D. 27. 3. 23.
DL 10 8 8
m.u.
I
2
39
CIVICA BIBLIOTECA BERIO
F. Ant.
m. r.
I
2-39
GENOVA

BIBLIOTECA CIVICA

✝ 1696 a' 25 agosto

Traductti questi capitoli di Latino in volgare
per me Ant.o M.a Raggio Console

In Nome della Santa et Individua Trinita Padre, Figlio,
et Spirito Santo della Beata Maria Sempre Vergine, delli
Beati Appostoli Gio: Batta: et Evangelista Simone, e'
Giuda del beato Lorenzo martire Padrone della Chiesa
Genovese, del beato Giorgio martire vittoriosissimo Alfiero
del Commune di Genova delli beati martiri Nazaro e Celso
di tutta la corte Celeste: Amen

+ 1434 a' dieci Maggio

Descriuete Luogo uno di sopra Alessandro de Vacarezza Ontore di Genoua, e scriuetelo sopra l'arte dell'ontori cioè C. e seruia Fitto quello, e quanto, che fosse peruenuto alle mani di detto Alessandro ò vero hauesse hauuto di beni, e robba di detta arte sino al pres.te Giorno per pagamento di detti Ontori &c.

BIBLIOTECA CIV...

Et qual Luogo non si possa descriuere se non di volontà, e consenso delli Consoli di dett'arte e delli huomini della detta arte

+ 1434 a 10 maggio

Ho descritto e scritto come sopra dette paghe d'ordine, e volontà di detti ad Instanza di detto Alessandro

+ 1493 a 21 febraro

Ho descritto e scritto come sopra di paga con li frutti presenti e venturi, Luogo uno di sopra Giacobinetta figlia del q. Gio. Ant. Bagnara di suo ordine, sopra l'arte delli ontori di Genoua cioè C. con obligatione sotto di quelli Gio. Tomasio di Siluarizza ontore e pagani. sotto di quelli con obligatione che delli prouenti di detto Luogo dall'anno pres.te sino all'anno 1554 inclusiuamente dijno a quelle persone alle quali sono obligati Lire Dice soldi quindeci ogn'anno

+ l'anno e Giorni sodetti

Sia manifesto che il detto Luogo e stato descritto e scritto sopra la detta arte essendoui pres.ti li Consoli di dett'arte Paolo di Siluarezza e Fran.co Masino ontori e di loro opera, et il qual Luogo rende Lire quat.a cinque ogni anno [illegible]

1

12

Di non servirsi d'altri usi overo ordini che delli ne presenti capitoli annotati

Desiderando levare li litiggi, Inganni, conspirationi, giuramenti promesse et altre obligationi che a vicenda si fanno l'huomini dell'arte o'sia artefici della Citta e borghi di Genova a loro proprio comodo, et a danno et offesa della Citta di Genova sie statuito, et ordinato, che se li huomini di dett'arte habbino detto all'arte, ho habbino scritto qualche ordini, overo si fossero serviti di quelli ordini, che fossero contro il bene publico e se non si serviranno delli contenuti nel presente volume, li consoli di dett'arte cadano in pena di lire dieci sino in venticinque, qualsivogli Consigliero di lire cinque sino in dieci, e qualsivoglia altro di dett'arte di lire tre sino in sei per ogni volta et oltre giusta la forma della raggione e capitoli del Commune di Genova

Che li Forastieri non possano esser Consoli

Considerate le maniere che si trattano dall'artefici forastieri o'sia artefici ortori nella citta e borghi di Genova in dar li Consoli delle loro Arti e cosa degna raffrenare quelli che vogliono, accio cessino li scandali romori e contese che di continuo seguono, et in perpetuo augumentare la natione Genovese, pertanto sie statuito et ordinato, che non possa da qui avanti nessuno di quell'arte dare overo havere qualsivogli voti ne possa esser console se prima non ha habitato dieci anni continui con la sua famiglia nella citta overo ne borghi della stessa citta esercitando dett'arte overo havesse imparato l'arte nella citta di Genova o distretto nel qual caso possa eleggersi console o officiale e se altrimente dalle dette cose fosse effetto della elettione non vaglia anzi sia vana e nulla ne meno possa qualcheduno dell'arte nominar in consiglio detto tale forastiero o darle qualche voto sotto pena di soldi dieci di Genova per ogniuno che contrafara, e per ogni volta

Di Celebrar Le Feste

Item che quali vogli Maestro di dett'arte d'ontori, e di Conseguenza li garsoni e Lavoranti deli huomini di dett'arte non debbino Lavorare, ò far Lavorare di dett'arte nelle Loro botteghe ovvero che tengono à pigione publicamente, o privatamente in nessuna delle Feste qui sottoscritte ne delle Loro Vigilie ò sia notti antecedenti vegliare, ne pigliar Lume per vegliare, e se qualched'uno Contrafara debba pagare a detti Consoli di dett'arte per qualsivoglia volta soldi cinque di Genova

Li Giorni di Festa sono questi

La Festa della Natività di nro Sigre sino all'ottava e
La festa dell'epifania del Sre ✝
La festa di S. Giorgio
Le Feste di Pasqua di resurretione ✝
Le feste della Beata Vergine maria ✝
La festa di S. Gio: Batta
Le feste di tutti li Apostoli et Evangelisti
La Festa di Sta Croce
La Festa di tutti li Santi
La festa della Commemoratione de Morti
La festa di S. Antonio
La festa di S. Blasio
La festa di S. Bernardo
La festa di S. Michele
La festa di S. Margerita
La festa di S. Sisto
La festa di S. Lorenzo
La festa di S. Nicolo
La festa di S. Leonardo
La festa di S. Martino
La festa di S. Francesco
La festa di S. Domenico
La festa di S. Maria Madalena
La Festa di S. Vincenso
Il Giorno di venerdi Santo
La Festa di S. Valentino patrone di dett'arte

Statuendo et ordinando che nella detta festa di S. Valentino li huomini di dett'arte siano obligati tener Le botteghe serrate ò sue ò quelle che tengono a pigione et andare a messa con li Loro Consoli ogni ultima Domca di qualsivoglia mese sotto pena di pagare un soldo Genovino e per ogni volta che non sarà a da messa avanti l'oblatione et soldi due per ogni uno che non sara a da messa da scodersi da di Consoli per la sudda arte ✝

Delle feste de SS.ti Tecla, Dessiderio, Remo, e Romulo

Item che qualsivoglia di detti arte sia obligato celebrare ~~et tener serrata~~ da celebrarsi la loro bottega nella festa di S. Tecla e similmente nella festa de SS.ti Dessiderio, Remo, e Romulo sotto pena di soldi dieci di Genova per ogniuno di essi da applicarsi tutta all'opera del porto e Mole e

Di obbedire alli Commandi delli Consoli

Item che qualsivoglia di detti arte debba obbedire alli commandi delli Consoli sopradetti li quali hora sono ~~e per~~ tempo saranno, et ancora osservare li commandi delli messi di detti consoli in cose licite et honeste et spettanti a detti arte sotto pena di soldi cinque sino in dieci, ad arbitrio de consoli e suoi consiglieri e

Di non accettare alcun garzone se non al termine infrascritto

Item che alcuno di detti arte non possa ne debba dar da lavorare ad alcun garzone che non sappi far detti arte se prima quel tal garzone non sara andato a stare con qualche maestro di detti arte e con quello sia stato a imparare detti arte per termine e tempo d'anni sei almeno sotto pena di soldi cento per qualsivoglia maestro e per qualsivoglia volta che sara castigato. aggiungendo che se qualcheduno, pigliara qualche garzone per meno tempo, che il sopradetto, o vero a salario, o le havera promesso altro, cada in detta pena e

Della quantità da pagarsi per entrar in dett'arte

Item che se qualche Forastiero di chi venisse a lavorare di dett'arte nella città di Genova o' suburbij non possi in modo, o' ingegno alcuno lavorare di dett'arte se non sono giorni dieci in quindeci, ne tener bottega di dett'arte se prima non haverà pagato alli Consoli di dett'arte Lire dodeci di Genova se non sarà Genovese che non havesse imparato dett'arte in Genova o' suburbij paghi a' detti Consoli Lire sei e soldi dieci di Genova — Item che il Maestro sopradetto, quando ha pigliato qualche garzone che vogli imparare dett'arte, sia obligato notificarlo a detti Consoli, qualmente l'ha pigliato, e similmente il garzone che vorrà partire da detto suo Maestro debba denonciarlo a detti Consoli, e' paghare all'arte soldi cinque di Genova sotto detta pena &c

Di non lavorare Corij rotondati

Item che nessuno di dett'arte permetta che si lavori o' facci lavorare qualche corio, o' pellame di qualche Calegaro, che sia rottondato se non sarà stato rottondato da loro stessi untori, o' suoi garzoni sotto pena di soldi cinque di Genova ogn'uno e ogni pelle &c

Di non Tenere o sia dar da lavorare a' qualched'uno che non conosce l'arte predetta

Item che nessuno di dett'arte debba tenere o' dar da lavorare a' qualche d'uno che non conoscesse l'arte predetta salvo a' quelli che hanno solo un'occhio, o' orbi, o' etiam Ciechi o' altri che pareranno a' detti Consoli e' Consiglieri

Che li huomini di dett'arte debbano dessistere da
essercitar dett'arte ne tempi infrascritti

Item che tutti li Giorni del Sabbato li huomini di dett'arte
desistano, e' debbano dessistere dal'essercitar dett'arte o sia
ministerio, cioe quando suona il Vespro nella chiesa di
S. Siro, sino al Giorno di Lunedi all'ave maria, che si suona
alla mattina sotto pena di soldi cinque di Genova ogn'uno, et
ogni volta &c.

Di non vender o sia vender Corrami nelle feste infrascritte

Item che nessuno di dett'arte nelli Giorni di Domenicha o' Feste
della Beata Vergine Maria Appostoli et Evangelisti non venda,
ne venda qualche Corrame, a qualche calegaro, o sia Callegari
o' sia altri, a' quali havessero affaitato il Corrame, ne aprir
bottega o' fascionare salvo a' qualche d'uno che detto Giorno dovesse
partire sotto pena di soldi dieci di Genova ogn'uno et ogni volta

Di non ongere a' quelli che non vogliono pagare

Item che se qualche persona dovera dare qualche quantità di
denari a' qualched'uno di dett'arte del suo ministerio, per occasione
di onti o sia Corrame, quale havesse havuto da qualche ontore
et non volesse pagare quel debito o non l'havesse pagato
siano obligati tutti li ontori dell'arte, doppo che e' stato dichiarato
esser debitore dal Magistrato non ongere, ne Coreare alcuno
Corame di qualsivoglia conditione sino a che non habbi sodisfatto
quell'ontore o' sia ontori, al quale, o' a quali dovesse dare
o' non fosse seco d'accordio, e' cio sotto pena di soldi cinque ogn'uno
ogni volta

Di non trattare contro alcuno, ò alcuni di detto ministerio ne Incantare Case ò Botteghe ne Leuare li Lauoranti

Item che nessuno di dett'arte, ò sia ministerio non debba trattare qualche male ò danno contro alcuno, ò alcuni di dett'arte, ne Incantare La Casa, ouero bottega, ne leuare ò Incantare qualche Lauorante ad alcuno, ne ricevere à suo seruitio alcuno, che volesse partire da qualche d'uno di dett'arte, auanti il tempo già il quale fusse accordato, se non sarà seco in concordia, sotto pena di soldi dieci cogn'uno di Loro, e ogni volta che qu'uno d'essi contrafarà &c.

Di non tenere Lauoranti di mala fama

Item che nessuno Maestro di dett'arte non debba tenere qualche Lauorante ò homo da Lauorare, seco, ne darli da Lauorare, quale sia homo di mala Fama, e conditione, e conuersatione, sotto pena di soldi venti ogn'uno e ogni volta &c.

Della Pena de Lauoranti che si partono da loro Maestri auanti il termine

Item che se qualche Lauorante di dett'arte fosse partito dal suo Maestro auanti il termine già il quale fusse accordato con quello, perda, ò deua perdere soldi dieci di Genoua ogni volta et in oltre, possa essere sforsato dal tale Maestro à stare, et a Lauorare con esso già il termine già il quale fosse accordato

Di non accettare li Lavoranti altrui

Item che nessuno di dett'arte debba pigliare il Lavorante altrui a Lavorare seco nella sua Bottega o sia Casa, sino che detto Lavorante stesse in discordia con quello, dal quale volesse partire sotto pena di soldi dieci ogni volta, in caso che fosse detto Lavorante obligato con quello e non altrimente &c.

Di accompagnare le spose et alla seppoltura

Item quando qualche maestro di dett'arte o sua moglie o figlio, o figlia di età d'anni dieci e da lui in avanti fosse morto in Genova o suburbij siano obligati tutti di dett'arte alli quali è stato commandato accompagnare il corpo del morto alla chiesa e non lavorare, ne essi maestri ne loro Lavoranti e tenere le botteghe serrate sino che quel morto sij seppelito e similmẽte siano obligati a compagnare le spose delli huomini di dett'arte sotto pena di soldi cinque di Genova ogn'uno e ogni volta &.

Di non ongere li corrami di solatio ò sia raschiature

Item che alcuno di dett'arte quale tengha bottega non ardisca ne presuma di ongere, o far ongere corami di conditione alcuna di alcun solatio, o vero d'alcune raschiature di carni sanse sotto pena di soldi venti ogn'uno e ogni volta &

Di non portare corrami fuori Città per venderli

Item che nessuno di dett'arte, o vero chi hà bottega, non possa ne debba portare o mandare, o portare o far mandare qualche corrame fuori la Città di Genova, per venderlo sotto pena di Lire cinque [illegible] in dieci ogn'uno e ogni volta ad arbitrio delli Consoli [illegible]

5

sia lecito all'homini di dett'arte mandare ali Calegari della Città e Borghi sino in due. dondine di pelli inclusivamente mentre però il detto Calegaro voglii dette pelli per uso suo solo, e questo si fa per il bene publico, e Conservatione di dett'arte, e perche il fare altrimente ridonda in danno, e detrimento della Republica e delli homini di dett'arte

Del Giurare delli huomini di dett'arte

Item che li consoli di dett'arte li quali hora sono e per tempo saranno possano e debbano di loro autorità e senza decreto di Magistrato costringere tuti li huomini di dett'arte li quali essercitarano, o' essercitassero dett'arte da s. Lazaro sino al ponte di s. Agata a' Giurare li statuti, e Capitoli di detta arte confermati dal Commune di Genova, e di far detta arte bene e legalmente, fare et osservar li Commandi di detti Consoli liciti et honesti e chi contrafarà cada in pena di soldi cinque di Genova ogni volta &c

Del render conto dalli Consoli vechij ali loro successori

Item che li Consoli vecchij siano obligati, e debbano render conto ali Consoli nuovi che entrassero nel Magistrato sino a' Giorni otto all'hora prossimi avenire sotto pena di soldi dieci ogni uno e ogni volta, quali Consoli nuovi doppo che saranno in regimento debbano ricercar detto rendimento de conti da detti Consoli vecchij fra otto Giorni venturi sotto detta pena &c

Di non lauorare nel tempo infrascritto

Item che alcuno di dett'arte, e de' suoi Garzoni non debba Lauorare ne far Lauorare in piazza doppo che e' sunata l'Aue Maria sino a che non si syno leuati all'hora solita d'uegliare sotto pena di soldi cinque di Genoua per ogni uno et ogni uolta

Del non far patto con Garzoni e di non dar da lauorare a' Garzoni fugittiui

Item che nessun maestro di dett'arte possa ne debba far qualche patto di denari con qualche suo Garzone di quello che deue star seco se non ui fusse giusta causa o' Giusto Impedimento e se forse qualche Garzone fugisse e' se ne andasse dal suo Maestro auanti che sia fenito il tempo del suo Instrumento che all'hora non debba lauorare di dett'arte ne qualched'un'altro di dett'arte possa dare da lauorare a' quel Garzone che fusse fugito se prima quel Garzone che fusse fugito dal suo maestro non fosse d'acordio con detto suo maestro dal quale se ne fusse andato e se qualched'uno fara qualche parte delle sudette cose e non osseruera le predette cose debba pagare a detti consoli soldi cento di Genoua, per ogni uolta

Che nessuno di dett'arte tanto Maestro quanto Garzone o sia Lauor.^e non debba Lauorare saluo nel Consolato della medema Arte

Item che nessuno della medema arte tanto maestro quanto Garzone e' Lauorante non debba ne possa Lauorare o' far Lauorare da qualche persona di qualsiuoglia conditione si sia ... che sia o' habiti dal Ponte di S.^t Agata sino a S. ...

Luoghi compresi saluo nel Consolato delli huomini di dett'Arte
e cio sotto pena di soldi cento di Genoua per ciascuno, et ogni uolta,
e saluo che se qualched'uno de sudetti Lauorasse fra detti Confini
et hauesse Giusta Causa per all'hora non sij obligato à detta pena
La qual Causa conoscano e debbano Conoscere detti Consoli e Loro
Consiglieri &c

Che li Garzoni accordati con maestri non facciano mercantia
appartenente à dett'arte

Item che qualche Garzone ò scolaro di qualched'uno de predetti huomini
dell'arte sudetta non ardisca ne presuma far qualche Mercantia
appartenente à dett'arte cioe per tanto tempo quanto stara accordato
col suo Maestro sotto pena di soldi dieci di Genoua alla qual pena
possi esser Crucciato dal Maestro di detto scolaro quale hauerà
fatto detta mercantia e se non si facesse di scienza e uolonta de
consoli e Consiglieri di dett'arte ouero del stesso Maestro, ne
possa alcuno di dett'arte comprare nascostamente ò palesem.te da
qualche Garzone di alcuno di dett'arte alcuna assoggia ò altro Corrame,
ò pellame se non con scienza e Consenso del suo Maestro sotto pena
di soldi dieci sino in lire dieci ad arbitrio di detti consoli &c

Del'autorita de Consoli in scoder le Condanne

Item che li consoli di dett'arte quali hora sono e per tempo saranno habbino e
debbino hauere potestà, e larga bailia, di scodere, e pigliare per forza
con effetto di Loro autorita e senza decreto di Magistrato tutte le
Condanne e pene fatte e da farsi giusta la forma de presenti
statuti e da quelli che hauenranno Contrafatto in qualche Cosa
se però li detti Consoli li quali hora sono e per tempo saranno non

Ecodessero dette condanne da quelli che contrafacessero in qualche cosa
secondo quelle cose che sono scritte di sopra fra un mese dal Giorno
che havessero Contrafatto e fussero Caduti in pena si Condanino
e si debbino Condannare detti Consoli da consiglieri di dett'arte in
soldi dieci di Genova per Ciascuno e per Ciascuna volta e

Di non Comprare Corij o sia pellami Imbiancati

Item che alcuno di dett'arte overo che esercita dett'arte non compri
ne possa comprare per se overo per persona interposta per esso
qualche cordovano, montone o vero sacharina, o altro pellame
spettante a dett'arte bagnato, o bagnata il quale non sij di buona
Condittione per il Lavorierò overo per Lavorare sotto pena di Lire Cinque
sino in quindeci ad arbitrio de Consoli per Ciascuno et Ciascuna
volta, salvo che Le predette cose non si intendano di pelli portate
dal Mare ec

Del non ongere li Corami o sia pellami se non d'ascongia
di porco et Grascia di Cavallo et altre Grascie

Item che alcuno di dett'arte non possa per se o per persona interposta per se
ongere o far ongere qualche Corrame o sij pellame se non di Grascia
di porco, e Grascia di Cavallo sotto pena di Lire dieci di Genova per
ogni dozzina di Corame o pellame et per dar conto per tata tante
volte quanto sara Controfatto et oltre si brugi e si debba brugiare
tal Corrame o pellame il quale sara stato Controfatto in Gossatello
in presenza de Consoli dell'arte dell'ontori e per esseguire le sudette
Cose e mandarle effettuatmi ad'essecutione

ma si stij alla cognitione de duoi buoni huomini da elegersi da detti
8 Consoli ec

Del non permettere all'huomini di dett'arte che ongano a Callegari

Item che li Consoli di dett'arte quali sono e' per tempo saranno non debbano vietare, o' prohibire che li huomini di dett'arte non debbano ongere, o far ongere, di detti onti di Corami o' sia pellami di che Conditione fossero ad alcun Callegaro che li volesse far ongere ne trattare o' statuire che non debbano ongere, o' far ongere di detti onti de Corami de Callegari o' sia pellami che porteranno, o' manderanno a detti ontori ad ongere, e quel prezzo che si converrà, ad arbitrio deli Consoli del'ontori e' Callegari sotto pena da' un soldo sino a' Cinque per ogni pelle o sia pesso di pellame &c.

Del non Incantare o' pigliar a' piggione Case o botteghe

Item che alcuno di dett'arte per se o' altri per esso, non ardisca ne presuma incantare alcuna Casa o' alcuna bottega ad alcun di dett'arte sotto pena di Lire cinque sino in dieci di Genova ad arbitrio deli Consoli e Consiglieri di dett'arte tante volte quanto sarà contrafatto, qual Casa o' bottega che così sarà Incantata non debba tenersi a' piggione o' tenersi da qualchedun di dett'arte sin a due anni all'hora prossimi avenire salvo che se si facesse a' volere di quello che se ne fusse andato da detta casa o' bottega &c.

17 Del Giuramento da darsi d'obbedire ali Consoli

Item che ognuno, e' ciascuno di dett'arte debba e' sij obligato Giurare e' dar Corporaliter il Sacramento a Consoli di dett'arte d'obedire a' detti consoli in essercitare bene, e Legalmente, dett'arte e' fare quelle cose che le fossero Commesse da detti Consoli

sotto pena di Soldi Cinque sino in dieci ad arbitrio de Consoli ogni volta che qualched'uno Contrafacesse e

Che li Consoli possino conoscere Le questioni vertenti fra l'huomini di dett'arte

Item che li Consoli di dett'arte quali sono, e' per tempo saranno possino e debban far raggione e Le questioni terminare, e diffinire vertenti fra l'huomini occasione di dett'arte o' no sino in quantità di Lire tre di Genoua e' sia Lecito ad essi consoli e' Loro Consiglieri Condannare e' taliare l'huomini di detta arte di tutte Le cose e' negotij spettanti a dett'arte in soldi venti di Genoua ogn'uno et ogni volta che sarà neccessario &c.

Delli mercati da commetersi fra l'huomini di dett'arte

Item se qualched'uno Comprasse Cantara tre o' più d'ascongia e Cantara quindeci di Corij o' pellami di boui, e' qualche quantità di morta siano tenuti Consentire di detta ascongia Corij pellami bouini e' morta a' chi si voglij di dett'arte che di detta ascongia Corij pellami bouini e' morta dimandasse sino alla metà della quantità di dette ascongie, Corij pellami bouini e' morta fra un giorno da

Cominciare, doppo la notificatione da farsi da detto tale Compratore di sudette cose a' detti consoli, la qual notificatione sia tenuto fare detto tale Compratore fra hore ventiquattro da cominciare dalla Compra sudetta, esso tale così dimandante e' che da' e paga a' detto così Compratore quel prezzo per il quale son state comprate le sudette cose et aquella tratta incontinente o' vero faccendo, e curando così e' talmente con effetto, che il venditore o' sia mercadante le dette asconsie Corij, e' pellami bovini e morte detto tale che le vuole parimente se lo faccia suo debitore di quello che haverà, e' vorrà, e questo sotto pena di soldi venti ogni cantaro, et ogni volta però da cantara tre in meno di detta asconsia non sia tenuto il primo Compratore consentirle, o' communicarla con alcuno anzi possa sempre ritenersi in se d'ogni asconsia, che ecceda la quantità di tre cantara e' parimente sia obligato consentire, e' communicare, come sopra un Compratore di qualche cose o' merci portate dal mare salvo però non ostanti le sudette cose se alcuno di dett'arte n'havesse fatto condurre qualche quantità delle cose sudette di fuori di Genova a' suo risico e' pericolo non s'intenda in tal caso consentire parte alcuna ad alcuno di dett'arte.

Che li huomini di dett'arte possino opere far opere
et affaitare

Poiche ultimamente la presente arte dell'ontori, insieme con l'arte de
Confettori e Cordaneri era gionta et in un Capitolo ridotta, nasceva
varie e perniciose discordie e rancori a vicenda in tanto che
se non fosse stata la Giustitia e Ducale providenza fra essi
di dett'arti non solo a parole ingiuriose, discordie, e contravertie,
s'era venuto a quasi sin all'armi, essi quattro Informatori de
capitoli per bene di dett'arti hanno riferto che l'arti neccesariamente
si devano ridurre nel stato di prima accioche havessero anche
li Capitoli divisi, come li havevano a tempi antichi sotto pero li
modi e dichiarationi da dirsi delle quali da detti quattro Informatori
con longo maturo e ponderante esame per la pacificatione e bene
di dett'arte è stata data sentenza scritta di mano di Matteo
Bargalio Cancelliere infrascritto l'anno passato 1439 a 5 ottobre
delli quali modi e dichiarationi il tenore è tale. Cioe che de
Cordovani, montanini, e cervi, et altri pellami li ontori sudetti non
possano, ne devano intromettersi solo in operarli. e li Confettori
parimente solo si possano intromettere in quelli per compirli, o affaitarli
lasciata ad essi ontori la ontura come sopra si dichiara. Item che
il Coio di bove, vacchetta, vitello, et altro qualsivoglia genere di Corio
bovino tanto per tomare quanto per sole cioe il Corio sopradetto
bovino come si dice di Cremenao volgarmente sia commune fra dett
arti de Ontori e Confettori tanto in operare quanto in affaitare
posposta qualsisia contraversia, et eccettione cio manifesto e
dichiarato che detti ontori in nessuna maniera [illegible]
in operare quel Corio bovino che volgarmente si chiama [illegible]
dorso sotto pena di fiorini cento per ogni contrafaciente [illegible]

18

Di non vender li Corrami: ò pelli in quali vi sia tenta.

Item che nessuna persona di dett'arte non possa ne debba vendere Corrami, ò pelle cioè Cordovani, montoni, ò Cervi, nelli quali sia tinta, salvo se detti tali Corami ò sia pelli sudette

Lavoriero spettante et appartenente à dette pelli ò sia Corami sotto pena di un soldo sino in cinque di Genova ogni volta. Item schivare le contentioni che potessero nascere fra dette arti s'è statuito, et ordinato che l'huomini dell'arte de confettori, ò sia Cordovaneri in nessun modo possano entrar nel arte delli ontori ne per alcuna quantità di denari, che volessero = pagare per occasione di detta intrata e similmente non possino l'ontori, come sopra entrar nell'arte de confettori, ò Cordovaneri &.

De' Garzoni che partono da Maestri

Item che se qualche Garzone ò scolaro d'alcun huomo di dett'arte, il quale fosse accordato col suo maestro, à qualche tempo se n'andasse ò fugisse da detto suo maestro, senza volere di detto suo maestro avanti il tempo, quale doveva stare con esso, e stasse così absente da detto suo maestro, e da suoi servitij per spatio di due mesi, fra quali due mesi non vi ritornasse con detto suo = maestro, da contarsi dal giorno della sua partita in avanti all'hora quel Garzone ò scolaro non possa ne debba in nessun tempo = essercitar dett'arte nella Città ò borghi di Genova in modo alcuno salvo se ritornando detto Garzone ancorche passati detti due mesi compisse il tempo restasse alla fine con detto suo

maestro, e di più d'un'anno continuo, e ciò s'intenda quando detto maestro di detto Garzone trattasse bene, è decentemente il detto Garzone, come li altri Garzoni di dett'arte &c.

Di non comprare li Corij che non siano marcati e bene affaitati

Item che nessuno di dett'arte ardisca, ò presuma comprare qualche corio da qualche d'uno dell'arte de Confettori ò sia affaitatori de corij che non sij marcato col segno, è marco di detto venditore e bene e sufficientemente affaitato, e perfetto in arbitrio, e dichiaratione, se della bontà di detti corij, sarà che uno de consoli dell'arte de calzolari, uno de consoli dell'arte de ontori, et uno de consoli dell'arte d'affaitatori ò sia confettori al giudicio de quali ò sia di due d'essi, si stij delle sudette cose e ciò sotto pena di soldi dieci sino in quaranta ogni corio ad arbitrio de detti consoli ò sia della maggior parte d'essi, quali consoli ancora ò sia due di essi possino far brugiare tal corio à danno di detto compratore &c.

Dell'andare alla Luminara

Item che qualsivoglij di dett'arte sia obligato con li loro consoli andare alla Luminara delle feste dell'Appostoli Simone e Giuda con le loro candele come è d'usanza sotto pena di soldi cinque sino in dieci ad arbitrio delli consoli &c.

Di non ametter servi alla dett'arte

Item statuiamo, et ordiniamo che ciascuno di dett'arte possa instruire, et insegnare qualsisij servo, ò schiavo suo, ò altrui quali però servi, ò schiavi ò liberi fatti in nessun tempo

11

possano esser Caporali, o dar qualche voci ho havere nell'
officiali di dett'arte da eleggersi ne essercitare qualche
officio, o beneficio di dett'arte, sotto pena di Lire Cento di Genova
possino però detti servi Lavorare Come Lavoranti alle Giornate
non ostanti Le cose sudette &

Che Li Consoli sijno tenuti accordare Li Rixanti

Item che li Consoli di dett'arte sijno obligati accordare fra tre giorni
Li rissanti di dett'arte sotto pena di £20 ogni Console . e
fosse negligente a far qualched'una delle cose sudette e Ciascuno
di quelli che fanno rixe debba obbedire a detti Consoli e Loro
commandi Liciti et honesti sotto pena di soldi quaranta &
ogni Contrafaciente &

Di scodere Le Condanne

Item che Li Consoli di dett'arte siano tenuti scodere Le Condanne fatte
in tempo del Loro consolato, e La parte che tocca & l'oppera
del Porto, e del Mole, Consignarla all'officio di dett'oppera sotto pena
di pagare de Loro proprij danari; Item che di tutte Le pene e
di tutto quello Che si scoderà in uigor et occasione delli presenti
capitoli La metà sia dell'opera del Porto e Mole, e L'altra metà
di dett'arte saluo doue si facesse mentione dell'accusatore che
all'hora La terza parte sia dell'accusatore, La terza dell'oppera
del Porto e Mole, et il resto di dett'arte &

Del far Compagnia all'Ill.mo et eccelso Sig. Duce

Item qualsivoglia volta che accaderà che l'Ill.mo S. Duce voglia o debba andare, a' qualche Chiesa per far portare qualche Pallio, e percio per parte di esso sij ~~stata~~ fatta Crida per la Città di Genova, sijno tenuti li consoli di dett'arte, far nottare tutti li huomini di dett'arte et andar a' far Compagnia, a' detto S. Duce. Se poi alcuno delli huomini di dett'arte contrafacesse e' con detti = consoli non andasse alle predette cose, o' non osservasse li Commandi di quelli, si condanni da soldi due sino, in Cinque di Genova ogni volta, per ogn'uno &

Che li Capitoli non Confermati siano nulli

Item che ogn'uno o' Ciascheduno Capitolo qui d'adietro fatto per li ontori, o' sia alcuno d'essi, che non siano Confermati dalli Ill.mi S. Duce, et suo Consiglio sijno nulli, vani, e di nessun vallore, ne meno essi o' alcuno di essi possa servirsi di essi Capitoli sotto = pena di Lire dieci di Genova &

Che li Capitoli contro le regole sijno nulli.

Item perche sarebbe Grave haver In mente tutte le cose che si contengono nel volume delle Regole di nuovo fatte, e stato = decretato e' fermato che caso che fosse qualche Capitolo = quale fosse Contro la forma di dette Regole che tal Capitolo sia di niun vallore, e' momento, e' s'habbi per non fatto &

Del Giuramento de consoli, Consiglieri et altri homini di detta Arte

Item ~~[illegible]~~ di detta arte, Consiglieri et altri officiali di quella, doppo l'eletione, et auanti il Principio del loro officio et ancora tutti l'altri huomini di dett'arte una volta giurar debbano, e siano obligati alli Sti. Euangelij di Dio toccate Corporalmte. Le scritture che da quel Giorno in auanti sino all'ultimo Giorno della sua uita, saranno fedeli all'Illre. et Eccelso Prencipe Thomaso di Campofregoso Duce di Genoua & c. nel Giorno Commune di Genoua uerso ogn'huomo di qualsiuoglia Conditione Grado e perminenza sia, ne saranno in aiuto Consiglio o fauore che il medemo S. Duce o'il suo stato riceua, o assuma in persona o habbi alcuna lesione, ingiuria, Contumelia, o offesa, ouero che perda la Giurisditione, e Dominio sopradetto, ma piu tosto se sapranno, o udiranno, che qualch'uno trattasse o Machinasse qualche Cosa Contro le sudette o alcuna di sudette o uero in pregiudiccio delle cose scritte del Sr. Prelibato, daranno Impedimto. quanto piu presto potranno che non si faccia, e se non potranno dar Impedimento a detto S. Duce piu presto che potranno lo riueleranno, et contro essi o uero alcuno di essi Contrafacienti daranno il suo aiuto, Conseglio, e fauore e se ad essi o alcuno di essi fosse manifestata qualche cosa in secreto per il Sr. sopradetto, o uero alcuno d'essi officiali Cio diranno a nessuno ne lo manifesteranno, ne faranno, o Commeteranno Cosa per la quale cio in qualche maniera si palesi et se ad essi, o alcuno di essi fusse adimandato Conseglio, sopra qualche cosa o negotio lo daranno a tutti quelli che lo ricercheranno, dandole quello che crederanno che piu conuenga ne mai scientemte. faranno Cometteranno Cosa per la quale

sia di sua contumelia, et offesa

L'officio pero e' l'arte d'essi l'esserciteranno bene e legalm.te alla forma deli suoi Capitoli giusto come sono Conspirationi, Leghe, Confederationi, ouero Giuramenti, o alcuni ordini, non faranno Li quali, o per alcuno di essi, possino essercitar l'arte Loro Contro li Capitoli sudetti

E sia obligato il Notaro e' Statuario deputato, a detti Capitoli leggerlo, e' narrarlo un tal Sacramento di parola in parola, e' con Chiarezza di parola, a' qualonque gil tempo Giurera, accioche non possa alegar Ignoranza se Commettesse diferentemente &

Di bollar li pellami, e Corrami dali huomini di dett'arte affaitatori e Cordouaneri

Item per schiuar le frodi che si puotessero fare hora che l'arti sudette sono diuise fra li huomini dell'arti sudette, e stato decretato et ordinato che li Consoli dell'arte deli ontori, possano e debbano bollare tutti li pellami, e' Corami che sono appresso l'affaitatori e' Cordouaneri li quali non possano piu ongerli, o' farli altro, e similmente li affaitatori o' Cordouaneri debbano bollare quelli, che sono appresso li ontori, nelli quali dai sui auanti piu non si possano intrometter a sotto pena di fiorini uenti cinque da pigliarsi da qualsiuoglia Contrafaciente et ogni uolta che sara Contrafatto &c

E perche non possa nascere alcuna diferenza fra l'huomini di dett'arti sie statuito et ordinato che la sudetta arte deli ontori, non possa intromettersi in nessun modo in alcune Cose appartenenti all'arte de Confettori, e Cordouaneri saluo sol le cose Contenute nel uolume de pres.ti Capitoli e' nella sentensa Detta scritta di mano di me Cancelliere Infrascritto, e similmente detti Confettori e Cordouaneri in nessun modo possano Intromettersi in detti arte, de ontori saluo in le Cose Contenute ne loro Capitoli e nella sentenza soprascr.ta sotto pena di fiorini Cento [illegible] et ogni uolta &c

✝ 1440 a' 15 Marzo

L'Ill.mo et eccelso S. Duce de Genovesi et il Mag.co Consiglio de S.ri dodeci sapienti Antiani della Citta di Genova in pieno, et intiero numero Congregati Li nomi de quali sono li seguenti

Gaspare Maruffo Priore	Andrea Maribone
Pietro de Fiesco	Giovanni d' Umi
Desiderio de Pastino	Sisto de Gonelia Cancel.lo
Francesco Salugo	Dario de Vivaldi
Bertolameo de Franchi Burg.se	Alberto Spinola
Franco Lomellino	Gio: Fattinnanti Campana

Sapendo che essi Ill.mi S. Duce et il Consiglio dell'Antiani d'all'hora e stata gia tempo fa Commessa La Corretione, e Riformatione de Capitoli dell'Artefici della Citta di Genova, particolarm.te in quelle parti e forme che piu tosto Concernono La Popullatione, et accrescimento della Citta ali Egregio Dottor di Leggi et a' prudenti homini S. Nicolo de Negri Nicolo Ant.o Spinola, Geronimo Calico draperio, e Ambrosio Giustiniano, Li quali Gia molto tempo, Tudovono & riformare, e Corregere detti Capitoli particolarmente Circha tal matteria et udita La relatione fatta avanti Li stessi Ill.mi S. Duce e Consiglio & parte di detti quattro Ufficiali, Li quali hanno fatto Riferire haver Consumato e finito felicemente L'oppera, a Loro Commessa, et accio possino detti Artefici servirsi di detti Capitoli Cosi

Riformati e Corretti, et a quelli di piu se le dij il debito luogo deli osservanza, in ogni modo, via, raggione e forma, che meglio e piu validamente han potuto, e possono. Le presenti = Confermorono, approuorono, e ratificorno dette tutte riformationi, corretioni, accresimenti, cassature, e dichiarationi fatte da detti quattro officiali sopra nominati in esopradetti Capitoli e finalmente, tutti detti Capitoli e ciascheduno di essi da loro come sopra Corretti, e riformati e tutto cio che fosse stato fatto, prouisto e Corretto, e riformato da detti Correttori e riformatori Commandando, edecretando che li detti Capitoli da hora in auanti con dette correttioni, riforme accresimenti, edichiarationi fatte da detti quattro Correttori Come sopra, valere, e si deobano osservare non ostante alcuni fosse disponenti, in Contrario in qualsivoglia modo ec

Estratto Come sopra dal volume nuovo delcapitoli di tutte Le arti della Citta, e borghi di Genoua

Coppia Matteo di Bargaglio Cancell.re

1434 a' 23: Giugno

Il venerando officio de S.ri Padri del Com.e Congregati in numero sufficiente uiste Le sopradette supplica, e decreto soprascritte, e Le Cose Contenute in quelle e tutto considerato, e pigliata da molti Cittadini diligente e Matura Informatione, della Cose Contenute in detta supplica, riferiscono, che si deue prouedere sopra Le Cose supplicate, Come sotto, Et prima che ogni, e Ciascheduni Patroni di qualsivoglia vascello

14

navigabili, che approderanno, in qualche Luoco, di Riviera di Oriente, o di Occidente da Corvo sino a' monacho sopra quali vascelli sarà stata portata qualche quantità di Corij Bodroni, bechine o di qualsivoglia Genere di Corij, sia p Barcarlo, in qualche Lugo fra detti Confini siano tenuti et obligati avanti, che scarichino alcuna delle sudette cose da detti vascelli fra hore ~~venti~~ quatro dare in scritto, e con giuramento denonciare tutta la quantità di Corami – o Corij come sopra portati e li nomi, e cognomi de persone o' persona, della quale, saranno ali' officiali, o' alli Loro = scrivani, che saranno in detti Lughi eletti p aministrar Giustitia nella Signoria di Genova, e dinansi ad'essi dar Donea sigorta di pagare li Commercij della Città di Genova osia li Raccoltori di essi, sotto pena di perdere detta quantità di Corij come sopra non manifestata qual pena si applichi p la terza parte a detti Commercij o sia suoi Raccoltori p l'altra terza parte, all'opera del Porto, e Mole e p la restante terza parte all'officiali, e scrivani di detto Luoco, nel quale sarà Contrafatto quali ancora officiali e scrivani debbano havere la metà dell' utilj di detti Commercij di quella quantità di Corrami, o Corij quali fossero manifestati e dati all'Istessi, in scritto da qualche Patrone, p la Loro mercede, salvo, e specialmente riservato ciò nella Città di Savona.

Item che qualonque persona di qual Conditione si sij non possa ne debba portare, ò far portare da un luogo all'altro alcuna quantità di Corami affaitati di qualsivoglij Genere sopra alcuna Barca Leudo, ò altro vaso navigabile in qualche d'uno di detti Luoghi da Corvo, sino a' monacho che non sijno affaitati nella Città di Genova sotto pena di perderle la terza parte della qual pena, s'applichi all'officiale che l'havesse ritrovata l'altra terza parte all'opera del porto e'mole, e la restante a' raccoltori de Commercij salvo, e' specialmente riselvato se detti Corrami fossero speditti da detti raccoltori, e mostrassero la polizza della speditione &c.

Item che persona alcuna di che Conditione si sia, non ardisca ne presuma esercitar dett'arte ossia arti d'affaitatori e'ontori da Corvo sino a' Savona, esclusivamente salvo nella Città di Genova Spezza Levanto, e Chiavari, sotto pena di Lire Cinquanta sino in ducento per ogn'uno et ogni volta, ad arbitrio del detto officio de Sri. Padri del Comune di Genova, la metà della qual pena s'applichi all'opera del Porto e'mole, e l'altra metà all'accusatori et all'arte de affaitatori et ontori &c.

Item che ogni e qualonque persona le quali da qui avanti eserciteranno dett'arti, ò alcuna d'esse in detti Luoghi ò alcuno di essi cioè Chiavari Spezza, e Levanto siano obligati osservare Li Capitoli di dett'arti d'affaitatori et ontori, della Città di Genova cioè in ongere et affaitare, acciò non si possa Commetter qualche inganno in detti Corami, et acciò che non restino infamati

quelli che l'essercitano nella città di Genova sotto pena della privatione di dett'arti Le quali mai più essercitar possano in detti luoghi specificati, Sia lecito però non ostante le cose sopradette, à tutti quelli che essercitano dett'arti in dette riviere venir ad essercitarle nella città di Genova e non siano obligati pagar niente alli consoli di dett'arti d'entrata loro, quali ancora siano conventionati dal commune di Genova p anni dieci in quindeci Con questa conditione però che non possano poi tornare in detti luoghi delle riviere a far dett'arte e

Item che alcuno Genovese che esserciti l'arte sudetta in alcuno di detti luoghi, non prohibiti in vigor del presente decreto non ardisca pigliare da qualche forense, ò sia da detto, havere, in accomenda, o ad opera di dett'arte, alcuna quantità de denari sotto pena di perderla, qual si divide come sopra

Item che ogni e qualonque officiali e scrivani, di qualonque luoghi sopradetti, siano obligati cerchare diligentemente e far cerchare ogni, e qualonque cosa sopradetta e trovati da loro manifestarli al detto officio de Sri. Padri del Commune et alli raccoltori dall'hora, di detti commercij fra giorni quindeci, sotto pena di lire venticinque, sino in cento di Genova, ad arbitrio di dett'officio, la terza parte della qual pena, sia dell'accusatore la terza delli raccoltori dell'hora, e l'altra terza di dett'officio e

Item che qualonque si sij tanto Maestro quanto Lavoratore e' Lavorante
dell'arte predetta, o' chi s'Intromette, in qualche cosa di dett'arte
non possa Comprare, ungere, tingere, ne far Comprare, ongere o
tingere, ne Intromettersi in cosa alcuna, de Corij bouini tanto
sole quanto tomare quali fossero affaitate fuor di Genoua
tanto nel distretto di Genoua quanto fuori, e cio sotto pena di
Lire Cinque ogni pezzo di Corame, tanto sole quanto tomare
di qualsivoglij Conditione si siano solo bouini. Intendendo pero che
tutti l'huomini dell'arte delli ontori, o'chi si intromette in
qualche cosa di dett'arte non possano hauer auctorita ne Intromettersi
in comprare o'in altro di corami bouini affaitati fuor di Genoua
tanto sole quanto tomare etanto negre quanto bianche, e sia
sopra le quali, esposto qualche essercitio sotto la pena predetta
alla qual pena possano esser sforsati se Contrafacessero, li detti
huomini dell'arte delli ontori, dall'huomini dell'arte d'affaitatori
e' similmente possano essere sforsati, a' pagar la pena l'huomini
dell'arte, delli affaitatori dall'huomini dell'arte delli ontori e cio, e'
perche di uolere di tutte due le parti, e stato cosi delliberato,
et in oltre sia Condannata la parte non osseruante, dalla parte
osseruante secondo che e' stato fatto fra dette parti, salvo
che se paresse all'huomini di dett'arte, dell'ontori, o' alla maggior
parte d'essi, per utilita di dett'arte che si leui questo capitolo all'ho[ra]
in quel caso si leui detto capitolo, e da lui in auanti non habbia
luogo, sia pero lecito, durante detto Capitolo, a Consoli di ciascuna di
dett'arti sforsare qualonque Contrafacienti, a' Giurare di dire la
verita di quello che hauessero fatto ce

Item per conseruar la patria, e' il buon nome della Citta et anche accio tutti li huomini di dette ambe arti, possino meglio soppportare li Carichi, del Commune, et accio non si faccia danno all' officio delle Gabelle di S. Giorgio, decretiamo, et ordiniamo che tutti li Corami, e pellami, affaitati fuor di Genoua, in qualsiuoglia luogo o' parte del mondo, non possino porsi in essercitio nel distretto di Genoua, solo in Genoua, sotto pena di lire Cinque di Genoua ogni pezzo, di Corame o' pellame, nella qual pena Incorra tanto il Comprattore quanto il venditore, et di piu s'abbrugino tutti li Corami, o sia pellami, portati nel distretto di Genoua, eccetto = solo Genoua Intendendo pero che il presente Capitolo, non osti alli Mercanti Genouesi, o' altri mercanti, alli quali sia lecito = negotiare, di quelli Corami o' pellami, che piacera o' parera a detti mercanti, solo pero in Genoua &c

Cop.a Tomasio de Credentia Canc.

1443 a' 8 Giugno &c

L' Ill.e et Eccelso S.r Raffaele Adorno per Gratia di Dio Duce di Genoua et il mag.co Consiglio de S.ri Anziani Congregati, In sufficiente e legitimo numero, sappendo che li soprascritti Capitoli, sono stati visti Coretti per li huomini eccelenti, Baldasare de vivaldi, Damian d'oria, Gabriel de Serisio, e Therano de Caro quattro prouisori, e Correttori, et emendatori de Capitoli dell' artefici, della Citta di Genoua hanno approuato, e Confermato li detti Capitoli in tutto, e per tutto Come

si Contiene in quelli Commandando che quelli si osservino da altri a quali appartiene non ostanti qualonque Cose & c.

Cop.ª Ill.mo Tomasio de Credentia Canc.r

Che si Vivedano et approvino dalli Consoli li Corami da Condursi a' Genova

Item se accada, che si Conduca alla Città di Genova qualche quantità di Corami affaitati da vendersi, quello che li Conduce, o sij Mercadante o Artista Cittadino, ò forastiero, non ardisca, ne presuma Con qualsiij quesito, ò Colore, vender detti Corami, o qualche parte di essi o' alienarli, o' transferirli in altri, sotto pena di perder detti Corami venduti, se prima non li havera fatti Vivedere detti Corami, dalli Consoli dell'arte de Calegari, ortori, et affaitatori, cioe uno per arte e se detti Corami saranno approvati da tutti tre li Consoli, ò da due di essi possano vendersi, et alienarsi nella Città di Genova non ostante la Contradditione del terzo console et all'Incontro se saranno riprovati da detti Consoli ò da due, d'essi, non possino vendersi ò alienarsi nella Città di Genova, sotto pena della perdita di detti Corami, e se forse li Consoli sudetti fossero richiesti a rivedere detti Corami e ricusassero, ò dessero dillatione frustatoria siyno Condannati tutti se haveran ricusato, o' quello che havera ricusato in quattro fiorini ogn'uno, di essi, et ogni volta, e se forse il Capitolo soprascritto fosse riprovato fra qui e tre anni, da dette arti, non habbia più luogo massime quando si conoscesse esser nocivo alle dette arti & c.

Del render conto alli consoli nuovi dalli consoli vecchij di dett'arte

Item siano obligati li consoli vecchij dell'arte delli ortori nell'uscir del loro officio render conto alli consoli nuovi di tutto quello che fosse pervenuto alle mani loro de denari o beni spettanti a dett'arte, sotto pena di dieci fiorini da pigliarsi da qualsivoglia contrafaciente tante volte quanto fosse contrafatto, la qual pena sia applicata per metà all'opera del porto e mole e l'altra metà a dett'arte

Il dett'anno a 11 luglio

L'Ill.^e et eccelso S. Duce de Genovesi et il mag.^co Consiglio de S.^ri Antiani congreg.^o in sufficiente e legitimo numero vista l'aggiontione delli due capitoli soprascritti li hanno approvati e confermati, e commandano che s'osservino in tutto, et per tutto come si contiene in quelli

Cos.^{ly} Tomasio de Credentia Canc.^r

Che li consoli siano magistrato competente sino a lire cinque e possano condannare l'huomini di dett'arte che vanno contro li capitoli e decreti sino in lire dieci

A voi Ill.^mo Prencipe S.^e Sig.^r Pietro de Campofregoso per dio gratia Duce di Genova all'e l'altro M.^co Conseglio de S.^ri Antiani, humilmente e devotissimam.^te si supplica da parte de consoli et homini dell'arte delli ortori che accadendo spesse volte che l'huomini di dett'arte per poche cose vengono in liti, e controversie, e l'uno

tri l'altro, a' quelli mag.ci che non hanno nessuna carita all'huomini di detta arte, e percio sil piu le liti, e differenze si tirano in longo, et in grandissima perdita delli medemi huomini del tempo, e de denari, dalla qual cosa, ne accade che non solo si dicano parole ingiuriose et disprezzi, ma anche spesse volte vengono alle risse et alle mani, la qual cosa pare brutta et inhonorata a tutta l'arte: e desiderando detti consoli che tutti l'huomini dell'arte vivano in benevolenza e carita, e che non si venga piu alli travaglij delle liti, et altre spese, hanno stimato potersi far cio se le S.rie loro prelibate le porgessero aiuto; cioe che li stessi consoli per poche differenze sino alla somma di lire cinque di Genova possano conoscere e giudicare fra l'huomini di dett'arte, e levar da mezzo le loro liti, e differenze e finirle senza rimedio, d'appelatione o supplicha la qual cosa e stata concessa da VV.SS.rie prelibate a molti altri collegi et artefici della citta di Genova. Di piu che li stessi consoli e tutta l'arte dell'ortori grandem.te desiderano che l'arte dell'ortori si conservi nella solita fama et opinione, la qual perfetione non solo si stima nella citta di Genova e distretto, ma anche fra le nationi straniere la qual cosa e d'honore e utilita a tutta la Republica la qual forse si machierebbe, se non si obstenesse con li rimedij delle S.rie vostre imperoche se li privilegij, esentenze, e decreti le quali risguardano il commodo dell'arte non si osservassero tutta l'arte del tutto rovinerebbe mentre qualche volta molti habbino tentato di coromper l'arte e deturbarla in danno et ignominia di tutta la Republica, e percio accio che non accada per negligenza che l'arte si distrugga di nuovo ...

X

si supplica che si degnino V.S. Ill.me prelibate, ancor se ebene con pienezza di potestà uista la qualità del negotio, e delle persone, prouedere e statuire. Prima che li stessi Consoli possino Giudicare fra l'huomini di dett'Arti sino alla somma di Lire cinque come si e detto di sopra, et ancora che qualonque uenira contro li priuilegi sentenze e decreti di dett'arte, ungendo le pelli, contro la forma di dett'arti quelli tante uolte che contrafaranno cadano in pena di Lire dieci la metà delle quali, all'opera del porto, e mole resti applicata e l'altra metà alli consoli di dett'arte e possino detti consoli insieme col Consiglio torle di mezzo, e tagliarle, che così si conseruerà e difenderà l'honore della Repubblica l'utilità di tutti li cittadini, e mercanti, e la buona opinione e fama dell'arte dell'ontori ecc.

1552 a 3 Aprile

L'Ill.mo et eccelso S. Duce de Genouesi, et il mag.co Consiglio de S.ri Antiani del Commune di Genoua congregati in numero sufficiente e legitimo, Intesa la supplica soprascritta et sentiti a bocca li supplicanti, Intendendo che le cose ricercate da detti supplicanti, sono ad utilità dell'homini di dett'arte dell'ontori, e non a danno della Rep.ca In ogni modo uia ragg.ne e forma che meglio han potuto e possono hanno deliberato e statuito che si faccia come uien domandato e come è stato ricercato dalli Consoli a nome di tutta l'arte

e che la pres.te deliberatione si scriva ne Capitoli dell'arte sud.a con
la quale debbano osservare qualsivogli officiali del Commune di Genova
sotto pena del sindicamento non ostante alcuni Capitoli, ordini,
e decreti contrarij, nientedimeno se qualche d'uno si stimasse
offeso detta presente delliberatione compaia avanti li detti Ill.mi S.
Duce e Consiglio

l'Atto Coppiato come sopra dali atti publici della Cancellaria
del Comm.e di Genova

Cop.ta Ambrosio Senarega Canc.re

Decreto della separatione dell'arte dell'unctori da quella de Callegari

A Voi Ill.mo Prencipe S. S. Pietro de Campofregoso per Dio Gratia Duce di Genova
et ali un e l'altro Conseglio de Mag.ci Antiani si supp.ca humilm.te e Devotiss.te
Nel Nome del Sig.re Noi Carlo de Granchi Lusardo Dottore di Leggi, Raffaele
murchio e Constantino de Marini Commissori, e dellegati dell'Ill.mo
et Eccelso S.re il S. Duce di Genova, e del mag.co Conseglio de S.ri Antiani
della Citta di Genova per causa et occasione della lite questione e
diferenza che verte fra l'huomini dell'arte dell'ontori, e l'huomini
dell'arte de Callegari, visto ancora la forma del decreto dinanzi a noi
deposto, e presentato sottoscritto da Golardo de Sarzana Canc.re
sedenti nel Luogo infrascritto in Luogo di tribunale, qual luogo
habbiamo eletto, e deputato per Giuridico, Idoneo, e Competente a
quest'atto e del qual decreto il tenore e il seguente cioe

All'Ill.me S.rie vostre humilm.te s'espone, da Consoli et huomini dell'Arte
dell'Untori, che essendo Instituita tanto tempo fa l'arte dell'untori
nella Citta di Genova, che non, e memoria alcuna del suo principio

e' sia stata grandem.te stimata massime da forastieri per la
lealtà dell'artefici, e' gran numero di persone dell'istesso essercitio
sia governare, quasi una Città d'habitanti, hora l'arte è ridotta
a' tal segno, che se la clemenza di S. Sig.ria Prelibata non le provede
li stessi artefici sono per lasciare liberamente per forza la Città in
numero di quattrocento, e' per andare in parti straniere acciochè
cerchino il pane alle loro famiglie, la qual cosa accade perchè, e'
stato concesso, all'arte de Callegari il poter essercitare l'arte de loro
esponenti, del qual essercitio, non ne sono pratichi, e' perciò li stessi
Callegari, lasciono di comprare li corij dall'ontori come erano soliti,
anzi si servono nelle loro botteghe, delli corij de stessi Callegari, se
ben da loro meno bene composti, ancor vendendoseli fra di loro, in
grave et in solito danno, e' contro li Capitoli dell'esponenti e
perdita di tutta la Republica, in uso della quale si danno li
lavori di detti corij, item perchè nelle Riviere, li corij si lavorano et
ongono contro l'espressa dispositione de Capitoli, ne hanno di bisogno
venir a' Genova per comprar li corij come solevano del quale ne nasce
che nelli detti Callegari della Città ne li Riveraschi comprano li corij
da detti ontori detti esponenti attenderebbero, in vano alla loro arte,
mentre essi frustatoriamente lavorano, e se vendono, a' qualch'uno
non hanno quello che solevano havere, ne sanno procacciarsi il
vitto con altr'arte, sarebbero sforsati in breve lasciar la Città
per mancanza di pane per sostentamento delle loro famiglie, =
Perciò humilmente supplicano con quanta riverenza ponno
li pregano che le S.rie Prelibate benignis.me si degnino provedere

tanto all'Indennità Loro publica quanto di essi Supplicanti Cassando, et anullando, detto capitolo Concesso alli Callegari di far l'arte dell'ortori quale, è Stato ottenuto non Citati essi Supplicanti e non sapendone niente, e statuire e Commandare che essi Callegari siano Contenti dell'arte Sua, ne s'Intromettono; in l'arte di detti Supplicanti La quale ne anche sanno fare, atteso che dett'arti sono, e sempre sono state divise et ancora schivare l'incomodi detti di sopra, e Come è Conveniente tanto di Giustitia quanto approvati Costumi provedere Così, ò altrimète Come parrà alle dette S.rie Clementissime e

1449 à 19. Decembre

L'Ill.re et eccelso S. Duce de Genouesi, et il Mag.co Conseglio de S.ri Antiani Congregato, in pieno numero intesa la detta Supplica, et il Contenuto in quella e sentiti dall'altra parte molti artefici dell'arte de Callegari in tutto quello che hanno voluto Contradire et allegare, et ancora sentiti tre dell'arte de callegari dicenti che non è di raggione che li Callegari si Impediscano in dett'arte d'ortori, non essendo periti di dett'arte volendo poner fine à detta Controversia in tenor delle presenti hanno Commesso, e Commettono, al Claro dottor di Leggi S. Carlo de Franchi Luxardo, Rafaelle de Murchio e Constantino de de Marini tre del stesso Collegio, delli mag.ci S.ri Antiani, li quali sono stati presenti alla soprascritta disputa, et all'argumenti dell'una e dell'altra parte li quali sentite le parti, cioè quattro sino in sei d'ogni parte, et tutto quello vorranno dire, et allegare, sopra ciò decretino e determinino e decidano Come à Loro parerà giusto et honesto sopra il Contenuto nella sudetta Supplica, et hauuto ancora risguardo all'utilità della Repubblica, e Ciò non ostante alcuni Capitoli, ò Concessioni

Sino a' questo Giorno, ad alcuna di dette parti, fatte, o' vero =
Concesse in Contrario etc.

Copt. Ui Gottardo de Sarzana and.

Visto dunque detto decreto, et il Contenuto in quello e' l'Autorità, a
noi attribuita, li Commandi, Indi seguiti fatti dalli Consoli dell'
arte de Callegari una certa scrittura, deposta dalli Sindichi, e
procuratori dell'arte de Callegari quest'anno a 24 Genaro un
certo Instromento di procura fatta dagli huomini dell'arte de
Callegari nelle persone d'Ant.º de Montelelasco, Ant.º Cassaggi, Leone
Grimaldo Bertolameo Pesino Ant.º Vernasano Callegari scritto da
Fra.do Villanova, l'anno pres.te a' 15. Genaro un certo capitolo posto
sotto la rubrica, che sia lecito all' huomini dell'arte de Callegari
affaitare et operare li Corami, sottoscritto da Pietro defunto Notaro —
exhibito da detti Sindichi e' procuratori, di detti Callegari detto
Giorno, 21. Genaro, li capitoli dell'arte dell'ontori exebiti
alli 3. di Genaro, dalli Consoli, dell'arte dell'Ontori la Sentenza
Interlocutoria, fatta da noi quest'anno, a 6. febraro, sopra
la Competenza nostra certi titoli deposti da detti Consoli dell'
ontori, a' 29. febraro, il commando Indi seguito fatto, e Sindici,
e' procuratori de Callegari l'amonizioni e' giuramenti de
testimonij, prodotti da Consoli dell'ontori — li testimonij, et
attestationi, di detti testimonij, cert'altra scrittura deposta
da Sindici e' procuratori de Callegari con certi Interogatori
a' quattro marzo, il Commando fatto, a' 14 Marzo, a veder
=publicar detti testimonij, l'apertione e' publicatione di

detti testimonij il termine di nuovo statuito a detti Sindicj 39
procuratori de' calegari a' 14 aprile, et ultimamente visto il commando
fatto a detti Sindicj e' procuratori de Callegari a venire la volonta
nostra e' far la sentenza da noi in detta causa [...]
con la Relatione del [...] et auditte et intese le differenze e
questioni che vertono fra i huomini di dett'arti, e delle quali si
fa mentione in detto decreto, e' particolarmente le positioni, et
richieste fatte dinanzi a' noi, da detti Consoli deli Sottori contro
l'huomini dell'arte de Callegari visti tutti li atti fatti nella detta
causa dinanzi a noi da ambe le parti et l'essibitioni fatte in detta
causa tanto delle sentenze fatte, a' favore di detti Callegari quanto
altri qualsivogli Capitoli deposti in favore di detti Calegari dinanzi
a' noi e' spessissime volte sentite ambe parti in tutto quello che
volessero dire tanto a' bocca quanto in scritto et hauuto longo
e' maturo essame sopra le sudette cose et impressa deliberatione
e' massime hauendo rispetto al bene, et utile della Republica
e' l'utile delle dett'arti perche e' giusto e' ragioneuole che i humani
statuti siino variati in varietà de tempi particolarm.te quando
lo ricercha l'utilità euidente hauendo l'istesso Dio mutato molte
cose nel nuouo testamento che haueua statuito nel vecchio mentre
ancora li stessi Lattori delle leggi non si arrossiscono riformare
le loro sentenze e leggi fatte anche con maturo essame e
totalmente emendarle, e che quelle cose che nascono di nuovo
hanno bisogno di nuovo aiuto, e delle cose separate la ragione
e' separata e' consequentem.te la despositione della legge. Per quest
accio provediamo alle fatiche, e' spese d'ambi le parti, et togliere
ogni questione e controuersia, d'antiche lite [...]

21

Si sopischa, ogni differenza e' s' Imponga fine alle medeme Liti =
Inuocato il nome di Christo, e questo hauendo sempre d' auanti ali
= occhij et in mente; Primieramente diciamo sententiamo e
pronunciamo, che l' arte delli Calegari si debba separare dall'
arte delli ontori, et esser diuisa, non ostanti qualsiuogli Capitoli =
decreti et ordini di l' una, e l' altra parte dicenti in contrario, et
tanto Capitoli decreti, et ordini, e sententie, che sono in fauore di
detti Calegari, che delli detti ontori dichiarando però e commandando
accio non nasca qualche frode, o' perdita di questa nostra
sentenza, a detti Calegari uogliamo, e dichiariamo Caso che li detti
ontori uolessero uender, più Caramente le loro pelli alli
Calegari più del giusto prezzo, e' fossero discordi, o nel comprare,
o' nel uendere o' nel negotiare, in qualch' altro modo, all' hora sia
lecito a detti Calegari da loro stessi Compire o' sia affaitare -
e' far Compire, et affaitare in questa Città solo le loro pelli
fuso di bottega di detti Callegari, le quali pelli così affaitate =
possino essi Calegari, solo da loro stessi ongerle Intendendo sempre
delle pelli o' sia pellami, cioè montonini e Cordouani le pelli
o' sia pellami Come sopra nominati, debbano riuedersi da Consoli di
detti Calegari, et ontori cioè uno per parte, se le dette pelli o' sia
pellami son bene affaitate et onti e ciò si debba fare e
decretare fra due giorni utili, e' Caso che detti due Consoli fussero
Concordi che le dette pelli o sia pellami sono buoni et ~~in~~ in
buon modo Come sopra Compiti et affaitati et onti all' hora
si sigillino dette pelli col sigillo Commune di dett' arti le quali

sigillate possino essi Calegari Lauorar dette pelli o sia pellami nelle Loro botteghe ma caso che detti due Consoli fussero dicordi all'hor si aggionga un terzo Console dell'arte d'affaitatori, o' sia Cordaneri li quali Riuniti decretino, e terminino detta Controuersia intendendo però = sempre che dette parti debbano stare al detto, e' dichiaratione di due di detti Consoli li quali se forse Intendessero che dette pelli o' pellami non fossero bene affaitati, et onti possino detti Consoli Concordi Come sopra tagliarle, e' trugiarle talmente che essi Calegari non possino = porezli in nessun Lauoro e Così Come sopra Lata e Letta In Genoua nel studio di detto Carlo Sfranchi dottor di Leggi l'anno dalla natiuità di Nro: Sig.re Mille quatro cento Cinquanta Correndo = l'Inditione duodecima seccondo il Corso di Genoua In Giorno di venerdì venti sei Giugno doppo vesperi pred.ti testimonij Giorgio Cicoro, e = Batta: de Zerbi Cittadini di Genoua a' ciò chiamati e' pregati = absenti però dette parti &c.

L'Atto estratto Come sopra dal fogliazzo de protocolli dell'Instrumenti Composti da me notaro infrascritto &c.

Cop.a ... Giouanni Caluo Notaro

1455 a' 14 Genaro

L'Ill.e et eccelso Sig.r Pietro de Campofregoso Dio gratia Duce di Genoua e' il mag.co Conseglio de S.ri Anziani del Commune di Genoua Congregato in pieno numero delli quali questi son li nomi

Christofaro de vinelli Notaro Priore — Fra.co Spinola q. Dom. — Paolo ...
Giorgio Bacciadonne Dottor di Leggi — Luchino Gentinara — Filippo ...
Batta: Lomellina — Luca Grotumino — Gregorio ...
22 Gregorio Pinello — Oberto Squarciafico — Gregorio ...

Hauendo sentito Giò: Rege Chauarino dà una parte è molti altri ontori esponenti à nome di tutta l'Arte essere una Certa sentenza fra l'arte dell'ontori, è l'Arte de Calegari La qual sentenza hanno fatto li eccellenti huomini Sig.r Carlo de Franchi Dottore Raphael de Murchio è Constantino de Marini alli hor dellegati dall'Ill.mo S.r Duce è dal mag.co Conseglio de S.ri Antiani del Commune di Genoua Scritta e publicata Giò: Calvo Notaro l'anno 1450 à 26: Giugno, La qual sentenza dissero che portasse legge fra l'arte dell'ontori, è Calegari è dichiarare quali sijno quelle cose che sian lecite ad operarsi dall'arte dell'ontori, è quello che sia lecito operarsi all'arte de Calegari, e con pari ragg.ne quanto sijno prohibite all'una è all'altra di dett'arti et in ultimo affermando, che quella sentenza è stata sino adesso bene osservata da tutte due dett'arti ma perche in quella sentenza, non pare che ci sia apporta nessuna pena à contrafacienti non senza ragg.ne nasce sospetti che da qui auanti non si osserui male, è l'arti istesse cadano di nuouo nelle prime contese, è risse, nelle quali tanto tempo sono state impieghate, è percio supplicanti all'osseruanza di quella sentenza ponerli quelle pene che mettano in uero terrore, à quelli che contrafaranno è cosi li mantengano in proposito stabile di conseruarla, e di osseruar quelle cose, che son state comandate e dichiarate, et hauendo dall'altra parte sentiti molti Calegari et hauendo inteso pienamente quello che hanno uoluto proponere, Consideratta la cosa e dilatatala qualche giorni finalmente in ogni ragg.ne e strada che meglio han potuto, han uoluto, è decretato esserle

posta pena ali Inoservanza della detta sentenza di fiorini dieci La qual pena hanno imposto a Contrafacienti in virtù di questo decreto. Attribuendo dichiarando, che qualonque che Contrafara a quella sentenza s'intenda esser Caduto e Casa nella pena di fiorini dieci ogni volta che si sapra che habbi Contrafatto. La terza parte della qual pena sia delli accusatore, l'altra terza sia di quell'arte Contro la quale fusse Contrafatto, La restante terza parte sia de Sri. Padri del Comune delli opera del porto è mole, i quali Sri. Padri s'intendano, è siino Magistrato, et Essecutori di detta sentenza, e delle pene e Contrafattioni a quella Con amplissima pottesta &c.

Cop.ta Giacomo de Bracelli Canc.re

1A68, a' 24 maggio

Li Spettabili et eccelenti huomini Nicolo de Grimaldi Ceba Priore, e Giacomo de franchi de viale e Pietro de Murchio tre delli quattro gia tempo da elletti, e Constituiti a riformare Corregere et emendare aggiongere, e Iminuire li Capitoli dell'artefici della Città di Genova Come dalla loro aotorità n'appare p. mano di me Notaro Infrascritto sentita la richiesta fattale p. parte dell'huomini o sia artefici dell'arte delli pittori, accioche le volessero Concedere due Capitoli Infrascritti, havendo esaminato, è discusso la Cosa fra loro hanno Delliberato, è riformando hanno Concesso alli huomini di detta arte et agionto a detti Capitoli, Come in appresso &c.

Delle parole Ingiuriose

E' prima che qualonque di dett'arte dira parole Inhoneste et ingiuriose a Consoli di quell'arte, li quali fossero e ptempo saranno mentre essi Consoli sederanno gli negotij et officij di dett'arte Cada in pena di soldi dieci sino in sessanta di Genoua ad arbitrio delli Consolj tante uolte quante Contrafaranno da scodersi subito da ogni Contrafaciente, et applicati sin d'hora, p la meta all'opera del porto e mole della quale siano obligati li Consoli render, et assignarne Conto alli Padri del Commune sotto pena di pagar il doppio, e l'altra meta a dett'arte &c.

Della quantita da pagarsi p aprir Bottega

Item che qualonque doppo che fosse uscito da Garzone di dett'arte, e uorra metter bottega, e seruirsi del Magisterio di dett'arte sia obligato prima di tutte le cose pagare a detti Consoli di dett'arte soldi uenticinque di Genoua, delli quali l'huomini di dett'arte ne possano disponere a' loro beneplacito Commandando che questi due Capitolj debbano hauer luoco et osseruarsi fra l'huomini di dett' arte sotto la pena Contenuta in quelli, et ogn'uno di quelli da scodersi, da quello che sara negligente o' sprezzera l'osseruarli sotto la pena applicata Come sopra &c.

Copia Gottardo della Stella Canc.

+ Giesu Indi 5 d'ottobre

Hanno pagato Bertolo Zenoglio et And.a de Semino Consoli dell'arte dell'
ontoria a Pellegro de Salvo uno de deputati sopra la riparatione della
scala di Pietre discendente in mare nella Contrata del Campo verso
ripa Lire sette soldi diecisette, e denari noue per la meta delle spese
fatte da detto Pelegro e Comp.o nella riparatione di detta scala, e cio in
osseruatione della deliberatione dell'officio de S.ri Padri del Commune
Et oltre hanno pagato Lire quattro soldi due per le spese fatte da detto
Pelegro, e' Compagno in far chiudere di muraglia la porta che e'
in detta scala due uolte in somma di Lire Vndeci soldi dieci noue,
e denari noue cioe ——————— £ 11.19.9 —

Cop.t Teramo de Castelcoollo Not.o

et in oltre hanno pagato per la scrittura sudetta, e' per far apportare
il Letto proceduto dall'aperire detta porta soldi quattordeci s 14

Il medemo Teramo Not.o

9 4

A voi Ill.mi et eccelso S.r Regio Governatore de Genovesi, et Magn.co =
Consiglio de S.ri Antiani dell'eccelso Commune di Genova si espone
dal devoto suddito, e servitore D. C. Antoniotto Recaccia di taglia;
qualmente esso gia sono molti anni che suole portare in questa Citta
pelli di Cordovani, e montuani di diversi Colori afaitate, e quasi
perfette per venderle e vendute alli Calegari di questa Citta come
ancora hanno soluto fare molti mercanti di questa Inclita Citta
liberamente e senza fastidio alcuno, ma li giorni passati sono
usciti fuori, li Consoli dell'arte dell'ontori di Genova contro esso
supplicante, et in fatto benche col Birro, dal quale fecero pigliare
detto Antoniotto gettatolo nella prigione della Scala del Palazzo con
asserito vigore d'una certa asserita licenza concessa, richamente
et indebitamente dal S.r Luogotenente, del spettabile S.r Vice Governatore
non citato ne convenuto, ne convinto esso Antoniotto et abenche
habbi dato sigorta di quietarsi alla raggione pero non ha potuto
esser liberato dalle carceri se prima non havesse deposto alcune
pelli appreso, a detto S.r Luogotenente, dal quale poscia e uscito un
asserito commando, contro esso supplicante che non dovesse vendere
dette pelli, e benche esso si sij appellato, alla V. S.ria pero fra tanto, s'e
astenuto da detta vendita ma detti Consoli non contenti dell'oppressioni
fatte contro esso supplicante di nuovo lo fecero pigliare e mettere
in prigione, ne ha potuto avanti esser rilasciato che prima non
habbi deposto tutte le dette pelli ma perche detti Consoli indebitam.te
pretendono haver raggione nelle cose sudette con pretesto d'un certo =
asserito capitolo concesso alla loro arte come si dice nel quale
pare che codeste pelli non possano vendersi se prima non

sono venute dali Consoli di dett'arte. ma perche tal decreto e stato 42
Concesso senza esame maturo per cio è stato dichiarato, che se si Conoscesse
che il detto statuto fosse dannoso alla Rep.ca che all'hora non valesse
che s'intendesse nullo. ma perche i Ill.mi e Mag.ci S.ri assai appertamente
è stato Conosciuto che tale statuto era dañoso alla Republica Come
la Cosa stessa il dimostra con piu argumenti. prohibendo prima il
Commercio, e la negotiatione sopra li quali si fonda questa Republica
perche non è verisimile, che li Mercadanti voglino sottoporersi Loro
e' le sue cose a' Giudicio di quelli che odiano che si vendano altre pelli
che le Loro, e' per cio nel fatto proprio seguirebbe Giudicio Catterico, et
ancora perche per indiretto, s'introdurebbe il monopolio, quale tanto
abborivono le Leggi et anco grandem.te dannoso alla raccolta di negotiare
et al Commercio che deve esser Libero. e' percio tal statuto non fu
ricevuto, ne osservato ma piu tosto tacitamente tolto, e mai è accaduto
caso, nel quale sia stato osservato, benche infinito sia il numero de
mercanti quali Continuamente hanno fatto Condurre pelli di tal sorte
in questa Citta e' le hanno vendute Liberamente e' senza fastidio,
e come facilmente farassi fede se fara di bisogno. ella perche si Come
alle S.rie vostre appartiene il fare Cosi ancora e' maggiorm.te appartiene
l'interpetrare, e' il togliere. e per cio supplica le S.rie V.re detto Antoniotto
che si degnino di dichiare che detto asserto statuto non ha havuto ne
deve haver Luogo, e che devono restituirsi a detto Antoniotto le sue
pelli, et esser obligati detti Consoli alla rifattione de Danni spese et
interessi patiti indebitam.te da esso Antoniotto ad instanza di detti
Consoli massimam.te atteso che dalla forma di detto asserto statuto nessuna
attione si da, e' nessuna giurisditione e meno l'essecutione a detti
Consoli Causa et occasione di dette pelli, e' Cosi le S.rie V.re provedere
Con ragione alla publica et alla privata indennita o' vero

prouederanno d'altro rimedio e se in le cose sudette opportuno, le quali Dio ottimo perpetuamente felicemente

Antonio Coriascho et
Agostino Magneri } Consoli dell'arte d'ortori

1511 a' 18 Giugno

Siano il giorno di venerdi prossimo a' venire alla mattina dinanzi all'Ill.mo S.r Gouernatore, et il mag.co Consiglio de S.ri Antiani del Commune di Genoua, ad instanza del supplicante altrimente

a' 20. Giugno

Batt.a montanaro messo ha riferito hauerlo dato personalmente hoggi a detti Consoli

1511 a' 30 Luglio

L'Ill.mo et eccelso Sig.r Fran.co de Roccaguarda Sig.r de Campedenier Regio Gouernatore de Genouesi et il Mag.co Consiglio de S.ri Antiani del Comm.e di Genoua congregato in numero sufficiente e legittimo sentito Antoniotto Gregcia che richiede restituirseli li pellami, pigliateli dall'ortori li quali benche di raggione deuono restituirsi, perche non se le sono potuti pigliare, pero perche si guastano e peggiorano, s'offerisce pronto a dare sigorta, donna, di acquietarsi alla legge, e pagar il giudicato, se sara conosciuto esso hauere contrafatto o che le pelli fossero in qualche cosa obligate, e visto che l'eccellenti huomini, Batt.a de Viualdi, e Lazaro Cattinari, due di essi mag.ri antiani li quali hanno cura di sentire le parti sopra le cose supplicate, e risposte non ancor hanno riferito che habbino trouato in questo, e che il detto S.r Batt.a essendo amalato non puo venir in breue al senato volendo adoperar quella prouisione nelle cose sudette che sia giusta

Con ogni raggione &c. Stanno decretato che si restituiscano dette pelli a detto Antoniotto, Portando pero esso sigorta Idonea di star alla raggione, e pagar il Giudicato, fil valore di detti pelami &c.

E il di ultimo del detto

Detto Antoniotto volendo, se li consegnino detti pelami, in osservatione del soprascritto, decreto, ha promesso di acquietarsi alla raggione, e pagar il Giudicato, sino al valore di detti pelami. Cioe sino in Lire Sessanta di Genova sotto &c. e Jesso Antonio de Gropallo q. Andrea &c. sotto &c. rennonciando &c.

1551 a 21 Agosto

L'Ill.mo et eccelso S. Fran.co de Roccafoarda S. de Campedenier Regio Gouernatore de Genovesi, et il mag.co Consiglio de S.ri Antiani del Commune di Genoua Congregato in pieno numero Intesa la supplica di detto Antoniotto Cercia, et sentito esso Con il suo procurat.re in voce, esso ancora supplicarsi decretarsi quelle Cose Contenute in detta supplica et annullarsi la sentenza fatta Contro di se dal sudetto Vice Duca, e Restituirsele detti pelami pigliatili da detti ontori e decretarsi esso hauerli potuto portare e vendere, et esserli lecito in auanti Condurre, in Genoua pelli, e Corij lauorati tinti e onti, e venderli, come si contiene nella sua sudetta supplica, all'incontro, sentiti Agostino de Sira et Ant.o q. Vaccharitia Consoli dell'arte dell'ontori, e Con essi Fra.co Clauarino loro procuratore et l'altri homini di detta arte opponenti alle cose sudette, e diccenti che dette pelli sono state pigliate di raggione a detto Antoniotto, anzi perse, p che Contro la forma de statuti di essi, e dell'arte, e Contro ogni debito, e Contro il Commodo, quelli si Conducono tali pelli, e Corij nella Citta di Genoua dalle Riuiere tinti, et onti, la qual Cosa ancora non solo non si deue fare ma ancora e molto dannosa alli Cittadini, alla publica

e' Commercij, e' Gabelle, e' però non si dover consentire in nessun modo alle cose supplicate, et altre raggioni, anco espresse, e' sentite di nuovo l'una, et l'altra parte a' ciò, e' sentita la relatione deli eccelenti Sri. Bartolameo Castiglione, e' Batta: Lomellino, e' Batta: Grimaldi e' Lazaro Cattinara, quattro di essi magci. Senatori, a' quali è delegato sentir le dette parti, e le raggioni di esse volendo provedere giustamte. alla publica utilità, et alle differenze delle parti, acciò che in l'avenire non s'interpetrino li statuti dell'arte dell'onctori, e calegari, dubiamente tanto l'huomini di detta arti, quanto quelli che conducono dette pelli e' corij, anzi ogn'uno vada con ordine sicuro sappendo tutto quello le sarà lecito, et acciò così si schivino le differenze, contese, e confusioni, & in ogni miglior modo, via, raggione, e' forma che meglio han potuto, e possono, & discutita la cosa con diligente essame, e visti li statuti sudetti, mostratelli, hanno decretato, et ordinato in questo modo cioè, che primieramte. la sentenza che si trova fatta dal d.o vicedoce in tempo prohibitoli da essi Illmo. Governatore e' magco. Conseglio, acciochè non procedesse in detta causa, alla prolatione della sentenza, sia nulla, e si stimi totalmte. di niun momento, Item che detti pellami siano restituiti gratia, a detto Antoniotto, e' che a detto Antoniotto, e' a qualsivoglia altro, sia lecito condurre in Genova da qualonque parti del mondo, qualonque corrami e' pelle onte, e' tinte, e' portarli in Genova, eccetto che dalli luoghi delle riviere di Genova, ò sia dalli luoghi di dette riviere non possino portarsi in Genova, detti corrami, e' pellami, onti e tinti in dette riviere o nelle ~~[...]~~ Podestarie di Genova sotto pena di perder detti corami e' pellami, restando fermi li capitoli, d'ambe le dette parti —

siale anco lecito ad'esso, e'aqualonque altro portare da qualonque
luoghi delle riviere in Genoua, Corami, e pelami affaitati; di più
per questa volta sola hanno decretato esser permesso per Gratia à detto
Antoniotto che li detti pelami, che le sono come si dice, stati presi
da detti ontori, e che come sopra e' stato decretato douerseli restituire
possa venderli, e contrattarli con qualsivoglia persona vorrà e disporre
di quelli seccondo le parrà per questa volta sola, come si e' detto di sopra
e' che le sudette cose così come sopra hanno statuito, e terminato
non ostante qualsisij cose in contrario Sotto

Cop.a Geronimo Logia Canc.re

Nel Nome del Sig.re Noi Gio: And.a Tota de Cormalto Dottor d'ambe leggi
Vicario Regio Ducale in Genoua Commissario, et delegato, dali Ill.e et
eccelso S. D. Ottauio de Campo fregoso Regio Gouernatore di Genoua
et ordinario Conseruatore de decreti, e' priuilegij del mag.co Senato della
Città di Genoua, Cognitore, e decisore d'una certa Causa, o'sia querela
dinanzi a noi data e proposta per Geronimo Auocio, e Fra.co Achame
ontori, et affaitatori, della Città di Sauona quali espongono hauer
portato sei salme di Corame et pelami onti, e tinti nel detto luogo
di Sauona al luogo di voltri, e quelli esserli stati presi ad'instanza
de consoli dell'arte deli ontori e cordaneri, di Genoua, in vigor d'una
certa licenza concessale dal Sp. vice Gouernatore di Genoua quale
intercettione, o'sia cattura non e' potuta farsi mentre l'esponenti
haueuano condotto detti pelami, e Corami al detto luogo di voltri
per condurli alle parti di Lombardia, e non ad'effetto di venderli in
detto luogo, ne in alcun luogo prohibito, e perciò ricercano che
se li rilascino, e' totalmente se li liberino accio che li possano

27

Condurre alle parti di Lombardia, Come haueuano Intentione quando sono partiti dal detto luogo di Sauona nel qual luogo, asserivano hauer Sodisfatto li Commercianti talmente che senz'alcuno Impedimento poteuano farli Condurre e Condurli tutti i luoghi del Commune di Genoua ad effetto di condurli nelle parti della Lombardia come volleuano fare non ostanti li sudetti decreti, e loro dispositioni, e Indi ne meno l'asserta Conseguita licenza la qual non ha luogo quando si Conducono, ò si portano li Corami, ò pellami, ad effetto di venderli in Genoua ò nelle tre podestarie, e perciò Riccercando, Con l'Instanza sopradetta rilasciarsi, e liberarsi, à loro detti pellami e Corami; et all'Incontro = dicendo Pantaleo d'arquata Daniele Saluago di Voltaggio, Giò: Cassinello e Giò: Ang.º d'Argiono, Consoli dell'arte de sartori et Cordouaneri di Genoua dicenti, che detti Corami, e pellami Lecitamente si ponno prendere da loro, ò sia a loro Instanza in osseruatione della sudetta licenza a loro Concessa, e quelli come persi applicarsi à loro attenta la dispositione di detti decreti, de quali In detta licenza quali dinanzi a noi insieme con detta licenza e relatione del messo fatta dal Birro dell'esecutione della stessa l'essibiscono, quali Cose Considerate Certo essere che dalla forma di detti decreti non Constando, che detti Sauonesi volessero Condurre ò far Condurre detti Corami, e pellami alle parti di Lombardia, però doppo che li hanno Condotti nel luogo di Voltri, nel quale non hanno potuto Condurli ne portarli attenta la prohibitione della quale sù atti restono persi, e Consequenza applicati ad essi forma Giusta di detti decreti, e Richiedendo douer dichiararsi Così, e che la detta essecutione dalle Cose de done fu Impedita da detti Sauonesi et altri di Voltri tanto Maschi quanto femine Con armi è stato Richiesto

da' noi douersi procedere Contro quelli e' Castigare Li Colpeuoli et attenta

La dispositione fatta in detto Luogo di uoltri da detto Birro di detre pelli

appreso Gregorio pissorno habitante in detto Luogo di uoltri e' stato =

richiesto douersi Comandare a' detto Gregorio, che restituisca e' rilasci

a detti Consoli, o' uero Contro esso, e' qualonque altri appreso de quali fussero

trouati detti Corami, e' pellami richiedono Concedersi a' Loro Licenza

di prenderli, e disponerne Conforme La dispositione de Capitoli e decreti

dell'arte de Cordaneri di Genoua, ~~finalmente~~ sentito Giorgio Birro ducale

et essecutore publico e' Li altri suoi Compagni che erano Con esso in

tempo di detta sua essecutione che dicono che detta essecutione non e

potuta essequirsi Conforme Li Commandi, e La Licenza La uiolenza fattale

Come sopra, et hauer deposto Li detti Corami, e' pellami Con tutte Le sue

forse non ostante La detta uiolenza appreso detto Gregorio e' uiste

altre testificationi di ambi in atti della nostra Curia et in particolarmente

che in detto Luogo di uoltri si suole et in Commune seruirsi di Corami

Sauonesi, e diligentemente uisti e Considerati li Capitoli e' priuilegii

di dett'Arti, e' uista La Licenza Concessa dal Sr. uice Gouernatore a

detti Consoli e' sentiti tutti di quello uoleuano dire e' sentiti ancora

detti Sauonesi e' con essi Nicolo Graffigna Notaro e' tutto quello che

hanno uoluto dire et Instanti Come sopra hauuto sopra tutto maturo

e diligente essame &

Inuocato il Nome di Christo &

Diciamo pronunciamo, e dichiariamo che detti Corami e' pellami

Lecitamente si sono potuti prendere da detti Consoli ostati a' Loro Instanza

e' quelli douersi rilasciare e Consignare a' detti Consoli Come persi et

applicati Giusta La forma de Capitoli e de decreti di detta arte

ostanti Le Cose opposte e' Così Come sopra &

Latasi In Genoua nel palatio Ducale l'anno della Natiuita del Sig.re
mille Cinquecento Sedeci Correndo l'Inditione terza seccondo il Corso di
Genoua Giorno di venerdi undeci aprile alla matina presenti instanti
e richiedenti detti Consoli di detto Arte Consentienti alle Cose sudette et
assenti Geronimo d'Auoccio e ~~Fra.co Athame~~ Sauonesi ontori et affaitatori
Comparenti Detti huomini di Sauona pero amoniti Come appare dall'atti
et ancora pres.ti testimonij ~~Pietro~~ Fra.co de Sarma q. Paolo et Torino
Chiauarino q. Tomaso testimonij alle sudette cose chiamati e pregati

1516 a' 8: Maggio

e stato estratto Come sopra

Cop.t Guido de Prato Not.o e Scriuano di d.e [illegible]

E stata Concessa licenza per il sud.o S.r Viccario a detti Consoli di detta Arte
di potere far pigliare et arrestare da qualsiuoglij messi e serventi del
Commune di Genoua Li Corami, e pellami Condotti dal luogo di Sauona
al luogo di voltri e riposti in Casa et appresso di Gregorio Rissurno
da detto o di qualsiuoglij altro luogo doue li detti pellami e Corami fussero
stati ritrouati e di essi disponere Come vorranno detti Consoli Come
cosi Caduti ad essi se vi sono e se non vi sono far pigliar le
pegni a detto Gregorio depositario Come sopra quanto per il loro valore
e respettiuamente le spese e soldi di Genoua quanto rispetto a detto
Gregorio solo e Cio in osseruatione dell'ordinatione e dichiaratione
hoggi fatta dal pred.o S. Viccario dichiarato dall'Ill.e et Eccelso Sig.
Regio Gouernatore scritta di mano di me Notaro infrascritto Come
da quella appare &

Saluo &c.

Cop.t Lo stesso Notaro

Biblioteca Civica

Di non pigliar alcun Garzone ne scriversi alla detta Arte come
si Contiene in detto Capitolo

A voi Ill.me et eccelso Sig. Regio Governatore de Genovesi et al mag.co Conseglio
de SS.ri Anziani dell'eccelso Commune di Genova esponzono li Consoli dell'
arte dell'ontori della Citta di Genova che da pochi anni in qua l'Arte
de detti ontori e' Cresciuta Grandissimam.te di maniera che quelli che
reggono le Bottege non possano quasi piu Governarsi Loro, e' Sue
Famiglie e' cio accade per il troppo numero de Garzoni che si tengono
da Maestri per imparar dett'arte, et essercitarla dal qual ne nasce che
la Citta s'empie d'Agresti e' villani la moltitudine de quali come s'e
Conosciuto da molte esperienze e' Grandem.te Dannosa alla Citta perche
vengono Certi Con costumi silvestri, e' quasi barbari ne facilmente
si ponno domare e' perche per li Capitoli di dett'arte e' Lecito alli
Maestri della medema tenere o sia pigliare due Garzoni accio che servano
alla stessa arte solo sei anni del tempo e' tanto poco Considerato
il gran numero de maestri che troppi Continuam.te s'impiegano a dett'Arte
e' fra detto tempo non Cosi imparano la dett'arte che basti bene
essercitarla e' far li ministerij della stessa dal quale ne segue che servono
male non senza grave danno publico, e' da tanta turba de Garzoni
ne seguono mille mali, Incomodi, e' Danni, e' percio Con Commune Conseglio
di tutta l'arte ricorriamo alle SS.rie vostre humilm.te pregandole accio si
degnino Concedere a dett'arte cio che si dira di sotto

Prima che nessun maestro di dett'arte da qui avanti possa Condurre
e' pigliare piu d'un Garzone ne possa prenderne altro se non finiti Anni
sette ne sia Lecito a qualonque maestro Condurre qualsivoglia Garzone
solo accio serva anni otto ne sia Lecito a Garzoni doppo che haveranno
servito il tempo del suo accordo appir bottega, ne essercitar l'arte
per maestro se prima non haveran servito due anni in detto [illegible]

99

eccetto, se qualchuno pigliasse in moglie qualche figlia di qualche Maestro di dett'arte, nel qual caso sia lecito adetto tale essercitar dett'arte subito finiti detti anni otto

Item che ogn'uno di dett'arte et hora et in avanti sia obligato far scrivere l'Instrumenti de Garzoni da pigliarsi ad imparar la dett'arte dal Notaro da elegersi da dett'arte acciò che in questo modo si possa venire in cognitione de contrafacienti, sotto pena di fiorini quattro da scodersi dal maestro di quel Garzone per li Consoli di dett'arte quali hora sono e per tempo saranno, Dongue le cose che sopra sono state esposte da Consoli di dett'arte e poi supplicemente dimandate tendono a lor giudicio all'utile della Republica, et a gran comodo et utile dell'arte sudetta, e per ciò quanto possono humilmente supplicano le S.rie vostre acciò se degnino concederle alla dett'arte con impositione ancora d'alcuna altra pena oltre la soprascritta che appartiene all'Instrom.ti de Garzoni da scodersi irremissibilmente da contrafacienti come meglio parrà a vostre S.rie alle quali umilmente loro e dett'arte raccomandano, eli quali longamente l'altissimo conservi felice

† 1518 a 20: Decembre

L'Ill.mo et eccelso S. ottavio Fregoso regio Governatore di Genova et il mag.co Conseglio de S.ri Antiani dell'eccelso Commune di Genova in legitimo congregati letta dinanzi a loro la supplica sopra scritta et essaminate da loro tutte le parti di quella pensando che la domanda di Gregorio Coverchio, e Tomaso Carrascho Consoli, et ancora di Giovanni de Cecho q. Bartolameo, et Ant.o Carascho q. Bartolameo sindichi di dett'arte a nome della stessa, che tenda più tosto a comodo publico, che a qualche suo pregiudicio e

Hanno Statuito, e decretato come nella sentenza della stessa supplica 53
e secondo la loro domanda, et in tutto e p(er) tutto come si contiene in
essa esclusi pero da tutte le cose sopradette li Cittadini di Genoua quali
restino soggetti alli Capitoli di detta arte commandando l'osservanza di
tutte le cose sopradette sotto pena di scuti venticinque da scodersi
irremisibilm.te da contrafacienti da detti Consoli, e loro successori et applicarsi
giusta l'ordine di detta arte, e quanto appartiene all'Instrum.to de fanciulli
sotto la pena dichiarata nell'ultimo articolo di detta supplica. Sec.
Cop.ta Nicolo de Crispale Cancell.re

A Voi Ill.e Sig. Sig.re Antoniotto Adorno Duce di Genoua, et al mag.co Consiglio =
de Sig.i Antiani della Citta di Genoua humilmente s'espone p(er) parte del
Sindico dell'arte dell'ontori della Citta di Genoua qualm.te dell'anno 1511 il
mag.co Senato ha fatto solenne decreto, In vigor del quale e stato ordinato,
che li pellami e Corij afaitati et altri Corij e pellami onti, e tinti
possano da qualsivoglia parte del mondo condursi alla Citta di Genoua eccetto
li Corij e pellami onti e tinti nelle Riviere sono prohibiti condursi
nella Citta di Genoua, e tre potestarie sotto pena di perder detti Corij
e pellami, e questo decreto e stato fatto in contraditorio Giudicio p(er)
il ben publico di tutta la Citta poiche li Corij e pellami onti e tinti
nelle riviere si conducono nella Citta e tre potestarie nascostamente
e senza pagare li Comerciarij et altre Gabelle, o sia driti della Citta, e
si vendono nascostam.te senza esser veduti da Consoli di detta arte se sono
buoni o cattivi la qual cosa e di Grandissimo danno di tutta la Citta
le altre cose pero le quali posson condursi dalle Riviere pagano li
Commercij e driti, e Gabelle la qual cosa e d'utile alla Republica Mane
che se detti Corrami, o pellami onti e tinti nelle Riviere possono =
condursi nella Citta, e tre potestarie, senza dubbio tutta l'arte dell=
80

Ontori sarebbe sforsata partirsi dalla Citta di Genoua quale sono più di seicento persone, et andare a far dett'arte nelle Riuiere doue con minor spesa potessero uiuere e' trauagliare il che sarebbe di Grandissimo danno, di tutta la Citta tanto rispetto alle Gabelle di detti pellami, e' Corami, et aconcie quanto d'altre qualsiuoglij Gabelle, e charichi che sopportano, e' pagano li Cittadini di Genoua Come e' noto. e' stato poi dell'anno 1514 fatto un altro decreto per il quale e' stato prohibito potersi Condurre pellami, e Corij afaitati solo nella Citta di Genoua e' nelle tre potestarie. poi l'anno predetto a' 13 marzo e stato dal mag.co Senato, ad Instanza ueram.te de Calegari fatto un altro decreto che li pellami afaitati si potessero Condurre a' Genoua non ostante l'altro primo decreto fatto l'anno 1514 e fu mosso il mag.co senato da una raggione perche dissero che li Calegari uendeuano le scarpe il doppio piu che erano soliti far prima e' che nella Citta non erano ne Corij ne pellami afaitati e da questa ragg.ne e' stato riuocato detto decreto fatto l'anno 1514, di qui e seguito che hauendo essi Consoli fatto pigliare certa quantita di pellami Compri nella Citta da Pelegro d'oneto Calegaro onti e' tinti nella riuiera in essecutione di detto decreto fatto sin l'anno 1511 in uigor del quale detti pellami son persi detti Pelegro et altri Calegari hanno hauuto ricorso alla S.ria nostra Serenissima et hanno persuaso al stesso che in uigor del decreto fatto l'anno predetto a' 13 Marzo sij ancora Riuocato il decreto fatto l'anno 1511 del quale sopra, benche questo non sia uero, ansi totalm.te nessuna mentione ne stata fatta in detto decreto reuocatorio del detto decreto dell'anno 1511 ma solo e' stata fatta mentione del decreto fatto l'anno 1514 quale e' stato espressamente Reuocato del decreto pero fatto l'anno 1511 in uigor del quale sono stati presi detti

detti pellami non è stata fatta mentione alcuna in detto decreto pero 59
il sudetto S. vicedüce subito ha ordinato che se debbano restituir detti pellami
et in Continente ha Concesso licenza per essecutione di detta sua asserta
ordinatione non ostante che ancora non fusse cominciato il tempo dato
ad appellarsi perche quello non corre se non dal tempo della scienza della sentenza
fatta, e non ostante ancora l'appellatione interposta non ha voluto restarsi
da detta essecutione come consta dall'atti quali son stati presentati dinanzi
alla Sig.ria nostra insieme con l'appellatione da loro interposta, e benche ~~si~~
sia certo che detto decreto ~~fatto dell'anno~~ 1511 non sia revocato da detto
decreto fatto l'anno sudetto come consta dalla vista di detto decreto, e si
dichiarerà se Dio vorrà dalle Sig.rie nostre caso che bisogni pero per ben publico
essi Sindici notificano alle Sig.rie nostre che la causa espressa in detto decreto
fatto l'anno sudetto per la quale è stato rivocato fatto l'anno 1514 perche
li pellami affaitati non potessero condursi nella Città di Genoua che per cio
li sotulari si vendessero il doppio piu che sia solito, perche cio non è proceduto
da detta causa, ma perche detti calegari per loro beneficio volevano far cosi
et allegavano la detta causa non vera acciòche si rivocasse detto
decreto come è stato fatto e che cio sia vero lo ponno conoscer le Sig.rie
loro perche doppo fatto detto decreto li detti calegari hanno venduto come
ancor hora vendono li sotulari piu che non li vendevano avanti
fatto detto decreto, ma le Sig.rie nostre vogliono che li sotulari si vendano
à minor prezzo e che vengano ottimi statuiscano per publico decreto cio
che in tutte le Città d'Italia si fa cioè che essi Ontori possano essercitar
l'arte de calegari, e pigliar maestri e lavoranti tanto nella Città di
Genoua quanto fuori per essercitio di dett'arte e sotto questa forma
essi potranno far lavorare e consumare li loro corij e pellami
onti da loro, e tinti, perche altrimente essi non ponno vender detti
corij e pellami onti, e tinti se non alli stessi calegari e sotto à quel

forma La Citta abondera piu di sotularij e migliori che non si fa
adesso e sotto questa forma mancheranno di pretio et ogn'uno
Cerchera di far Lavori migliori acciache essi sotularij meglio possano
vendersi, e questa e La miglior ragg.ne Acciache La Citta abondi di sotularij
e che manchino di prezzo, che quella sopra La quale si e fondato il
mag.co Senato l'anno sudetto che possano Condursi Li Corij e pellami
affaitati nella Citta e che per questa raggione Li sotulari mancheranno
nel prezzo perche L'esperienza La quale e maestra delle Cose ha
mostrato L'opposto perche quelli non hanno Calato nel prezzo anzi
sono accresciuti. Per questo Li Consoli notificano tutte Le cose
sopradette alle vostre S.rie accio che il bene e utilita publica possino
Le dette S.rie vostre provedere di rimedio opportuno a tutti e qualonque
Cittadini e Cosi a Stessi ortori Come sperano che Le S.rie V.re faranno
alle quali humilm.te si raccomandano &c.

A voi Ill.e et eccelso sig.r Duce di Genova e Mag.co Conseglio de
S.ri Antiani dell'eccelso Commune di Genova riverentem.te si
presenta Pelegro de Aneto Calzaro per occasione d'una asserita supp.ca
deposta quest'anno a 15 marzo da pretesi sindichi e Consoli dell'
Arte dell'ortori di Genova alle quali ragion di brevita si habbia
relatione senza alcun prejudiciale Consenso &c.

Rispondendo et opponendo dice che detti pretesi sindici, e Consoli
hanno prodotto una Longa e fastidiosa scrittura La quale
e senza alcun fondam.to di Giustitia et honesta et e notoriamente
nulla et ingiusta, et si ha da avvertire che in essa non
si narra La verita, ma si esprime La falsita (Con pace sia detto)

& Colorire se potessero e particolarm.te p che detti Supplicanti non sono = amatori della publica utilita Come vanam.te dipingono ma hanno posto ogni studio, e storzo p la sua privata utilita et in danno altrui non Curando il publico basta che Giustam.te o ingiustamente guadagni = Imperoche e' Certo che se stessi Calegari Comprano li Corij a' piu Caro prezzo che prima si soleua da detti ontori e che non possano in altro luogo Comprarne quello che e' di bisogno acciocche possano uiuere del suo essercitio bisogna che li uendano a' piu Caro prezzo e detti ontori non hauuto rispetto alla giustitia ne honesta hanno = Conspirato a' uicenda p uender li Corij a' piu caro prezzo e da Cio ne seguito che e' stato Cresciuto il prezzo de sottulari — Seccondo p che Cio si mostra dall'effetto e dall'esperienza quale e' maestra delle Cose, p che detti ontori quali niente o poco haueuano ne beni da poco tempo in qua sono stati ricchissimi il che non accade in essi Calegari e p cio si suole dire che l'argum.to dall'effetto e' buono = Terzo p che accio detti ontori guadagnino piu benche ingiustamente accommodano solo li Corij montanini quali uogliono uendere Come li Cordouani e li Corij Cordouani quali sono ottimi come a' tutti e' noto e se si stasse alla loro discretione non potrebbero hauersi nella Citta Quarto p che essi calegari dalla riuiera hanno costumato d'hauer li pellami Celesti p far li sottularij alle Donne che dall'hor in qua non si ponno piu hauere p che li detti ontori si sono conuenuti Con quelli che li fanno in riuiera e li hanno Comprati prima mano e Come si dice uolgarmente li appaltarono Commettendo il monopoglio prohibito da ogni legge da che ne segue che essi Callegari non ponno Comprare detti pellami se non da essi

ortori, e à quel prezzo che à loro piace — Quinto perche benche sia stato fatto detto decreto l'anno predetto sotto li 13 marzo pero dall'hora in qua (la Peste, che Dio ci guardi) dalla quale la Citta con le riviere molto fu tormentata non son stati condotti pellami alla Citta ne lavorati, come si sarebbe fatto, se le dette cose non fussero intervenute, e di piu detti di riviera, li quali portano li Corij da vender nella pred.ta Citta non hanno ardito = portarli, perche non ostante detto decreto detti ortori furono di tanta audacia, e temerita che hanno pigliato li Corij et hanno turbato tutte le cose, come ancor hora è stato comprovato con l'esperienza nelli Corij del stesso Selezzo, e li stessi ortori si fanno superiori alle S.rie vostre e non ostante detto decreto che parla chiaro et non e stato fatto ad altro fine col Proclama susseguito in vigor di quello e pure non vogliono, tanto sono prosuntuosi, che s'osservi ne anche che il S. Vicedoce l'osservi, o facci osservare — e vana, e ridicolosa l'asserita appellatione, la quale si dice esser interposta, perche dalla legge e decreto non si puo appellare

Sesto il detto decreto non le stato fatto ad instantia de Callegari ma per bene = publico et di moto proprio del mag.co Senato, et e stato derogato all'asserito decreto fatto avanti sotto l'anno 1514 et all'altri contrarij non ostanti, e qual decreto non potrebbe parlar piu chiaramente di quello che parla quale esibisce da leggersi alle S.rie vostre accioche si conoscha chi di loro dica la verita, o la bugia

Settimo vana e' redicola e' l'aperta dimanda di detti ortori, che essi possano fare in Genoua l'arte de Calegari, perche le Ecc.ze Vostre possono conoscere da qual pensiero siano Condotti perche se hauessero l'una e' l'altra arte nelle mani malamente si sarebbe prouisto et all'utile publico et al priuato perche se loro l'essercitassero prenderebbero auaritia e' tirannide e' si farebbero patroni se non potessero hauer d'altronde li Corij e Sottolari ne e' prohibito che in questa Citta siano qualsiuogl'arti, che le merci non possano portarsi da' venderci, alla pres.te Citta che se essi ortori sono così amatori dell'utilita publica come si vantano e' bene che si facci decreto che tutti tanto riueraschi quanto quelli che vogliono essercitare l'arte dell'ortori nella pres.te Citta la possino essercitare et in questo modo la Citta s'accresce e' sara abbondanda di Corami. oppone dongue ogni e' qualonque eccetioni resultanti dalle cose sudette et li' Cautella nega le cose dette come si dicono &c e' si Riserua la facolta di risponder piu ampiamente e' potesta che non Intende pregiudicare all'altre sue raggioni. e' perche non Conuiene alla raggione et honesta che sotto fede publica e' di detto decreto esso Pelegro sij trattato in questo modo. Percio piaccia alle Ecc.ze Vostre attente masime le sudette cose Commandare che senz'altra raggione o' sia dillatione detti Coij di Catto e' nullamente et ingiustam.te presi se li Ristituiscano: Stiano sane le S.rie Loro le quali l'Onnipotente accresca, e' Conserui &c

✝ 1526 a' 10 Aprile

L'Ill.mo et Eccelso Sig.r Antoniotto Adorno Duce de Genovesi et il mag.co Conseglio de S.ri Antiani del Commune di Genova in sufficiente e legitimo numero Congregato: mentre li Giorni passati havessero letto la supplica, e risposta soprascritte e sopra quelle havessero sentito le parti nominate in quelle et li Consoli et altri Comparenti p.esse arti de ortori e Callegari e poi fusse piaciuto alla Ecc.a prelibata elleggere in auditori tal materia meglio intenderla li Eccellenti huomini Gio. Cattaneo e Nicolo Morando q. Steffano due del mag.co Grado senatorio e poi havessero a' riferire alle Sig.rie Loro cio che havessero trovato et hoggi sentita a bocca la loro relatione finalmente la cosa fra loro hoggi esaminata: hadesso decretano ordinano e commandano che se le restituiscano da detti ortori detti pellami a detto Pelegro Aoneto o sia a detti Callegari levata ogni eccettione e contradittione e cio accio colui il quale ha portato alla citta li pellami che si dica e cio sotto la fede publica pretendendo esserli lecito senza pena poterli condurre in virtu di decreto fatto l'anno prossimo passato a' 13 marzo paia esser stato ingañato, e che in vigor di detto decretó fatto l'anno 1510 si siano potuti prendere non ostante che il detto Viceduce poscia habbia ordinato altrimente e pero non ostanti queste cose volendo, et intendendo provedere alla publica indennita, et utilita fidatisi nella prudenza delli Sp. S.ri Baldassare adorno e Compagni quali hora fanno l' Officio de Censori a quali ordinano e commandano che vedano detto decreto de 1511 e l'altro fatto dell'anno 1514 Item altro fatto l'anno prossimo passato a' 13 marzo de quali si fa mentione nelle soprascritte supplica e risposta che discusse, et esaminate bene tutte le cose che sono in

detti decreti poi lo riferiscano a' essi Ill.mi Duce e mag.co Senato se detto decreto fatto l'anno 1511 debba hauer luogo o no e cio che le sara parso di fare et ordinare con le loro prudenze circha alle cose sudette massime per publica utilità &c.

† 1526 a 23: aprile

L'Ill.mo et eccelso S. Antoniotto adorno Duce de Genouesi et il mag.co Conseglio de S.ri Antiani del commune di Genova congregati in sufficiente e legitimo numero sentiti hoggi l'eccellenza h.uomini Nicolo negrone priore Baldassare Adorno q. Batta. Gio. Batta. Lomellino q. Tobia e Bertolameo Sofia Censori alli quali li giorni andati in virtu del soprascritto decreto e stato ordinato e commandato che uedano li decreti de quali sopra fatti l'anni 1511. 1514 e l'anno passato a 13 marzo et essi diligentemente essaminati, e discussi accioche poi hauessero da riferire a' detti Ill.mi Duce e mag.co Senato se il detto decreto fatto dell'anno 1511 debba hauer luogo o no, e cio che le sara parso con loro prudenza da farsi et ordinarsi circha le cose sudette massime per publico utile e come da esso soprascritto decreto appare dicenti in osseruatione del loro officio hauere = considerato et essaminato maturamente et accuratamente li detti decreti, et ogn'uno di essi massime per beneficio publico, et = primieramente riferire alle sue S.rie per decreto fatto dell'anno = passato a di 13 marzo non essere ne douersi intendere riuocato il decreto fatto dell'anno 1511 ma solamente esser riuocato il decreto sudetto de 1514 ansi restare detto decreto de 1511 in sua forza et osseruanza, et ad essi ontori per gratia speciale mantenersi il secondo e come in quello si contiene ma accio in ogni

34

parte resti proivisto all'utile publico si decreti et ordini dalle S.ie Loro che sempre quando fosse fatta querela al mag.co Senato che in tempo fosse dal detto officio de Censori che l'huomini di dett' arte d'orteri non si passano bene circha le cose spettanti alla lor arte massime in vendere corrami e pellami a' eccessivo prezzo et in non tenere di essi la Citta abbondante anzi quelli in parte fuori di quella mandano all'hora esso mag.co Senato sopracio adoperi quella provisione secondo e come parra alle prudenze delle Loro S.rie il provedersele non ostante in niente esso decreto de 1511 esaminata la cosa con matturo essame imitandola commemoratione e relatione sudetta di essi S.ri Censori dicono decretano ordinano e commandano in tutto et tutto come sopra e stato riferito e accordato da' essi sopradetti Censori non ostanti qualsivogli cose contrarie &c.

Le cose soprascritte sono state ottenute in tempo del Consolato di Gregorio de Corlascha e Nicolo de Muzij Consoli di dett' arte et essi anco comparendo Fra.co Clauarino Procuratore

Cop.a Cum Fran.co Botterggo Can.re

✝ 1526 a' 9 Giugno

Per parte del M.co Vicario Ducale di Genoua Conseruatore et essecutore di detti decreti del Mag.co Senato ecc Si fa intendere a' ogni persona Come gl'Ill.mi Sig.ri Duce e mag.co Senato l'anno pred.to a' 23 Aprile, a relattione delli S.ri all'hora Mestrali e' stato ordinato che uno decreto fatto l'anno de 1511 in fauore dell'arte dell'ontori si debba osseruare e' mantenere cosi come in li atti del Cancelliere sufrascritto appare il tenor del quale decreto di dett'anno de 1511 in effetto e questo quanto ad utile di dett'arte cioe che non si possano da alcun luogo delle Riuiere condurre ne far condurre in Genoua ne in le Podestarie corami e' pellami onti, e' tinti in dette Riparie sotto pena di perdere detti corami, e pellami et in tutto e' per tutto come in detto decreto si contiene al quale si habbi relatione. Però onde la osseruanza di quello ad ogn'uno si fa intendere sotto la pena predetta per chi uenisse a' contrafare et accio di detto decreto per alcun tempo persona alcuna possa pretendere ignoranza e' questo si fa di instanza e richiesta di dett'arte d'ontori o' sia delli consoli di essa per suo interesse

✝ a' 12 Giugno

Antonio Panesi Cintraco Publico ha riferito hauer proclamato nella Citta ne luoghi soliti e' consueti In tutto come sopra

Giouanni Carcamulio dottor d'ambe Leggi uicario Ducale in Genoua Conseruatore et essecutore de decreti del mag.co Senato dell'eccel.mo Commune di Genoua a' uoi spettabili Podesta di Recho e Rapallo et al Sp. A. Viccario di Chiauari richiediamo a' uoi et a' qual. di uoi in sussidio di legge, che la sufrascritta Grida nelli luoghi

Giurisdittione nostra Luoghi Soliti e Consueti a notitia di tutti si facci publicare come è stato publicato qui auisandoci poi nel Calce della pres.te di detta publicatione per mano del notaro della nostra Curia come si suole da Genoua nel Palazzo Ducale a 20 Giugno 1526

1526 a 9 Giugno

Per parte del mag.co Ducale Vicario in Genoua si estenda

1526 in Giorno di Sabbato 23: Giugno

Sono state presentate le sopradette Lettere al mag.co viccario di Chiauari da Batta. de magnerri il quale le ha riuerentemente amesse così et in quanto & et ha commandato che si faccia la detta Grida in tutto e per tutto come in quella si contiene

Cop.a Ludouico Torre Not.o

1526 in Giorno di Sabbato 23: Giugno

Bernardo de Sang.to cintraco publico del Commune e Curia di Chiauari ha riferito hoggi hauer publicato il soprascritto proclama e lettera et hauer gridato per il borgo di Chiauari nelli Luoghi debiti e consueti in tutto, e per tutto come si contiene nelle soprascritte Lettere

1526 a 23 Giugno

Sono state presentate le soprascritte Lettere all'egregio S. Luogotenēte di Rapallo per Batta. de magnerri il quale le ha riuerentemente amesse così et in quanto & et ha commandato farsi detta Grida come in quelle si contiene, Cop.a Nicolò de Deferega Not.o

a 23: Giugno

Gregorio Canzialanza messo e Cintraco publico del Commune e Curia di Rapallo ha riferito hauer hoggi palesem.te e publicam.te gridato e proclamato per il Borgo di Rapallo nelli Luoghi douuti e soliti La soprascritta grida in tutto e p. tutto Come sopra si Contiene

Cop.a il med.o Nicolo de Valerga Not.o

Giouanni Carcamulio Dottor d'ambe Leggi Vicario Ducale in Genoua Conseruatore et essecutore de decreti del mag.co Senato dell'eccelso Com.ne di Genoua a uoi Sig. Podesta del Luogho di Tabia ricerchiamo in sussidio di Legge che si facci la soprascritta Grida nel Luogho e giurisditione uostra a notitia publica di tutti Come e stato publicato qui auisandoci poi nel Calce della pres.te d'essa publicatione p mano del notaro della Curia uostra Come e di Costume. da Genoua nel Palazzo Ducale a 20 Magg. 1526

1526 a 9 Giugno

Per parte del mag.co Vicario Ducale in Genoua si estenda

1526 a p.mo Luglio in Tabia

E stato publicato e dichiarato il dietro scritto Decreto nella piazza del mercato di Tabia p Nicolo Oddo messo publico et essecutore del Commune e Curia di Tabia Legente io Germano soprascritto di Commandamento del Sp.le Sig. Geronimo Cepeda Luogo tenente del mag.co S. Podesta di Tabia in osseruatione della Commissione del predetto S. Vicario Ducale di Genoua in tutto e p. tutto Come si Contiene e Legge in detto decreto — e cio ad instanza di Batta. de Magnerri di Genoua portatore delle Cose sudette e Cio ricerca

Cop.a Antonio Rolando Not.o

e stato estratto Come sopra

Cop.a Fran.co Rotingo Canc.re

Giesù 1526 a' 12 Giugno

Per parte del Mag.co messer Baldassar Adorno viceduce della Città di Genova e Conservator dell'arti e de Capitoli – ora si da publico Commandamento a tutti gl'huomini dell'arte d'Intori di Genova quali sono e si trovano al presente nelle Riviere Cioe dentro il distretto di Genova nelli quali luoghi esercitano dett'arte dell'Intori debbano dentro di mesi tre prossimi che sono a venire incominciando il giorno della publicatione di essa debbano essersi transferiti e venuti ad habitare e fare – a dett'arte nella Città di Genova Con li loro artificij et arnesi per la dett'arte e questo sotto pena di privatione di quella Così di loro Come delli suoi discendenti: e se delle predette Cose nessuno si sente agravato Compaia dinandi al sud.o messer viceduce a' farli intendere del suo gravame – e queste cose che commanda il predetto messer lo viceduce ad instanza e richiesta della dett'arte o' sia delli Consoli di quella per interesse di dett'arte

e stato estratto Come sopra

Cop.a Vincenzo Borzo Not.o

1526 a' 23 Giugno

E stato presentato il soprascritto proclama da Batt.a de magnerri Cintraco di Chiavari esso l'ha amesso Così et in quanto et ha Commandato si facci in tutto Come in quello si contiene

Cop.a Ludovico Torre Not.o

1526 Giorno di sabbato 23 Giugno alla matina

Barnaba di Sant.o Cintraco publico del Commune e Curia di Chiavari ha riferto haver hoggi gridato il soprascritto proclama e lettere et haverlo publicato nel borgho di Chiavari nelli luoghi soliti e consueti in tutto e' per tutto Come nella soprascritta lettera si Contiene

1526 a 23 Giugno

È stata presentata la di contro Grida p. Batta. Bo.co de magnerri all'egregio sig. Luogo-Tenente di Capallo quale ha ameßo Così et in quanto & et ha commandato che si facci in tutto e p. tutto come in essi si contiene

Cos.a Nicolò Deterga Not.

1526 a 23 Giugno

Gregorio Campiolanda meßo e cintraco publico della Curia e Commune di Rapallo ha riferito hauer hoggi publicato le sudette Grida e lettere p. il Borgho di Rapallo ne luoghi soliti e consueti in tutto come nelle sudette lettere si contiene e

Il med.o Nicolò Deterga Not.

Decreto della separatione dell'arte dell'ontori da quella de Cordaneri Giesu 1539 in Giorno di Giovedì 20 Ottobre al doppo pranzo nella Camera del Spettato Commune di Genova

Il Spettato ufficio dell'Ill.mi Padri del Commune di Genova i nomi de quali sono questi Leone de mar.to marocolo Agostino Com. di Battà Vincenzo Spinola q. Filippo delegati dalla S.ria Ill.ma sopra i Consoli dell'arti et hauendo alle cose predette tali parole dalla detta S.ria Ill.ma sentiti Antonio de uarenti e Nicolò musso Consoli dell'arte dell'ontori e con loro diuersi altri di dett'arte dicenti che altre volte l'arte delli stessi ontori fusse Conjiunta con l'arte dell'affaitatori o sia Cordaneri e ridotte in un Capitolo e nascendo da stessa Communione uarie e perniciose discordie e rancori e diferenze fra l'huomini di dett'arti che più volte siano uenuti sino all'armi che se non fusse stata la diuina prouidenza le cose sarebbero andate di male in peggio che p. gli ... riformatori de Capitoli dell'arti p. schiuare le risse e diferenze

37

12

quali di continuo nasceuano fra l'huomini di dett'arti fosse stata fatta sentenza scritta di mano di matteo de Barzaghi Cancell.re l'anno 1439. a 5. ottobre in vigor della quale è stato dichiarato dett'arti totalm.te esser diuise et hauer li Capitoli diuisi come erano all'antichi e passati tempi et habbino dichiarato quali pellami sia lor lecito all'affaitatori affaitare et ongere e quali li siano prohibiti ongere e tingere sotto pena contenuta in essa sentenza. e facendo di nuovo da molti mesi in qua l'affaitatori sudetti quasi tutti non ostante detta sentenza come si contiene ne Capitoli dell'arte sudetta l'arte di detti ontori e s'intromettano in ongere quelli pellami ad essi Cordouaneri prohibiti per la qual contrafatione sono caduti nella pena contenuta in detti Capitoli tante uolte quante et oltre le sudette cose uigliano tutti li lauoranti di essi ontori a lauorare di maniera che fra pocho tempo detti ontori saranno sforzati a non essercitare piu la loro arte per la grandissima spesa di essi lauoranti per che essi affaitatori per hauere essi tali lauoranti a lauorare nelle loro botteghe d'onger pellami ad essi affaitatori prohibiti pagano a detti lauoranti il doppio piu di quello che son soliti pagare essi ontori la qual cosa è non solo in pregiudicio di essi ontori ma anche di tutta la Citta per che per la gran spesa di detti lauoranti è necessario che li pellami si uendano piu cari e se non si prouede di qualche ottimo rimedio massime in tempo di questo fellicissimo Gouerno, nel quale tutti secondo l'ordine sono gouernati le stesse cose sortirebbero di male in peggio e forse qualche discordie, odij, e rancori potrebbero nascere e percio supplicanti accio uoglia esso spettato officio decretare, e dichiarare detti affaitatori non hauer potuto ne poter ongere li pellami prohibiti ad essi in uirtu di detta sentenza sotto la pena

in detti Capitoli Contenuta ne meno hauer potuto ne poter tenere
nelle loro botteghe detti Lauoranti di detti ontori ne in le case ne
altroue a lauorare o sia ongere detti tali pellami ad essi prohibiti
sotto alcuna pena da statuirsi dal detto officio et Concedere ad essi
Consoli, e loro sucessori nell'officio l'autorità di Condannare detti tali
Lauoranti quali lauorano Con altri maestri fuori del Consolato di dett'arte
Come nelli Capitoli di dett'arte massime nel Capitolo posto sotto la Rubrica
che qualch'uno di dett'arte tanto maestro quanto Garzone non debba
lauorare solo nel Consolato di dett'arte applicata essa pena al libito di
esso Spettato officio, mentre però li Contrafacienti non restino impuniti
dicenti di più esser prohibito in uirtù di detti Capitoli che nessuno non
possa in Genoua ne nelle podestarie di quella Condurre o portare Corami e
pellami onti, e tinti in dette Riuiere sotto pena di perder detti Corami e
pellami Come più largamente consta nella Sentenza fatta in Contradittorio
Giudicio per l'Ill.^mo^ et eccelso S.^r^ Fra.^co^ de Roccafoarda Regio Gouernatore de
Genouesi et mag.^co^ Conseglio de S.^ri^ Antiani scritta di mano di Geronimo Loggia
Cancelliere l'anno 1511 a' 21 agosto Confermata dall'Ill.^mo^ et eccelso S.^r^ Antoniotto
Adorno Duce de Genouesi et il mag.^co^ Conseglio de S.^ri^ Antiani della Città di
Genoua in uigor di publico decreto Celebrato da Fra.^co^ Botto Canc.^re^ l'anno
1526 a 23 aprile et essendo a nuoue informationi alcuni che pretendeno
potere portar detti pellami onti e tinti nelle Riuiere in Genoua e nelle
podestarie la qual Cosa è di grandissimo pregiudicio di dett'arte e delli
Commercij e Gabelle e ponno essi Condurre pellami non buoni et
essendo dannoso tanto alla publica utilità quanto alle Gabelle perciò
ricercano di nuouo Confermarsi e Comprouarsi detta sentenza. Sentiti più
uolte detti Consoli et dilatata la facenda qualche Giorni e diligentemente
esaminata, e uisti li detti Capitoli e massime detto Capitolo posto sotto
la rubrica che li huomini di dett'arte possino ongere far ongere et
affaitare Come sotto; nel quale è stato dichiarato che l'arte

dell'ontori e divisa da quella de Cordaneri, e quali pellami possano detti Cordaneri affaitare, o ongere e tingere e quali le sono prohibiti ongere e tingere e visto un altro Capitolo posto sotto la Rubrica che alcuno di dett'arte &c nel quale e stato ordinato che qualche Garzone maestro scolaro o lavorante di dett'arte non possa ne ardisca &c e vista la sentenza fatta l'anno sudetto 1511 a 21 agosto gl'Governatore regio d'all'hora, et il mag.co Conseglio de S.ri Antiani della Citta di Genoua della quale sopra si fa mentione e il decreto fatto l'anno 1526 a 23 aprile gl'S.r Duce d'all'hora et il mag.co Conseglio de S.ri Antiani della Citta di Genoua gil quale hanno confermato detta sentenza e visto che in effetto se non se le provede di rimedio facilmente potrebbero nascer qualche risse differenze et odij fra li huomini di dett'arte che sarebbe contro la mente dell'Ill.ma Sig.ria e visto e considerato che non e giusto che li lavoranti di dett'arte possano lavorare fuori del Consolato di dett'arte massime con Cordaneri, ne esser lecito a detti Cordaneri far due arti massime l'arte dell'ontori e Cordaneri e visto che se si permettesse che in Genoua e Podestarie si conducessero pellami onti e tinti nelle Riviere non si condurebbero cosi buoni come sono quelli in Genoua onti e tinti e potrebbero quelli che le conducono ingannar le Gabelle che e pregiudicio di tutta la Citta e visto quello si haueua da vedere e considerato tutto cio si haueua da considerare e sopra le cose sudette hauuto maturo essame e pensata deliberatione — Inuocato il nome di Christo

Primieramente han dichiarato e dichiarano le dette arti esser divise come nella sentenza fatta l'anno 1439 a 5 ottobre di mano di matteo Barzaglij Cancelliere continente che detti ontori non possano intromettersi ne Cordouani montanini e cervi et altri pellami se non solo nell'ongerli e l'affaitatori solo si possano intromettere d'affaitarli lasciata a detti ontori l'ontura come sopra si dichiara —

Item che il Corio di boue vacchetta vitello et altro qualsivoglia Genere di 75
Corio Bouino, tanto s'honara quanto ssola il Corio sud.o Bouino che
volgarmente si dice di Remenzo Sia Commune tra l'Arti dell'ontori et
affaitatori tanto in ongerlo quanto in affaitarlo posposta ogni Controuersia,
Cio riseruato e dichiarato che detti ontori in nessun modo possano —
intromettersi nell'onger quel Corio bouino che volgarmente si dice dosso, o sia
dorso e finalmente della sentenza di detto Capitolo posto sotto la rubrica
che li huomini di dett'arte possano ongere & e cio sotto la pena Contenuta
in detto Capitolo et hanno dichiarato esser Lecito a qualsivoglia
affaitatore o sia Cordouanero fare et essercitare l'arte dell'ontori mentre
osserui le Cose Contenute ne Capitoli di dett'arte dell'ontori. et in oltre
non possa detto tale e quale se ellegera far dett'arte d'ontori piu B
essercitar dett'arte d'affaitatore o sia Cordanero in alcun modo dirretto
o'indiretto — Similmente hanno dichiarato esser lecito a qualsivoglia
ontore tanto maestro quanto Lauorante fare et essercitare l'arte
d'affaitatore o sia Cordanero mentre pero quel tale piu non possa ne
s'impedisca nell'arte dell'ontori e da quella resti totalmente escluso
e priuato. et in oltre Caso che tant'uno di dett'arte quanto dell'altra
s'impedisse in un'arte quale hauesse lasciato l'ellettione Cada in pena
di Cento ducati applicata essa pena p. la terza parte all'accusatore
se ui fosse interuenuto accusatore p. l'altra terza parte all'arte
alla quale hauesse Contrafatto e p. l'altra terza parte all'oppera del
porto e Molo tante volte quante sara Contrafatto e Cosi ordinato —
dichiarato e sententiato come sopra. Circha poi la richiesta fatta
p. detti Consoli che nessuno possa Condurre in Genoua o' nelle Podestarie
di Genoua Corrami e pellami onti e tinti nelle Riuiere sotto pena della
perdita di essi hanno dichiarato e dichiarano considerate tutte le cose
non esser lecito ad alcuno delle Riuiere Condurre o far Condurre in
Genoua o' podestarie di Genoua Corrami e pellami, onti e [illegible]

39

nelle dette Riviere sotto pena di perderli e finalmente come nella sentenza fatta l'anno 1511 a 22 agosto per all'hor Governatore Regio e mag.co Conseglio de Antiani della pred.ta Citta di mano di Geronimo Logia Cancell.re Confermata l'anno 1526 a 23 aprile per il Ser.mo Duce dall'hora et il mag.co Conseglio de S.ri Antiani in vigor di publico decreto di mano di Fran.co Botto Cancell.re come sopra sie detto — e cosi come sopra fatta et eletta

Si sono fatte queste cose nella Camera del detto spettato officio de S.ri Padri del Commune di Genova posta vicino al Ponte de nobili Spinoli l'anno e giorno et hora sudetti presenti testimonij Andrea Cebecco Not.o e Lazaro Castagnola Cittadini di Genova testimonij alle predette cose chiamati e specialmente pregati & instanti deti Consoli et altri come sopra sie detto

Jesu 1530 a 25 ottobre

E stato estratto come sopra dall'atti della Curia di esso spettato officio scritti di mano di me Notaro infrascritto

Cop.a Nicolo Spinola de Signoria Not.

✝ 1531 a 16 Giugno

Ill.mo Duce e mag.ci S.ri Governatori dell'eccelsa Repubblica di Genova Congregati in sufficiente e legitimo numero sentiti li Consoli dell'Arte dell'ortori esponendo in voce che vertendo diverse liti dinanzi li mag.ci Padri del Commune come consta p ordine di essi sotto li 20 ott.e de 1530 ma p che poi a richiesta di deti Consoli non e stato — proceduto all'esecutione ma furono deposti per deti S.ri Pri: del Comune Capitoli e diverse scritture di dett'arti appresso essa Ser.ma Sig.ria consignati a me Cancelliere infrascritto richiedendo pero percio esser proveduto — p le sue S.rie accio l'huomini dell'ortori possano vivere e si mantengano nelle sue ragioni percio esaminate diligentemente le cose in ogni modo & hanno ordinato et ordinano che si restituiscano deti Capitoli e scritture a deti mag.ci Padri del Comune

o' Sia al notaro di essi quali officiali debbano far Giustitia alle parti sudette nelle liti pretensioni, e Controversie di esse contenute in detti Capitoli scritture et ordini a' quali officiali gil pred.to decreto hanno delegato le cause sudette non ostanti qualsivogli Contrarij

Cop.a Lorenzo Italiano de Garibaldo Cancell.re

Iħs

In Giesu 1581 in Giorno de martedi 14 novembre alla mattina in Camera del Spettato officio de S.ri Padri del Commune dell'Inclita Città di Genova i nomi de quali son questi: Sig.i Stefano de Franchi verrina Giò: Batt.a de negro q. oliviero et Andrea vinaldi da Benigassio delegati dalla S.ria Ill.ma dell'eccelsa Rep.ca de Genovesi et havendo alle cose infrascrivende balia dall'Ill.mo Consiglio dell'eccelsa Rep.ca di Genova in vigor di publico decreto di mano di Lorenzo Italiano de Garibaldo Canc.e a' 16 Giugno sentiti più volte Benedetto Mongiardino e Bertolameo Ricetto Consoli dell'arte dell'ontori e con essi diversi altri dell'arte sudetta dicenti che l'anno prossimo passato a' 30 ottobre esser stata fatta sentenza per l'all'hora Spettato officio de S.ri Padri del Commune fra l'arte predetta dell'ontori d'una parte e l'arte d'affaitatori o' sia Cordaneri e' Calegari dall'altra parte o' parti in detta sentenza nominate in vigor della qual sentenza considerate tutte le cose da considerarsi e' massime il pacifico e' quieto dell'huomini di dett'arte e schivare le lite e differenze che di continuo nascevano fra dett'arti e' visti li Capitoli e' ragioni dell'arte dell'ontori e massime un certo Capitolo in detti Capitoli dell'arte dell'ontori sotto la Rubrica che li huomini di dett'arte possano onzere e far onzere & in vigor del qual Capitolo e' stato dichiarato l'arte dell'ontori esser divisa dall'arte d'affaitatori o' sia Cordaneri, e' quali pellami possano detti affaitatori o' sia Cordaneri onzere e' tingere e' quali sono prohibiti ad essi Cordaneri onzerli, e' tingerli hanno dichiarato l'arti sudette esser divise, e' finalmente nella sentenza del sopradetto Capitolo come più diffusamente appare in detta sentenza scritta di mano di me not.o infras.to alla quale si habbi relatione

La qual sentenza per qualche causa non è stata messa ad essecutione, anzi di nuovo rimessa ad esso Spettato Officio in vigor di detto decreto; —
Et essendo giusta et honesta e fatta per il bene publico percio Ricercandole ad esso Spettato Officio acciò voglia riformar detta Sentenza e Comprovarla, e quando sia di bisogno di nuovo dichiarare l'arti sudette cioè l'arte dell'ontori dall'arte dell'affaitatori ò sia Cordaneri esser divisa et haver li Capitoli divisi e quali pellami sia lecito a detti affaitatori affaitare e ongere e quali le sia prohibito ongere e tingere Come più ampiamente in detto Capitolo e sentenza sopra ciò Come sopra fatta si Contiene
Sentiti all'incontro Agostino Buonamica e Giacomo Bracio q. Giorgio Consoli dell'arte dell'affaitatori ò sia Cordaneri dicenti che la sentenza sudetta fatta da detto Spettato Officio è stata fatta essi non sentiti ne Citati ne viste sentite ne lette le Raggioni di dett'arte anzi Contro la giustitia, et honestà e Contro le nuove riforme della presente Città, e perciò doversi dichiarare che detta sentenza deve esser rinocata et annullata anzi esser lecito attente le nuove leggi, ad essi Cordaneri ongere e tingere et affaitare qualonque pellami vorranno. Sentite più e più volte le dette parti, e le Raggioni di quelle viste e dilligentemente Considerate e sopra di esse havuto maturo essame e Considerate le cose da Considerarsi havute anco prima informationi da più Cittadini e vista la potestà data ad esso Spettato Officio et altre cose che si dovevano vedere e considerare e sentito Rossi Rocco di Silvarella e con esso diversi ontori da una parte e Matteo Cepolina e con esso diversi affaitatori dall'altra, ò sia Cordaneri e tutto ciò che hanno voluto dire et allegare &c. —— Invocato il nome di Christo

Hanno dichiarato e dichiarano che il Capitolo sudetto sotto la Rubrica che li huomini di dett'arte &c. doversi inviolabilm.te osservare e conseguentemente l'arti sudette esser divise, e detti ontori non potersi intromettere ne cordoviani, montanini, e cervi et altri pellami solo in ongerli e tingerli, e parimente li afaitatori solo si possano intromettersi in affaitarli e non piu. Il Corio pero di bove, vacchetta, vitello et altro qualsivoglia genere di corio bovino, il quale si dice volgarm.te di Remenao tanto p. sola quanto p. tomara sia commune fra esse arti d'ontori e affaitatori tanto in ongerlo come in affaitarlo p. posta ogni controversia: dichiarato pero che detti ontori in nessun modo possano intromettersi in ongere quel Corio bovino il qual volgarm.te si chiama dosso o' sia dorso e finalmente nella sentenza di detto Capitolo e sentenza sopra di esso fatta p. detto Spettato Officio la quale solo in quella parte hanno confermato e confermano e comprovato e comprovano e cio sotto la pena contenuta in detto Capitolo applicata sin d'hora a' giudicio di esso Spettato Officio tante volte da prendersi da contrafacienti quante volte contrafaranno &c. e cosi come sopra &c.

E si hanno riserbato tempo ad esso Spettato Officio a' correger la pres.te sentenza per giorni otto prossimi a' venire hoggi cominci e similmente hanno riserbato ad esso Spettato Officio tempo a' dichiarare tutto quello che parra ad esso Spettato Officio giusto e honesto convenire nell'altre liti fra esse arti e l'arte de' Callegari sentite prima le Cass.ri di esse, &c.

Cosi come sopra &c.

Testimonij Andrea Rebecco Not.o e [Giacomo] Spinola de Signorio q. Angelo

Stato estratto come sopra

Jo. q. Nicolo Spinola Signorio Not.o

80

Giesu 1532 giorno di Mercordi 7 febraro al doppo pranzo nella Camera

Il Spettato Officio de Sig.ri Padri del Commune dell'Inclita Citta di Genoua
li nomi de quali son questi - R. Simone Pallauicino Laciadonne
Fra.co Doria et And.a de Riualdi Bengalsio. Sentiti li Consoli de Cordaneri
asserenti hauer hauuto notitia d'una Certa Sentenza fatta tra
l'arte dell'ontori e l'arte de predetti Cordaneri dall'altra d'esso Spettato
ufficio l'anno prossimo passato a 14 nouembre poi ad essi Intimata,
nella qual sentenza in due parti e stato ecceduto il modo e forma
del Capitolo antico posto sotto la Rubrica Che li huomini di dett'arti
possino ongere e far ongere et affaitare come sopra: Cioe in quelle
parole in ongerli e tingerli che solo si deue dire in ongerli e nell'
altra doue dice in affaitarli solo e non piu che solo deue dire in
affaitarli dimessa ad essi ontori l'ontura e percio richiedenti accio
uoglia detto Spettato Officio Correger et emendar la sentenza sudetta
in quelle parti cioe nelle quali e stata ecceduta la forma del detto
Capitolo. Quale Officio sentiti anche li Consoli dell'arte dell'ontori
quali non negano le cose sudette esser uere anzi consentono che il detto
Officio possa Correger la detta sentenza giusta il tenore del detto Capitolo,
Riconosciuto dal detto Officio esser uere le cose sudette uisto prima
detto Capitolo in ogni modo & di commune uolonta delle parti e
hanno emendato et emendano la sentenza sudetta in dette due parti
cioe in una parte nel tingerli e nell'altra solo e non piu e dette
parole cassano et anullano e uogliono e dichiarano douersi hauer &
non apposti senza pero pregiudicio dell'altre raggioni d'ambe le parti
nel resto pero restando ferma la detta nostra sentenza
e cosi come sopra &.

e stato estratto come sopra
Cop.to Nicolo Spinola de Signorio Not.o

Decreto di devestare l'Affaitaria di Antonio de Costo di Sestri

Di Giesù 1633 in giorno di Mercordì 16 Luglio al doppo pranzo nella Camera del Spettato Officio de Sr. Padri del Commune di Genova

Il Spettato Officio de Sr. Padri del Commune di Genova Congregato in pieno numero li nomi del quale son questi: Dr. Paride Gentile Giacomo de Grimaldi q. Giorgio et Nicolò de Franchi q. Onrico. Gentili Bartolameo Pinello Sepulma e Batta. Cabella Consoli dell'arte de Confettori, ò sia Cordaneri, e Lazaro Cortasca e Lazaro Theaido Consoli dell'arte dell'ontori di Genova dicendo e lamentandosi qualmente è venuto a loro notitia che Antonio de Costo q. Luca di Sestri Essercita in detto Luogo di Sestri l'arte, ò sia arti di essi Confettori ò vero Cordaneri et ontori senza licenza di essi Consoli e contro la forma delle Regole, e Capitoli di esse arti e massime del Capitolo che parla di ciò del tenore infrascritto, cioè: Item che nessuna persona di qualsivoglia Conditione sij non ardisca ne presuma essercitar dett'arte o sia arti de Confettori overo ontori da Corvo sino à Savona esclusivamente salvo che nella Città di Genova, Spezza, Levanto e Chiavari sotto pena di lire Cinquanta sino in ducento d'ogn'uno, et ogni volta ad arbitrio di detto Officio de Sr. Padri del Commune di Genova, la metà della qual pena s'applichi all'opera del Porto e Mole l'altra metà all'accusatore et all'arte de Confettori e ontori Come in detto Capitolo Celebrato l'anno 1434 à 23 Giugno del venerando Officio d'all'hora de Sr. Padri del Commune di Genova di mano di Tomaso de Credenza Cancellre et abenche essi Consoli ò sia per parte di essi esso Antonio de Costo, q. Luca, ò sia un altro Antonio di Costo anche di Sestri q. Lorenzo parente di detto Antonio, et al quale come si dice spettano alcuni Corami quali si fabricano d'detto Antonio de Costo q. Luca sia stato più volte amicabilmente ricercato, acciò volesse cessar dall'essercitio di dett'arti e non volesse intromettersi circha esse arti Come è all'[illegible] in vigor di detti Capitoli ò sia Capitolo come sopra per sin'hora ciò [illegible] procrastinato, ò sia ricusato ciò fare benche indebitamente [illegible]

volendo ne intendendo detti Consoli star in parole più nelle cose
Sudette ricercando dal sud.° Officio, acciò voglia ordinar a detto Antonio
e far imponer al medemo acciò da hora in avanti non possa, ne
debba per se ne p altri in suo nome essercitar dett'arti tanto in
detto luogo di Sestri, quanto in altri luoghi prohibiti in virtù del
Capitolo del quale sopra sotto la pena contenuta in detto Capitolo,
e di più castigarlo e condanarlo nella pena contenuta in detto=
Capitolo attenta la contrafattione commessa da dett'Antonio come sopra
et ancora imponer a detto antonio acciò faccia rovinare e
demolire tutti li trogi e qualsivogli altre fabriche fabricate p
esso o sia p altri in detto luogo di Sestri p l'essercitio et opera di dett'
arti, e di qualsivoglia di esse fra qualche termine a giudicio di esso
spettato Officio. Comparendo e citato in scritto più volte personalmte
e sentito più volte voce tanto detto antonio de Rossi q. Luca quanto
detto antonio de Rossi q. Lorenzo e dicenti che detto antonio q. Luca
fabrica in detto luogo di Sestri alcuni corami li quali non si
fabricano in quel modo, come fanno li Consoli di dett'arti e l'huomini
d'esse o sia non e essercitio simile ne della medema sorte dell'arti
d'essi Consoli p che sono fabricati p esso antonio all'usanza de Turchi
e non de Genovesi e non si può dire da detti Consoli tal'essere il
suo lavoriero della stessa sorte come l'arti d'essi Consoli =
e perciò dicenti et intendenti potersi fabricare e far fabricare essi
corami impunemte non ostanti li Capitoli o sia Capitolo come sopra
nominati a quali o sia quale non intendono essi antonio, et antonio
esser sogetti, ne sottomessi attente le giustificationi e parole p essi
come sopra esposte e letto e bene essaminato detto Capitolo e
considerato il tenore di esso sentito anche tutto ciò che le parti
sudette et ogn'una di loro hanno voluto allegare, proporre e dire dinanzi
ad esso Officio tanto congiuntamente quanto separatamente

Circha le Cose sudette et essaminate, e pensate bene le cose in ogni modo
ha detto sentenziato, ordinato dichiarato e commandato come qui sotto
cioe che detto Antonio de Costo q. Luca da qui in avanti per se ne per altri
per esso non possa tanto in detto luogo di Sestri quanto in altri luoghi
esclusi nel Capitolo sopprascritto essercitare o far essercitare dett'arte o sia
arti de Confettori o sia untori come si contiene in detto Capitolo al quale
si habbi relatione e cio sotto la pena contenuta in detto Capitolo
et altra pena arbitraria ad esso officio applicanda in caso di contrafattione
a giudicio di esso officio. al quale Antonio pero sia lecito per se o sia
altri per esso far compir e finire tutti quelli corami quali hora ha in
suoi edificij e trogij di tutte le cose necessarie per la perfettione e
finitione di essi corami li quali corami pero sin d'hora possano e
debbano bollarsi e segnarsi da detti Consoli accioche in caso possa vedersi, e
conoscersi per essi se detto Antonio fabrichera o fara fabrichare altri corami
che li detti, che hora sono ne suoi edificij e caso che detto Antoniotto per se
o sia altri per esso contrafara alle cose sudette cada nella pena o sia pene
sopprascritte et oltre se da hor in avanti si trovassero a detto Antonio
qualche corami che li sopradetti da finirsi, e compirsi quali non fossero
segnati o sia bollati da detti Consoli come sopra possano essi Consoli pigliare
e far pigliare essi corami non bollati, ne segnati li quali in tal caso siano
persi e sin d'hora per all'hora s'intendano. li quali corami da compirsi e
finirsi come sopra per detto Antonio o sia altri per esso debbano compirsi e
finirsi per tutto il pres.te anno 1533 e non piu: di quali corami cosi compiti
e finiti ancora detto Antonio ne altro per esso non possa in modo alcuno disporre
se non havuta licenza dal sud.o spettabile officio. Circha la pena pero
nella quale dett'Antonio fosse incorso per la contrafattione del contenuto in
detto Capitolo sino al giorno presente il predetto officio ha dichiarato e
dichiara non esser tenuto ad alcuna pena per hora, e cosi esso da quella ha
liberato e libera, et in quanto alla demolitione di detti trogij et edificij

Antonio in detto luogo di Sestri come sopra richiesta farsi da detti Consoli il predetto Officio si ha risalvato e risalva facoltà circha ciò decidere e terminare quanto le sarrà parso conveniente e tutto ciò per degni rispetti moventi l'animi di esso Spettato Officio il quale Antonio oltre le cose sudette sia tenuto et obligato dare à essi Consoli idonea ossia idonee sigorta a' Giudicio del predetto Officio dell'osservatione di tutte le cose contenute nella sopprascritta ordinatione sentenza, ò dichiaratione, cioè per la somma di lire cinquecento di Genoua e ciò fra giorni otto prossimi à venire e così come sopra [illegible] Presenti instanti e richiedenti detti Bartol.° e Compag.[ni] Consoli, assenti però detti Antonio, et Antonio presenti testimonij Lazaro Castagnola q. Geronimo e Nicolo Spinola de Signorio chiamati, e pregati alle cose sudette

E a' 18 detto

Per parte, e commando del Spettato Officio de SS.[ri] Padri del Commune di Genoua si notifica et intima à detto Antonio de Corto q. Luca di Sestri qualmente per il predetto Spettato Officio l'anno presente à' 16 pres.[te] nella causa vertente dinanzi ad esso fra li Consoli de Cordaneri, ò sia Confettori et ontori di Genoua da una, et esso Anto. dall'altra parte è stata fatta sentenza ordine, ò dichiaratione del tenor susseguente. Cioè che d.[o] Ant.[o] de Corto q. Luca etc. come sopra e le predette cose ha commandato esso farsi il sud.[o] Spettato Officio ad instanza e richiesta di detto Bartolameo e compagni Consoli come sopra che ricercano le cose sud.[e] per interesse et indennità di dett'arti, et acciò dett'Antonio non possa pertendere ignoranza alcuna di tutte le cose sudette ò in l'auenire in qualonque modo allegarla

E a' 21 d.[o]

Tomaso Condanina messo da Liberto, hoggi l'auanti li 19 pres.[te] commando personalm.[te] a detto Ant.[o] de Corto q. Luca e
è stato esseguito come sopra da Benedetto Galvori [illegible] ad instanza de sudetti Consoli et Cop.[a] Geronimo Pallauicino di Coronato Not.[o]

Decreto che nessuno possa Condurre Corami in Genova

J. Giesu 1534 in giorno di mercordi 9. Decembre al doppo pranzo in Camera Il Spettato Officio de Sr. Padri del Commune di Genova Congregato de quali Officiali li nomi son questi: Sig. Giacomo de Grimaldi q. Georgio, Pietro = Giovanni Cibo di Clavicha, et Andrea de Negro Pasqua havendo alle cose da sottoscriversi balia ampia dall'Ill.ma Sig.ria dell'Eccelsa Rep.ca Genova in vigor di publichi decreti de quali qui sotto: Vista la Supplica fatta e deposta dalli Consoli dell'arte de Confettori o sia Cordaneri, e li Consoli dell'arte dell'ontori di Genova dinanzi la Sud.a Sig.ria Ill.ma nella quale hanno richiesto in sostanza narrate prima in essa diverse raggioni acciò voglia essa Sig.ria Ill.ma ordinare, dichiarare statuire, e decretare che alcuni Corij, e pelli Confette o sij onte e tinte in Nizza e circonstanze o sia in alcuni luoghi delle Riviere di Genova, overo alcuna di esse Riviere non possano ne debbano condursi alla pred.a Città di Genova, ne alle tre Podestarie di quella sotto pena della perdita di essi Corami o sia pellami e come più ampiamente si contiene in essa Supplica. La qual Sig.ria Ill.ma vista e sentita la detta richiesta a se come sopra fatto ha dellegato ad esso Spettato Officio la richiesta soprascritta fatta per detti Consoli di dett'arte in vigor di detta Supplica acciochè visto tutto ciò si doveva vedere, e sentito tutto ciò si doveria sentire dovesse riferire a bocca alla predetta Sig.ria Ill.ma che haverà trovato e le parrà doversi decretare tanto per utile e bene della Rep.ca quanto de privati e come più largam.te consta di detta Commissione per publico e solenne decreto celebrato per Ambrosio Senale Senarega l'anno pred.to a otto Genaro, al quale si habbia relatione. Visto come sopra detto decreto o sia dellegatione e commissione come sopra fatte e contenute in quello: Vista una certa scrittura o sia risposta fatta e deposta per Manfrino Saribaldo e compagni Consoli dell'arte de Calegari et il contenuto in quella. Vista la grida fatta ad instanza de Consoli di dett'arte de Confettori, et Ontori tanto nella pred.a Città di Genova quanto per diversi luoghi delle Riviere di Genova et qualonque di quelle, come nella [illegible]

44

di essa si contiene, nella qual Grida è stata narrata la richiesta
fatta per detti Consoli di dett'arti alla Sud.ta Ill.ma R.ma della qual si
fa mentione in detta supplica, e notificato, se vi fosse qualched'uno,
che volesse opporre e contradire alla detta richiesta fatta per detti
Cordaneri et ortori o dire, produrre dimostrar, et allegare qualche cosa,
o pretendesse d'haver qualche interesse in quella douesse comparire
dinanzi al detto Spettato Officio fra giorni quindeci all'hora prossimi
a venire a dire, opponere et allegare ciò che volesse tanto di bocca
quanto in scritti e che passato detto tempo il sudetto Officio procederebbe
all'essecutione della cura adesso commessa in virtù di detto decreto
mediante la Giustitia e come più largamente si contiene in detta
Grida alla quale si habbi relatione in tempo della qual Grida sono
comparsi diversi a nome de confectori et ortori di Savona, li quali
hanno prodotto et esibito una certa scrittura vista essa scrittura
et il contenuto in quella e sentiti essi comparenti a bocca e ciò che
hanno voluto dire. Viste diverse citationi fatte da parte di esso
Spettato Officio dellegato come sopra ad instanza di detti Consoli di dett'arti
de confettori, et ortori, a detti Consoli de Calegari affissi anche ad una delle
colonne di banchi ad essame di detta causa visti li testimonij
prodotti et essaminati ad instanza, e richiesta di detti Consoli di dett'
arte de calegari et il contenuto in quelli. Viste ancora diverse
scritture fatte e deposte d'esse parti et qualonque di esse tanto
moderne come antiche et il contenuto in quelle, e visti li capitoli
di dett'arti e qualsivoglia di esse et essi diligentemente essaminati
e discussi e considerati. Sentiti più volte a bocca Simone Saluago
di Voltaggio e Gio: Batta Zerogio Consoli di dett'arte de Cordaneri
Bertolomeo Rinello Cepollina e diversi altri di dett'arte. e Geronimo
Baciccalupo e Nicolò Nasso Consoli dell'arte dell'ortori insieme con
altri di loro arte, e con essi Fra.co Pallavicino Chiavarino loro Sindico

e' Procuratore. Sentiti alli incontro detti Manfrino de Garibaldo, e' Compagni Consoli dell'arte de Calegari e' con essi diversi altri di dett'arte, e' Ludovico de Ast Console Calegari, e' Paolo Abbo Loro Causidico e' Procuratore e' cio che dette parti, et ogn'una di esse ha voluto dire, allegare et mostrare una e' piu volte pigliate prima l'informationi dovute tanto con li Sri. Governatori de Cavalli e' Ripa grossa di Genova quanto ancora diversi altri dall'Interesse de quali si trattava Considerato ancora il Beneficio tanto della Repca. Come de Privati e' visto, che li pellami e' Corij che si affaitano e' Tingono in ribba e' Circonstanze quali si Conducono alla presente Citta e' per essi si dovrebbero pagar le Gabelle nella pres.te Citta si Conducono o' sia spediscono & affaitati onti e' tinti in esse Riviere il che e' dannoso ad esse Gabelle e' visto e' Considerato che se si prohibisce poter Condursi nella pres.te Citta dell'affaitati onti e' tinti in esse Riviere dette Gabelle non potrebbero esser defraudate gli Manifatturati in ribba visto un Certo decreto, o' sia Commissione fatta di Presso da la Sudetta Siag.ma ad esso Spettato Officio e che il primo decreto Commissione o' sia dellegatione era a' Coferir Alo a' Bocca sentita prima la Relatione fatta a' Bocca a il Sudetto officio delle cose sopradette ad essa Sr. Siag.ma Confidatasi la prelibata Sr. Siag.ma della prudenza di esso Spettato Officio ha dellegato il negotio sudetto ad esso Spettato Officio di maniera che tutto cio che sara dechiarato da esso Spettato Officio sopra le cose predette sortisca il suo effetto et habbia forza e' vigore Come se fosse statuito da essi Ill.mo Duce e' Ecc.mi e' Come da detto decreto scritto di mano di detto Ambrosio Gentile Senarega Cancelle l'anno pres.te a' 14 novembre piu largamente appare. Visto la monitione fatta a il giorno presente e' sentir la volonta di esso Spettato Officio Come piu Largam.te in quella. e' finalmente visto tutto cio si doveua vedere e sentito tutto cio si doveua sentire, e' Considerato sopra le cose sudette Come sopra s'ie detto tutto cio si doveua debitam.te Considerare in ogni modo Invocato il Nome di Christo Sanc

Cioe p. la potestà et autorità di esso Spettato Officio Come sopra in virtù di detti decreti de quali sopra: Ha dichiarato e dichiara et ha ordinato, et ordina, et ha decretato e decreta e Commanda in tutto Come sotto: Cioe non possa o sia lecito a qualsisij persona di qualsisij stato grado e Conditione passato il mese di Maggio prossimo à venire Condurre ò far Condurre in qualsisia modo o tempo nascostamente o palesemente alcuna quantità di pellami o sia Corij tanto affaitati quanto onti e tinti nelle Riviere ~~di essa~~ Città o sia alcuna di esse Riviere alla pred.te Città di Genova ouero tre Podestarie della pred.te Città, ne in essa Città o sia tre Podestarie vendere o far vendere palesemente o occultamente sotto pena della perdita di essi Corij e pellami applicati p. la terza parte alla Camera di esso Spettato Officio, p. l'altra terza parte a dett'arti de Confectori et ontori p. metà e p. l'altra terza parte all'accusatore non ostanti qualsivoglia Cose in Contrario e sotto pero li modi e Conditioni de quali qui sotto e non altrimente, ne in altro modo: e prima che detti Cordaneri et ontori siano tenuti, et obligati vendere e far vendere Corij e pellami di qualsivoglia genere e materia siano perfetti et in tutto finiti tanto affaitati quanto onti e tinti, e non altrimente ne in altro modo sotto pena di fiorini quattro da pigliarsi da qualonque Contrafaciente tante volte, quante sarà Contrafatto, applicati p. la terza parte all'accusatore e p. le altre due terze parti alla Camera di esso Spettato Officio e

Item che qualonque tanto Garzone lavorante quanto maestro di esse arti e di qualsivoglia di esse sia obligato e debba sempre, et ogni volta a richiesta di qualsivoglia Calegaro di Genova, affaitare Confettare e tingere ogni quantità di Corami e pellami portati e Condotti da qualsivogli parte del mondo alla pred.te Città di Genova exclusi li Corami pelosi et accettati quelli, in qualche modo Manifatturati in alcuna delle Riviere di Genova p. uso, suo e delle sue bottege,

però fil prezzo competente e condecente in elettione ò tassa de' Consoli dell'arte dell'afaitatori, ontori e callegari come si dirà sotto; se non si potranno concordar nel prezzo il spettato Officio possa far sentenza fra esse parti altrimente se essi non le faranno, onzeranno, tingeranno le dette pelli, e corij fil prezzo sopradetto detti callegari possino confettarli, tingerli, onzerli et afaitarli per loro uso come è stato dichiarato nel capitolo dell'arte de' callegari e non altrimente

Item che siano tenuti e obligati detti cordaneri, et ontori mantener tutta la città e tre podestarie abbondanti di tutti i pellami e corij di qualsivoglia qualità, e sorte tanto afaitati quanto onti e tinti sotto quella pena, e pene a giudicio del predetto spettato Officio da scuodersi ò sia scodersi in caso di contrafattione da esse arti ò sia da quelli che havesse contrafatto cioè da qualsivoglia homo di detta arte a giudicio d'esso spettato Officio senza eccettione alcuna il quale Officio in tal caso habbia, e s'intenda havere piena et ampia pottestà e bailia e

Item che non possano, ne sia lecito ad alcuno di detti cordaneri, et ontori comprare ne far comprare nascosamente ò publicamente per se ò per persona interposta sorte alcuna di detti pellami, e corij manifatturati in alcun modo cioè afaitati ne onti ò sia tinti in dette riviere ò alcuna di esse et condurli nella pres.te città e tre podestarie ne venderli ne farli vendere essi ò qualche parte di essi in detta città ò tre podestarie ne condurli ne farli condurre in detta città e tre podestarie in alcun modo sotto pena di ducati venticinque di oro da scuodersi da qualonque contrafaciente tante volte quante contrafarà e più della perdita d'essi pellami, e corij applicati per la terza parte all'accusatore e per le restanti due terze parti alla camera d'esso spettato Officio etc.

Item caso che si vendesse da alcuno d'essi cordaneri ò ontori qualche somma ò assai ò pocha di corij, ossia pellami tanto afaitati, quanto onti e tinti il quale non fosse, ò si pertendesse dal compratore, non esser buona in quel

Caso siano Giudici a' conoscer tal bontà ò falsità uno di essi Cordaneri uno dell'ontori, e due de Calegari da deputarsi, et elleggersi ogn'anno dalli consoli, e Consiglieri di dett'arti, cioè da ogn'una di esse si elegga il suo, li quali ancora possano, e' Lesia Lecito nominare in uno de sudetti uno de Consoli, e Consiglieri di dett'arti, e cosi li detti Calegari due di essi Consoli, ò Consiglieri la sentenza de quali, ò di tre di essi, mentre essi tre siano concordi sia vallida, e' ferma e da quella non si possi appellare, e caso che non fossero concordi sij e s'intenda esser magistrato competente à conoscer, e' decider tal differenza il Spettato Officio de SS. Padri del Commune di Genoua il quale Officio in tal caso habbia piena potestà, e' Bailia di terminare, e dichiarare et ordinare circha le sudette cose tutto ciò parerà, e e' piacerà ad esso Spettato Officio all'ordine del quale esse parti debbano acquietarsi etc. x

Item caso che detti Cordaneri, et ontori non tenessero la Città, e tre podestarie abbondanti di Corij e pellami, tanto confetti quanto onti e tinti di qualsisia qualità sia lecito in tal caso à Calegari farne lamentaz. delle cose sudette ad esso Spettato Officio de Padri del Commune dal quale Spettato Officio si prouederà ò da esso Spettato Officio si annulleranno l'ordini soprascritti al qual Spettato Officio in tal caso sia rimesso, che possano annullare il pres.te ordine in tutto, ò in parte moderarlo corregerlo et emendarlo e' prouveder circha le cose sudette ciò che parerà e piacerà ad esso Spettato Officio sentita prima, e citate le parti sudette etc.

Item che siano tenuti, et obligati detti Cordaneri et ontori uendere tanto al peso quanto alla vista in elletione de Calegari qual si uoglia corami, e peli di qualonque sorte sotto pena di fiorini quattro tante uolte quanto sarà contrafatto applicati per metà alla Camera di

esso Spettato Officio, e l'altra meta a' dett' arte de Calegari &c.
Item che potrebbe essere o' sia nascere differenza fra il venditore e
Compratore circha li preddi di essi Corij e pellame ordina e commanda il
predetto Spettato Officio, che caso che detti venditori si disordinassero circha
li preddi, come sopra sie detto, detti deputandi da dett' Arti come sopra sie detto
possano moderar detti preddi di detti Corij e pellami cioè uno de Cordaneri uno
de ontori, e due de calegari da elleggersi come sopra sie detto la sentenza de quali o' sia
tre di essi sia valida e ferma e da essa non si possi appellare e sortisca
il suo effetto, e caso che fussero discordi come sopra sie detto il sudetto Spettato
Officio sia magistrato competente e Giudice d'appellatione la sentenza dichiaratione
et ordine del quale in tal caso sia valida e ferma e quanto esso Spettato =
Officio sara dichiarato, et ordinato sortisca il suo effetto senza contradittione
o' appellatione alcuna
E perche potrebbe ancor essere che fossero qualche conducenti di essi Corij, o' sia
pellami che havessero tanto in Genoua quanto nelle Riviere buona somma
di essi Corij, e pellami gia affaitati et onti e tinti quali li havessero comprati
con opinione di poterli condurre alla pred.te Citta e tre Podestarie come
l'è stato permesso da molti anni in qua li quali forse non li haverebbero
comprati se loro fosse stato prohibito poterli condurre alla pred.te Citta e tre
Podestarie et essendo cosa honesta che possano dar fuori essi corami e pellami
percio ad essi et ogn'uno di essi han statuito et assignato termine tutto
il mese di maggio prossimo avenire accio possano fra detto tempo dar esito
a detti corami e pellami tanto nella pred.ta Citta, quanto in qualonque luogo &
e che passato detto tempo s'intenda come sopra sie detto, che di detti Corij
e pellami affaitati onti e tinti nelle Riviere, overo alcuna di esse alla
pred.te Citta non si possano condurre o vendere sotto le pene sopradette
fra qual tempo di detto mese di maggio debbano essi Cordaneri et ontori haver
fatto tale provisione, et apparecchio di essi Corij, e pellami di qualsivoglia sorte
e qualita siano, che passato esso tempo possano tener abbondanti

tutta la Citta e tre Podestarie sotto le pene sopradette. et acciò che tutte le cose soprascritte siano note a tutti acciò che alcuno non possa pretendere ignoranza d'essi ordina e commanda il sudetto = Spettato Officio che sin d'hora si facci una publica grida tanto = nella presente Citta e tre podestarie quanto nell'una e l'altra Riviera et ogn'una d'esse e ciò acciò fra detto tempo Ciascuno di = qualonque meglior modo possa finire e dar fuori quella somma di essi Corij e pellami che havesse ~~e così~~ Come sopra ha ordinato, e dichiara, et ordina non ostanti qualsivoglia cose contrarie

Estratto come sopra
Cop. Nicolò Spinola de Sfrenio Not.

✠ Giesu 1535 a' 5 Genaro

Proclamate ... Per parte e Commandamento del Spettato Officio delli SS.ri Padri dell'eccelso Commune di Genova si notifica a Ciascheduna persona di qual sorte si sia Come per esso Spettato Officio della Ill.ma S.ria della Eccelsa Rep.ca di Genova e quale dalla prelibata Ill.ma S.ria ha piena possanza e Bailia circha le infrascribende cose Come appaiono = publici e solenni decreti in li atti della Camera di esso Spettato Officio e stato deliberato statuito, et ordinato che passato tutto il mese di maggio prossimo da venire non possi ne sia lecito ad alcuno Condurre, o far Condurre in qualsivoglia tempo in palese ne in secreto alcuna quantita di Corij e pellami così afaitati e confecti Come onte e tinte in qualsivoglia luogho dell'una e l'altra Riviera della pres.te Citta, alla pres.te Citta di Genova o tre Podestarie di essa Citta ne essi Corij e pellami in detta Citta e tre Podestarie vendere ne far vendere publicamente ne secretamente sotto pena di perder detti Corij e pellami applicati per la terza parte alla Camera del sud.o Spettato =

Officio per un'altra terza parte all'arti de Cordaneri, et Ortori e metà de l'altra terza parte all'accusatore quale Chiamato sarà tenuto secreto, quale ordinatione e' stata fatta non ostante qualsivoglia ordine fusse stato fatto per il passato in Contrario sotto li modi formi, e' seire che in essa ordinatione si Contengono alla quale per brevità si habbia relatione; Stanto delle premisse cose sene fa publica notitia a' Ciascheduno acciocke dentro detto tempo possino quelli che havessero di esse Coire e' pellami darli exito, e che finito detto mese di maggio s'intende che in tutto e' per tutto si debba quanto si dice di sopra esser stato ordinato Inviolabilmente osservare sotto dette pena e' più grave in arbitrio del pred.° Spettato Officio &c.

Et il medemo giorno

Andrea de Solaro Cintraco e' gridatore publico del Commune di Genova ha riferito hoggi haver publicato il sopradetto proclama ne luoghi publici &c.

e' stato estratto Come sopra

Il medemo Nicolò Spinola de Signorio Not.°

Decreto che le Grascie et ascionze non paghino Gabella

In Giesu 1536 giorno di mercordi 19 luglio all doppo pranzo
nel Chiostro della Beata Maria delle Vigne

Li Spettabili Sri. Consoli delle Gabelle et entrate del Commune di Genova
di Vecchio la balia de quali è stata prorogata pr. il Mo. Officio
di S. Giorgio come appare nella Cancellria. del Sr. Giovanni Spinola parrisola
li nomi de quali son questi
Camerario Gentile Salamonicha, Priore Benedetto de Franchi Viale
Batta. de negro Pasqua, e Lucca Spinola del Sr. Agostino: Sedenti
nel luogo soprascritto in qual luogo sentiti più volte Giacomo de
Vicenzo di Camogli, e Compagni Governatori del membro della Ripa
della Grascia dell'anno presente richiedenti il suo dritto che le tocca
di ascionze et Ceri Condotte e da Condursi alla pres.te Città dalli Candaneri
Ortori, e Formaggiari portate e da portarsi dalle Riviere e luoghi del
Commune e distretto di Genova fatti fra detto distretto solo come si
dispone pr. le loro Regole, e vendite et instanti che essi siano condannati
il sopradetto Officio al pagamento sudetto giusta la forma delle sud.e
vendite. e sentiti pr. il contrario Pantaleone Scotto, e Compagni Consoli
de Candaneri et Antonio d'Auscio, e Compagni Consoli delli Ortori e
Batta. Lagomarcino, e Raffaelle Cavallo Formaggiari Contradicenti alla
loro richiesta dicenti che essi niente sono obligati al loro dritto
pr. le dette ascionze Ceri e Candele attento che da anni circha
venti e trenta in qua mai è stato scosso da Governatori di
detta Gabella dritto alcuno pr. dette ascionze nostrati e differenti
alla pres.te Città et altre Raggioni dette, et allegate dinanzi a
sudetti Sri. Consoli e sentite una e più volte dalli predetti Sri.
Consoli dette parti e sentite le loro Raggioni e visti diversi testimonij
et attestationi di testimonij esibiti et esaminati pr. me notaro
infrascritto e finalmente visto tutto ciò si doveva vedere

95

e' Sentito tutto ciò si doueua Sentire e tutto ciò che dette parti hanno uoluto sopra le cose sudette dire, et allegare. Vista l'Ammonitione del pres.te giorno et hora fatta à Sentir la nostra uolontà nel pres.te luogo et in ogni modo &c. Inuocato il nome di Christo &c.

Hanno detto e sententiato in tutto come in appresso cioe detti S.ri Pancratio Benedetto e Batt.a concordi hanno assoluto e pronunciato e Sententiato esser assoluti li detti Consoli o' sia homini de dett'Arti de Cordaneri ontori e formagiari dal pagamento di detto dritto p occasione di dette ascionse Cerri e Candele come sopra di Cerco da condurzi in l'auenire e condotti dal tempo del loro Consolato sin'hora nella pres.te Città, quali si Ritrouueranno esser nostrati solo fatti e trasportati da essi da luoghi e nel distretto di Genoua e non altrimente. e Cosi come sopra &c.

Ma il detto S. Luca Spinola del S. Agostino Sententiando ha detto, essi Consoli et huomini di dett'Arti esser da condannarsi, et ha pronunciato esser Condannati a pagare il dritto a detti S.ri Gouernatori sule dette ascionze Cerri e Candele come sopra e mosso da degni Rispetti massime uiste le Regole e uendite di detti Gouernatori et il Contenuto in quelle et anche le Regole de S.ri Consoli lequali sono obligati et hanno Giurato osseruarle non ostante l'usanza allegata. Risalbandosi niente di meno il predetto S. Luca il potter Correggere emendare e far di nuouo un'altra Sentenza a' suoi luogo, e tempo, e così come sopra

è stato estratto come sopra ad instanza de Giouanni de Garibaldo e Benedetto Borlasca Consoli dell'arte dell'ontori

Cap.o Bertolameo Comellino Not.o

Decreto di far Devastare l'Officina de ~~Nicolo~~ Caseto alla villa di S. Bernardo

✠ Giesu 1537 mercordi 6. Giugno ad doppo prangio nella Camera

Il Spettato Officio de Sri. Padri del Commune di Genova congregato in pieno numero li nomi dequali son questi S. Gio: ~~Batta~~: de Vivaldi Priore Melchior Lomellino, et Allessandro de Grimaldi Rossi; Sentiti Simone di Busalla e Compagni Consoli dell'arte de Comfectori o sia Cordaneri, et anche Giovanni Garibaldo e Compagno Consoli dell'arte dell'ortori di Genova dicenti d'hauer essi Consoli d'ambe le arti di fresco fatto prendere diversi Corami e Pellami a Nicolo ~~Cicala~~ Casero quali si fabrica o' sia faceua fabricare in una certa sua casa con terra nella villa di S. Bernardo fuori delle mura di Genova in un certo trogio, o' sia vasi presso parimente fabricato per apparecchiare e lauorare essi Corami la qual cosa e contro la forma dell'ordine di esse arti et in graue danno e pregiudicio delli huomini di esse e percio ricercando dal Sudo. Officio accio voglia decretare et ordinare e dichiare essi Corami essere e restar persi et in oltre condannar detto Nicolo nella pena o' sia pene le quali in essi Capitoli per che ha essercitato dette loro arti in detto luogo contro le regole et ordini di dett'arti il che non s'e potuto far senza pena e parimente imponer ad esso Nicolo che debba rouinare essi trogij o' sia vasi con loro apparati acciochè in auanti non possano farsi le cose sudette in esso luogo e se ne salvi presso — Sentito ancora detto Nicolo = rispondendo hauer fatto accomodare detti Corami in detto luogo non sapendo che cio fosse contro le regole et ordini di dett'Arti e che se cio hauesse saputo o' inteso non si sarebbe mischiato in queste cose, e ricercando per cio dal predetto Officio restituirsele

essi Corami senz'alcuna Condanna Offerendosi & parte sua fare et adempire in avanti Cio che sarà da fare nelle Cose Sudette. e visti li Capitoli di dett'Arti e particolarm.te letto un Certo Capitolo in essi Contenuto nel quale Consta esser prohibito à qualsivogli persona il poter essercitar dett'Arti dal Corvo sino à Savona Esclusivamente salvo che nella Città di Genova Spelza Levanto e Chiavari sotto pena da Lire Cinquanta sino in ducento & per uno et ogni volta applicati à l'arbitrio del predetto Officio de S.ri Padri del Commune & et altri Ordini, e dichiarationi fatte predecessori di esso Spettato Officio de S.ri Padri del Commune in simili Casi e finalmente sopra le Cose Sudette Considerato, et essaminato tutto ciò che si doveva Considerare et essamin.re In ogni miglior modo &

Ha detto sententiato et ordinato dichiarato come in appresso. Cioè in prima ha assoluto detto Nicolò dalle sudette Contrafattioni attente le Giustificationi sue & esso come sopra allegate cioè la Colpa dell'Ignoranza e p. ciò doversele restituire detti suoi Corami pigliateli Come sopra da detti Consoli Con questo che in avanti & se ne & altri & esso non ardisca ne debba fare et essercitar dett'Arti Contro la forma e tenori delli Capitoli di dett'Arti sotto la pena e pene in caso di Contrafattione in esse espresse e di più debba rovinare ò far rovinare tutti quelli trogli e vasi esistenti in detta sua Casa ouero villa come sopra & lavoriedo di detti Corami e debba pagar à detti Consoli un scuto d'oro del sole & le spese & essi fatte nel pigliar detti pellami tanto rispetto à Birri del Commune di Genova quanto di esso Spettato Officio et altre. e p. osservatione di tutte queste cose debba dar à detti consoli sicurtà Idonea ad arbitrio del sudetto Officio e tutto Ciò ad ogni volontà di essi Consoli e presente e sentendo detto Nicolò e presenti et instanti detti Consoli &   e così Come sopra &

50

✠ Giesu Giorno di Lunedi 22 ottobre al doppo pranzo
In Camera

Il sudetto Spett.to Officio de S.ri Padri del Commune congregato in pieno
numero, li nomi de quali son questi: S.ri Filippo Cattaneo q. Christ.o
e li sopranominati S.ri Melchior et Alessandro. Sentiti di nuovo li
sopradetti Consoli dicendo e lamentandosi qualmente detto Nicolò sin
hora non ha voluto dar la sigorta che è obligato darle alla
forma del soprascritto ordine e dichiaratione ne pagar un scuto
à il quale è stato condannato e le spese da i Consoli fatte, il che
è in danno di esse Arti e dishonore di esso Spettato Officio, e che
ha sprezzato li suoi commandi, e non ha osservato ne osserva le
cose impostegli in dett' ordine e dichiaratione e però domandando
di provederle sopra le cose sudette di rimedio opportuno.
All'incontro sentito detto Nicolò dicendo esser apparecchiato ad
osservare da sua parte ciò che deve et è tenuto, però non
trovar alcuna sigorta, la quale si vogli obligare in perpetuo delle
cose sudette come pare li sia ingionto, ne meno d'alcuni anni
e poter bastare a detti Consoli se contrafarà in avanti a detti
loro capitoli che lo potranno castigare come in essi si contiene,
e non voler in modo alcuno essercitarsi circa dette loro Arti,
et offerendosi pronto pagarle detto scuto uno, mentre le siano
restituiti certi pochi pettini restati in Camera del predetto
Officio in pegno de le cose sudette e finalmente tutto ciò che
esse parti, e qualonque di loro ha voluto dire rispondere et
allegare nelle cose sudette essaminata essa cosa in ogni modo &

Ha dichiarato e dichiara non douer esser molestato detto Nicolo da gli
Consoli di detta Sigoria ne esser obligato a darla ma se in auanti
contrafara alli Capitoli o sia Regole di dett'arti, che in tal Caso Cada
e s'intenda esser Caduto d(ett)o Nicolo nel doppio della pena, o sia pene
dalle quali in detti Capitoli da applicarsi In quel Caso a Giudicio del
predetto Officio e che hora habbia da pagare detto Scuto a detti Consoli,
e nel pagamento di esso douersi Restituire a detto Nicolo li pellami
Restanti nella Camera del pred(ett)o Officio Come sopra saluo nelresto il
Contenuto nella detta prima ordinatione & e Cosi Come sopra su
Presenti et instanti detti Consoli et ancora pres(ent)e et che sente et
intende detto Nicolo tutte le Cose sudette et al quale p(er) me Notaro e
infrascritto Commandato di dett'Officio anche tutte le Cose sudette
se li sono intimate e Notificate accio non possa pretendere Ignoranza

E stato estratto Come sopra ad Instanza di Gio: Garibaldo e
Benedetto Corbesca moderni Consoli dell'arte dell'ortori e c
Cop. Geronimo Pallauicino di Coronato Not.

A Voi Ser(enissi)mo S(ignor) Duce e Mag(nifi)ci Gouernatori dell'eccelsa Rep(ubli)ca di Genoua
riuerentemente si espone Gli Consoli dell'arte de Calegari di Genoua
si Come son stati Ricercati da S(igno)ri Censori accio si moderasse e
tabasse il prezzo delle scarpe il che non si puo imperoche stanti
li decreti ouero un Certo decreto altre volte fatto e la Relatione
de S(igno)ri Padri del Commune di Genoua ad Instanza de Ortori e Cordaneri
di Genoua che non si potessero Condurre alla pres(ent)e Citta et alle tre
Podestarie pellami e Corij in altri Luoghi massime nelle Riuiere
onti e Perfettionati e Cresciuta et ogni giorno Cresce la Carestia
de Corami quali auanti il decreto soleuano Condursi in Copia
et abbondanza nella pres(ent)e Citta di maniera che gli Callegari
son sforzati Comprarli a maggior prezzo et nel modo che gli

S.C.

essi Cordaneri, e' percio se piu Caro Comprano, son sforzati uender piu Caro, et in effetto e' stato Conosciuto dall' esperienza maestra delle Cose che quel decreto e' stato fatto solo ad utile de Cordaneri et ontori, a' danno, et offesa publica e di tutti l'altri privati, e' quello che e' peggio, peggiori sono li Corij di quello che erano prima quando venivano da Tutto alla pred.ta Citta perche all'hora essi ontori, e Cordaneri studiauano farli miglior delli forastieri e che fussero in maggior Copia, ma hora che essi solo ponno uendere ne fanno Con chi pareggino li fanno al modo suo assai poco utili come si puo uedere e' certo non e' Consonante che s'impedisca una negotiatione che si dourebbe ampliare la quale in effetto e' il neruo della Citta e' rispetto all'artefici e' persone private, e' rispetto alle Gabelle, e' basta che solo s'usi diligenza che quelli che son Condotti siano perfetti, e' ben Conditionati come si Condurebbero se non ui fosse il decreto, e Certo se quelli Padri del Commune hauessero Conosciuto poi quello che e' occorso hauerebbero riuocato la loro sentenza, come in effetto si deue riuocare perche se bene pareua fondata sott'alcuna Ragione all'hor colorata, pero Conosciuto poi che si troua dannosa, secondo li tempi si deuono variare li statuti ecc.

Donque essi delle Cose sudette ne danno notitia all'Ill.me SS.rie Vostre, alle quali e' in Cura particolare il bene publico, e delli loro sudditi, accio sopra le Cose sudette uoglino pensare e statuire secondo che trouerano dall'informationi piu utile et al publico et al priuato, et a' fine accio non possa esser imputato ad' essi Calzolari che uendano piu Caro che comprano piu Caro e che ad' essi non puon regolarsi il prezzo delle scarpe se non si regola il prezzo de Cordami ecc.

A Voi Ser.mo S. Duce e Ecc.mi S.ri Governatori di Genova si espone riverentem.te
per li Consoli dell'arte de Confettori o' sia ontori della Città di Savona, —
qualmente l'anni passati per li Consoli dell'arte de Cordaneri et ontori
di Genova e' stato ottenuto a' Relatione de S.ri Padri del Commune a
quali la Causa era delegata per la d.ta Ser.ma, che li Corami, o' pellami
onti o' affaitati o sia Confecti nelle Riviere, e' nella Città di Savona
ne modi de quali nella Loro Relatione non potessero Condursi alla pred.te
Città ne alle tre Podestarie sotto i modi de quali nella detta Relatione
e' sche all'hora e' stato persuaso a detti S.ri Padri del Commune per detti
Cordaneri di Genova Con raggioni colorate che detti Corij fatti in dette
Riviere non fossero buoni et e' che sarebbe di Danno publico se si
Conducessero alla pred.te Città et alle tre Podestarie e' scio perche poi
dal successo et evento della Cosa per l'esperienza maestra di tutte le
Cose e' constato che solo era ad utile e' Commodo di essi ontori e
Cordaneri di Genova perche poi essi vendono al prezzo che vogliono
per Carestia de Corij e Corami che non si Conducono alla pred.te Città
e ciò ridonda a' Danno publico, e' di essi ontori della Città di Savona
et anche de Calegari della Città di Genova, perche appare da per se
che stanti i Corij buoni Come intendono mantenerli essi di Savona
e di ottima qualità e' bene della Rep.ca tanto rispetto alle Gabelle
quanto rispetto alli mercanti et altri Privati, perche dove e' maggior
Coppia di merci si frequentano maggiormente i negotij e' si sminuiscono
i prezzi e' tanto maggiormente ciò deve procedere rispetto ad essi
ontori di Savona quali procedono con Regola diligente della sua arte
Come e' notorio, e' non puo esservi inganno, e' dove puo per mezzo loro
risultare utile et al Publico et ad essi non si deve denegare perche
importa alla Rep.ca haver sudditi Ricchi, e' percio ragionevolm.te le
leggi hanno voluto che una legge che in qualche tempo parebbe giusta se
nel Continuar di quello si ritrova dannosa si debba levar da mezzo e' secondo
59 varietà de tempi si varijno li Statuti eccc

Per questo delle cose sudette ne fanno notitia alle S.rie V.re Ill.me accio si degnino Considerare sopra le cose sudette e se dall' informationi hanno Conosciuto Cio che si domanda Cioe che rispetto ad essi Savonesi li Loro pellami, e Corij non ostante il decreto possano Condursi alla pres.te Citta, et alle tre Podestarie non e dannoso ma piu tosto utile della Rep.ca Statuiscano, che p beneficio altrui non se le facci Ingiuria a Loro e massime al Publico e Come haueranno Conosciuto, Statuiscano e decretino per Loro Giustitia, e Carita uerso li suoi Sudditi Cio che parra Giusto e Ragioneuole &

All' Ill.mo e Mag.ci SS.ri Duce e Gouernatori
dell' eccelsa Rep.ca di Genoua

Riuerentem.te si presentano li Consoli dell'arte de Cordaneri e li Consoli dell' arte delli ontori di Genoua p occasione d'asserite due Suppliche in effetto del medemo tenore e sostanza, benche nullamente, et ingiustamente deposte p li Consoli dell'arte de calegari di Genoua, e Benedetto Tenoggio all'asserto nome dell'arte de Confettori o sia ontori di Saona sotto il di 5. 9mbre: dell'anno pres.te alle quali si habbia relatione senz'alcun pregiudicial Consenso &

Rispondendo et opponendo dicono, che l'asserte Suppliche et ogniuna di esse sono notoriamente nulle et ingiuste et interposte da Cause friuole ingiuste, e non uere e non uengono da Concederli le cose Supplicate per piu Raggioni e Cause da dirsi et allegarsi a suoi Luogo, e tempo opportuni Caso che fosse di bisogno, e particolarm.te p che non e uero, che cio che si ricerca nell' asserte Suppliche riguardi l'utile publico della Citta di Genoua, ma riguarda il danno euidente se si Concedesse et anche delli Cittadini et habitanti di Genoua, il che in molti modi e stato dimostrato, e si dimostra &c.

Primieramente che li Corij, e pelli, che si fanno nel territorio, e Giurisdittione di Genoua non pagano ne sogliono pagar Commercij, e le pelli e Corrami che si conducono da Parte straniere sono obligate pagarli e quando sono affaitati onti o tinti non ponno conoscersi se siano straniere o di Riviera, et in questo modo si difrauderebbero i Commercij

Secondo perche in fare ongere e tingere Corij e pellami bisogna che vi intervengano altre cose cioe morta oglio legne ascionza, Brasile, et altre diverse cose le quali tutte pagano gabella

Terzo perche dette due arti oltre le persone de maestri, che s'essercitano in dett'arti hanno anche garzoni, ragazzi et altri diversi essercitio di dett'arti quali anche s'allimentano nella Citta di Genoua con le loro mogli e garzone e di essi allimenti come sono grano vino oleo vesti et altre diverse che son d'allimento et tutte le cose sudette si pagano le gabelle di modo che di esse due arti s'allimenteranno ottocento persone e piu come e notorio e che sostengono li carichi della Citta e che per la spesa delle muraglie della Citta e per custodia di essa anche in tempo de guerra hanno esposto loro beni, denari e persona et in avanti anche sono apparechiati fare et esporre pl bene e commodo della Citta, e Rep.ca et e certo che quelli che essercitano dett'arti in Savona e Riviere non pagano dette gabelle ne sostengono detti carichi come li sostengono essi habitanti e Cittadini di Genoua che le essercitano nella pres.te Citta di Genoua e percio se s'innouasse qualche cosa ad essi di dett'arti sarebbe necessario che essi maestri et huomini di dett'arti lasciassero la Citta e si trasferissero a far dett'arti nelle Riviere o in altri luoghi il che sarebbe grave perdita della Citta e gabelle e delle Compere di S. Giorgio, il che non credono esser la mente delle S.rie vostre

Quarto si deve considerare che l'Arti nella Citta di Genoua sono fatte communi, e detti savonesi et altri possono venir ad habitare con le loro

famiglie nella Citta di Genoua et in essa essercitar dett'arti e
percio con nessuna ragione possono lamentarsi poiche hanno la
porta aperta nella pred.te Citta di essercitar dett'arti e

Quinto anche si deue considerare che le pelli e corami che si fanno
et orzano dalli huomini di dett'arti nella pred.te Citta di Genoua
si fanno sotto le leggi ordini e capitoli di dett'arti e si fanno
in bonta e quelli che si trouerebbero fatti et ori fuori della Citta
non sarebbero di quella bonta ne ~~si puo~~ impettar cosa alcuna ad
essi huomini di dett'arte, perche palesemente o publicamente si
uendono li loro corami

106

Che li Consoli Sindico e Scrivano della predetta Arte debbano notificare nelli atti del mag.co Officio de Padri del Commune tutte le Condanne che da detti Consoli saranno fatte nel tempo del loro consolato fra giorni quindeci che seguiranno dal di di tali condanne sotto pena di ducati venti sino in trenta in arbitrio di detto Officio et oltre di pagar di loro proprio come si contiene nelli decreti publici Registrati in le Regole di detta Camera —

Cop.ª Gio: Batta Rizzo

1565 in giorno di Giovedi 22. febraro al doppo pranzo nella Camera

Li sudetti S.ri Consoli de Consoli de Calegari sedendo &

Sentiti li Consoli dell'arte dell'ortori dicendo che gli Governatori o sia loro agenti sono state pigliate certe ascionze quali non dovevano pagarsi p. le cause allegate dalli detti in suo favore — Sentito all'incontro il Nob. Ag. M.ria Spinola dicendo che detta ascionza e stata pigliata in frode: perquesto pretendendo li Governatori delle Gabelle e specialmente essi la frode o in occasione di frode che il pred.e Magistrato non possa intromettersi et in altro in suo favore. Percio li sudetti S.ri Consoli &a visto &a Considerato &a

Cioe hanno pronunciato e pronunciano loro stessi S.ri Consoli esser Giudici Competenti d'Intervenire nel pred.e Giudicio non ostanti le cose opposte, e doversi proceder ad'altro avanti, e cosi &a presenti, instanti, e che ricercano detti Consoli

Cop.ª Filippo de Franchi Not.o di detti Consoli e Scrivano

Decreto che ogn'uno possa condurre pellami e' Corami in Genova

An. 1553 in giorno di mercordi 22 novembre al doppo pranzo in camera
Il Mag.co Officio de SS.ri Padri del Commune dell'Eccell.ma Rep.ca di Genova R
nomi de quali son questi . SS.ri Pietro Spinola Piazza, Leonardo Cibo =
Chiavarella e Nicolo de Grimaldi q. S.r Agostino . Commissario e
dellegato della Ill.ma Sig.ria fra li Consoli e deputati dell'arte de calegari
da una, e li consoli dell'arte de cordaneri, et ontori dall'altra parte
p occasione della quale nella loro supplica, e risposta in vigor di decreto
della sudetta Ill.ma Sig.ria sottoscritto fra.co l'Anno pres.te a' 16. maggio . viste
la detta supplica, e risposta, e decreto et il contenuto in quelle e
sentite le dette parti tanto con li loro mag.ci Avocati quanto senza
una e più volte e ciò che hanno voluto dire et allegare vista
la sentenza o sia ordinatione fatta dal sud.o Mag.co Officio dellegato l'Anno
1534 a' 9. decembre in virtù del quale è stato prohibito che alcuno
possa condurre alla pred.ta Città e tre Podestarie somma alcuna di Corij
e' pellami affaitati onti e finiti in esse riviere o vero in alcuna
di esse sotto la pena contenuta in detto ordine con conditione però che
li Cordaneri et ontori sudetti fossero tenuti tener la pred.ta Città e
Podestarie abondanti di tutti Corij e pellami perfetti per uso e
necesità di detta Città e tre Podestarie come più largam.te si contiene
in quella — Vista la descritione fatta p due volte in diversi tempi
p li Scrivani e Sindici di esso M.co Officio ed ordine di esso di tutti li
Corij e pellami che si sono trovati nelle botteghe affaitarie e case
di detti Cordaneri et ontori e considerata la somma di essi pellami e Corij
ritrovati in dette botteghe affaitarie e case e la necessità della Città
e tre Podestarie esaminata p esso mag.co Officio con li Consoli de calegari,
Cordaneri, et ontori la necessità quotediana della quale dett'arte de
Calegari, ha di bisogno di detti pellami, e conosciuto in effetto non
haver trovato tanta somma, che potesse supplire a' giudicio di

55

esso mag.co Officio alla necessita della Citta e tre Podestarie anzi farne
d'ogni qualita escluse pero l'esuole e Cordouani sentita l'offerta
fatta p detti consoli de cordouaneri, et ontori a detti calegari, quali
si offeriuono pronti far prouisione ogni Giorno ad essi calegari
de pellami, e Corij giusto il mercato per essi, mentre si
obligassino comprare detti Corij, e pellami p essi ricercati ogni giorno
e cosi perpetualm.te perseuerare. La replicatione di detti Calegari
dicendo non esser conueniente essi hauere mag.e obligatione di quelle
che hanno in uirtu di dett'ordine e solo basta che la Citta e
tre Podestarie syno abbondanti et hauute informationi da scriuani
de Carati e driti di Dogana quali hanno riferto caso che si concedessero
le cose ricercate p li Calegari non causerebbero danno alcuno alli
Carati, e driti di Dogana anzi utile, e tutto diligentemente
considerato, e massime la necessita nella quale al pres.te e tutta la
Citta e tre Podestarie di detti Corij e pellami, e che in effetto
li detti Cordaneri et ontori non tengono come sopra sie detto la Citta e
tre Podestarie abbondanti come in uigore di dett'ordine sono obligati
e finalmente p ... Percio in ogni modo ...
Ha riferto e riferre alla Sudetta Ill.ma ... essa poter concedere se
cosi le parra e piacera p commodo et utile della Citta e tre
Podestarie esser lecito a qualsiuoglia tanto dell'una e l'altra Riuiera
quanto da qualsiuogli parte del mondo condurre, o sia far condurre
alla pres.te Citta di Genoua Corij e pellami di qualsisia sorte, e
conditione tanto in tutto affaitati, onti e tinti quanto non, et
essi uendere alla pres.te Citta e tre Podestarie non ostante la
detta ordinatione o sia prohibitione fatta dell'anno 1534 et essa
in questa parte se le parra e piacera annullarla attente massime
le cose sopradette e narrate le quali militano a Giudicio di esso
mag.co Officio non ostante l'offerta fatta a detti Calegari da detti

ontori e Cordaneri della quale sopra si fà mentione e perche potrebbe esser
che da tal licenza e concessione l'affaitatori et ontori delle Riviere ò qualche
d'uno di essi non bene affaitassero ongessero e tingessero Corij e pellami
da condursi alla pres.te Città di modo che non fossero ben accomodati come
sin hora han fatto puo essa Ser.ma Sig.ria se le parerà e piacerà decretare
che qualonque pellami da condursi da esse Riviere alla pres.te Città avanti
che si portino fuori di Dogana sotto pena arbitraria al predetto Officio ò
a chi le parrà siano veduti d'uno de consoli de Cordaneri uno de consoli
delli ontori et uno de consoli de Calegari contiontamente e caso che fra essi
non fossero concordi di tal conta ne sia magistrato competente il sudetto
Officio, ò sia li deputandi dall'Ill.mo Ser.ma Sig.ria quali consoli ò sia deputandi in tal
caso possano far condur detti Corij e pellami di nuovo fuori della Città
e tre Podestarie caso che non fossero bene accomodati ovvero provedere
come le parrà giusto honesto e conveniente nel resto resti ferma
detta sentenza ò sia ordine in tutto come in quella si contiene
e così come sopra

1567 a primo marzo

E' stata estratta come sopra per me Notaro infrascritto benche salvo
dalli Cartulari della camera del mag.co Officio de S.ri Padri del Commune ad
instanza di Antonio Ziceto Garibaldo, e Pietro Balbi Seppimo Consoli
dell'Arte dell'ontori per loro interesse

Cop.a Gregorio Cerro Not.o

Di Communicar li mercadi in dett'arte

Nel Nome del Sig.le Benedetto Mongiardino e Marco Maxena Consoli dell'arte dell'ortori in presenza col consenso autorità e volontà dell'infrascritti tutti ortori di dett'arte presenti, e che vogliono e consentono uniti e congregati nel luogo infrascritto e fare le cose infrascritte e li nomi de quali sono come qui sotto

Lazaro Scaldo, Bartol.o de Garibaldo, Bartol.o de Pietrabissaria
Giorgio maxena, Franchino Borlasca, Simone Serra
Martino villavegia, Giō: And.a d'Agrone, Nicolo musso
Geronimo Gatto, Bernardo de Septuala, Giorgio Borgo
Leonardo maxena, Paolo musso, Vincenzo Borlasca
Batta: Borlasca, Lucca Borlasca, Antonio Cotio
Steffano Becco, Giorgio Podio, Matteo Merea
Antonio Chiappa, Angelino Pratolongo, Bartol.o Sanguinone
Baldassar Borghetto, Leonello di val Calda, tomasio musso
Agostino de Sivi, Pasquale Balato, Sentino Lagoraria
Dom.co Borlasca, Andrea Pucchio, Andrea d'Auocio
Antonio de Boua, oberto Serra, Agostino Zenoggio
Guglielmo Borlasca, Fra.co d'Agata, Simone mongiardino
Antonio Villavegia, Giacomo Casareggio, Lorenzo Chiappa
Lazaro Borlasca, Benedetto Podio, Giō Ant.o villavegia
Luchino Compiano, Andrea Rocca, Luca Becco
Giacomo Borlasca, Batta: Pratolongo, Matteo Borlasca
Antonio Scaldo, Bernardo Pedemonte, Geronimo Pinceto
Bernardo Pinceto

Sapendo e conoscendo qualmente gli Capitoli di dett'arte li huomini di dett'arte che comprano corami, e pellami tanto bovini quanto altri e morta et ascionzia et ogni altra cosa alla dett'arte spettante et appartenente da certa somma sopra siano tenuti et obligati

Contribuir la metà fra l'huomini di dett'arte che volessero comprare la metà di dette cose comprate come sopra, e come consta della forma de capitoli di dett'arte alli quali per la verità si habbi relatione e sapendo e conoscendo dover essere, et esser in utile di consoli di dett'arte che si facci nuovo ordine circha la detta metà delle cose sudette da comprarsi in l'avenire gli huomini di dett'arte & sereis spontaneamente & et in ogni miglior modo &c.

In virtù del pres.te hanno voluto e vogliono et ordinato et ordinano fra loro che in l'avenire tutti quelli di dett'arte che comprassero qualche somma di pellami e corij di qualsivoglia qualità e morta et ascionzia et altre cose appartenenti alla dett'arte che s'intenda quel tale il quale havesse comprato tali cose che possa a metà di esse ritenersele in se e l'altra metà dividerà fra li huomini di dett'arte cioè fra quelli che in effetto voranno comprare di dette cose, e per quella parte, e prezzo, modo e forma come detto tale haverà comprato detta robba e così a vicenda hanno promesso contribuire per rata come sopra &c.

Supplicanti l'Ill.mo S. Duce e li mag.ci Governatori dell'eccelsa Rep.ca di Genova se così le parerà e piacerà convalidare e confermare detto instrumento in tutto come parrà alla sud.a S.ria Ill.ma — Rinonciando & le quali tutte cose & sotto pena del doppio & e con restitutione & stando ferma & e così osservare.

Fatto, testato e publicato per me Antonio Negrone Schiavina Nottaro infrascritto in Genova nel chiostro della chiesa di S. Siro l'anno della natività di N.ro S.re mille cinque cento quaranta cinque correndo l'indittione seconda secondo il corso di Genova in giorno di martedì 28: luglio al doppo pranzo presenti Giovanni Merea q. Giuliano e Gio: Vinceto q. Martino testimonij chiamati e pregati &c.

È stato estratto come sopra

Cop.ta Ant.o Negrone Schiavina Not.o

112

✝ 1555 a 3 Agosto

L'Ill.mo Duce e mag.ci Governatori dell'eccelsa Rep.ca di Genova visto il tenore del sottoscritto Instrumento e del contenuto in quello e della Supplica sotto di esso apposta Considerato che le cose contenute in detto Instromento, e dimandate in detta Supplica cedono ad utile di dett'arte e particolarmente delli poveri huomini d'essa, che non hanno cosi modo di provedersi delle cose contenute in detto Instromēto e spettanti et appartenenti alla dett'arte e che tutti l'huomini di dett'arte non solo consentono, che esso Instrumento si comprovi ma anche lo dimandano in ogni miglior modo & Et calcoli assolvendosi da detta dimanda o sia inclinati alla supplica di detto Instrumento esso e tutte le cose in esso contenute hanno comprovato convalidato, e confermato, comprovano convalidano e confermano decretando nella sentenza di detto Instrumento in tutto e per tutto come e stato dimandato in detta supplica interponendo la loro autorita e dell'eccelsa Rep.ca de Genovesi e parimente il decreto non ostanti qualsivogli cose che fanno in contrario Am

✝ 1557 mercordi 15 Xbre dopo pranso nella camera

Il Mag.co Officio de S.ri Padri del Commune dell'eccelsa Rep.ca Genovese li nomi de quali son questi Nicolo Franchi q. D.e Francesco Calvo e Giovanni Grillo insimbo cognitori e decisori della causa e questione vertente fra li consoli dell'ontori da una parte e li consoli de cordaneri dall'altra. Vista la domanda o sia richiesta denanzi ad essi fatta p detti consoli de ontori l'anno pres.e a 13 luglio nella quale hanno ricercato che havendo fatto li consoli predetti de cordaneri prendere pelli decisette di corami bovini da sola a certi ontori sotto pretesto che li detti ontori havessero contrafatto

alle sentenze fatte fra dett'arti, il che non è vero. Che se le partite toccano a detti ontori delli pezzi diecisette pellami, e come si contiene in detta loro richiesta. La risposta fatta e deposta p Andrea Sola uno de consoli di detti Cordaneri a suo e nome del suo Compagno a 15 del detto mese di luglio et il contenuto in quella. Altra Scrittura dinanzi ad essi deposta p detti Consoli d'ontori a 15 di detto mese di luglio et il contenuto in quella. Una certa altra Scrittura insieme con li titoli deposta p detti consoli de ontori dinanzi ad essi Sri Officiali a 20 luglio insieme col Commando e transmissione della Copia di detti titoli fatta a detti consoli de Cordaneri, ad instanza di detti consoli dell'arte dell'ontori a far li suoi Interogatorij a veder giurar li testimonij. Una certa Scrittura deposta insieme con l'Interogatorij dalli consoli de Cordaneri a 21 di detto mese di luglio. Una certa altra Scrittura insieme con li titoli deposta p detti Consoli de Cordaneri a 22 di detto mese di luglio et il Commando con transmissione della Copia di detti Capitoli fatto a detti Consoli d'ontori ad instanza di detto Andrea a suo e detto nome. Relatione del messo quale presentò detto Commando a detti Consoli dell'ontori, una certa altra Scrittura con Interogatorij deposta p detti Consoli dell'ontori sotto detto giorno. Una certa altra Scrittura insieme con alcune positioni deposta p detti Consoli de Cordaneri lunedì 26 luglio. Una certa Scrittura insieme con li titoli riprovatorij deposta p detti Consoli dell'ontori a 14 agosto et il Commando e transmissione della Copia di detti Capitoli fatta a detti Consoli de cordaneri a far li suoi Interogatorij, veder giurar li testimonij. Una certa Scrittura insieme con alcuni Interogatorij deposta p Bertolomeo Vacarella uno de consoli de cordaneri a suo e nome del suo Compagno p il quale &. Una certa altra Scrittura detto giorno deposta p detto Bertholomeo a suo e detto nome insieme con l'esibitioni de quali in essa. Commando detto giorno p parte loro et ad instanza di detto Bartholomeo a suo e detto nome fatto a detti Consoli de ontori a veder le parole et esibiti p detto Barthol.o a suo e detto nome. Una certa altra Scrittura deposta p Lazaro Sorlasca uno di detti Consoli de ontori a suo e nome

suo Compagno per il quale & a 18 del mese di Agosto insieme con
essibitioni de quali in essa; et il commando fatto di loro parte a
detti consoli de cordaneri ad instanza di detto Lazaro a suo e detto nome
a veder le parole et essibiti La Relatione del messo il quale ha presentato
detto commando a detto Bartholameo Vacarella uno di detti Consoli;
altra scrittura deposta per detto Bartholomeo a suo e detto nome detto
giorno 18 Agosto Testimonij essaminati tanto ad instanza di detti
ontori quanto di detti consoli de cordaneri, e la sentenza altre volte
fatta l'anno 1531 a 14 novembre dalli Precessori di essi S.ri Officiali
fra detti ontori da una e cordaneri dall'altra et anche li Capitoli di
dette ambe parti il commando per parte di essi S.ri Officiali et ad
instanza di detti consoli de ontori fatto a detti consoli de cordaneri
a sentir la volontà di essi S.ri Officiali et a veder per essi far sentenza
in detta Causa La Relatione del messo il quale ha presentato detto
Commando a detto Bartholomeo Vacarella un altro simile commando
fatto a detti consoli de cordaneri ad instanza di detti consoli de ontori
a 12 del cor.te mese di Decembre la relatione del messo quale ha
presentato detto commando a detti consoli; un cert'ordine e parte
dell'Ill.ma Sig.ria fatto ad essi Officiali sottoscritta Fra.co presentata ad essi
S.ri Officiali da detti consoli de cordaneri a 13 del pres.te mese per il quale
è stato ordinato ad essi S.ri Officiali acciochè dovessero fermarsi sopra
detta Causa per due o tre giorni, e come in quello si contiene una certa
supplica fatta per detti consoli de cordaneri alla S.ria Ill.ma et insieme la
risposta fatta a detta supplica per detti consoli de ontori e la risposta
fatta per detta S.ria Ill.ma a dette supplica e risposta sotto il di 14 del pres.te
mese di Decembre per la quale ha ordinato che il detto mag.co Officio de
S.ri Padri del commune potesse procedere in detta Causa non ostante
le cose supplicate per detti cordaneri presentate per detti consoli delli
ontori dinanzi ad essi S.ri Officiali a 14 Xmbre. La citatione fatta

a' detti Consoli de Cordaneri a' 15 di detto mese di Decembre ad' Instanza di detti
Consoli de ontori et il medemo Giorno al doppo pranzo a' sentir l'Ordinatione la
quale hauessero uoluto fare essi Sri. Officiali in detta Casa ad instanza di
di Marco maxena e Giulian de serra noui consoli di dett'arte de ontori che
Cade alli presenti Giorno et hora e' come appare in atti della Camera &
finalmente uisto tutto cio si haueua da uedere & e' sentite una e
piu uolte dette parti con li loro Sri. Auocati e
In ogni modo & Inuocato il nome di Christo &
dice detto Mco. Officio ha condennato li Consoli dell'arte de Cordaneri a' rilasciar
liberamte. ogni quantita di Corij bouini alli Consoli dell'arte dell'ontori pigliata
da detti Cordaneri ad essi ontori come corij che pretendeuano esser Corij dorsi
per che non e' constato al sudetto Officio che li detti Corij pigliati siano Corij
chiamati dorsi ne in forma di Dorsi et ha ordinato douersi annullare =
qualonque sigorta ~~fatta~~ p detti ontori d'ordine di detto Officio a' detti Cordaneri
per l'occasion sudetta e' Cosi &
salue nel restante e' ragioni delle parti tali quali le Competono, Instanti
detti ontori eee

1567 a' 9 Decembre
E' stato estratto come sopra dall'atti della camera del sud.o mag.co Officio
benche & saluo &
Cop.a Gregorio Ferro Not.o

Decreto che nessun Calegaro possa tener lavoranti ne arnesi dell'arte dell'ontori nelle loro case o botteghe

Il Mag.co Officio de SS.ri Padri del Commune congregato in legitimo numero absente il mag.co S. Giacomo Salvi q. Agostino uno di esso mag.co Officio sentiti Antonio Ciceto de Garibaldo e Pietro Sepolina Consoli dell'arte dell'ontori e con essi diversi huomini di dett'arte quali dicono che Gregorio Rosa Calegaro ha introdotto nella sua casa Perino Pietra, Gervasio Capallo et Antonio Rapallo stranieri non ascritti ne matriculati in detta loro arte dell'ontori a lavorar di dett'arte ontoria nella sua bottegha e casa il che non ha potuto ne puo fare, p che e contro la forma de Capitoli et ordini di dett'arte de ontori e p cio ricercando esser condannato detto Gregorio a proprio nome e come sigorta di detto Perino e compagni nella pena nella quale sono incorsi p occasione di detta contrafattione giusta la forma delli detti Cappitoli overo esserli proveduto d'opportuno rimedio per conservatione delle leggi di dett'arte — et all'incontro sentito detto Gregorio, et Steffano Connio e Benedetto Sementella due de Consoli di dett'arte de Calegari con alcuni altri Calegari opponenti & e tutto cio hanno voluto dire, e visti li Capitoli dell'una e l'altra arte et in specie un certo decreto fatto l'anno 1449 a 19 Decembre, nel volume de Capitoli dell'arte dell'ontori nel quale fra l'altre cose s'avverte che l'arte de calegari e separata e divisa da ess'arte dell'ontori sotto pero le conditioni espresse in detto decreto al quale s'habbi relatione e finalmente sentito cio si haveva da sentire, e visto tutto cio si doveva vedere in ogni modo &c.

Ha ordinato in avanti non esser lecito a Calegari tener nelle loro botteghe e case maestri o operarij alcuni di dett'arte d'ontori songere acconciare e compire li corij e pellami di qualsisia genere, sorte,

e' Specie sijno ne Instromenti alcuni buoni da operere et esercitare dett arte de ontori sotto la pena contenuta nelli capitoli di dett arte de Intori e' qualsivoglia altra pena ad arbitrio del sudetto mag.co Officio se non solo come dicono le parole di detto decreto, al quale non s'intenda derrogato ma resti nella sua forsa in tutto come in esso si contiene ma nella pena nella quale son incorsi, degne ragioni e' cause mouenti l'animo di esso mag.co Officio per questa volta tanto ha absoluto e' liberato detto Gregorio a' suo e detti nomi, et ancora di mera e' pura gratia fattale e cosi &c

Cop.ta Gregorio Ferro Not.

1569 a' 15 9mbre nella camera del mag.co Officio de S.ri Padri del Commune

Li egregij S.ri Leone valecalda e Fra.co majolo de Dona Consoli dell'arte dell'ontori et Bernardo Vincelo, Agostino Semino, Leone Gatto e' Giacomo Garibaldo consiglieri di dett'arte sedenti a tribunale nel luogho soprascritto visto il commando fatto in primo luogo a' Battino Becco, e' Giacomo Cebroia ad allegar causa legitima per che non douessero esser condannati e' castigati nelle pene nelle quali incorsero secondo la forma delli capitoli, e' che non hanno allegato alcuna causa legitima ne meno alcune difese visto il commando ad essi fatto a' uedersi condannare e castigare la risposta et oppositione di detti Battino e' Giacomo visti li capitoli di dett'arte e' fra l'altri il capitolo posto sotto la rubrica che nessuno di dett'arte tanto maestro quanto fanciullo ouero garzone non debba lauorare solo nel consolato di dett'arte et un altro statuto o sia decreto sotto la rubrica che i Consoli sijno mag.ri competente e' possano condannare l'huomini di dett'arte che uanno contro li capitoli, e decreti sino in lire dieci come piu ampiam.te appare da detto

60

decreto pigliate l'Informationi da persone veritiere, edegne di fede che detti Battino, e Giacomo hanno Lavorato, e Continuamente Lavorano fuori del Consolato di dett'arte e così contro la forma del preallegato Statuto e Ritrovati detti Battino e Giacomo in flagrante Colpa orgendo Pelli contro li privilegij sentenze edecreti di dett'arte sentiti poco prima detti Battino e Giacomo, e tutto ciò che hanno voluto dire seguendo il stile di dett'arte in proceder sommariam.te e pianamente e finalmente & in ogni modo &

Hanno Condennato e Castigato, Condannano, e castigano detti Battino, e Giacomo in soldi cento Genovesi p ogn'uno di loro p la pena p la quale sono incorsi p che hanno Lavorato, e Lavorano fuori di detto Consolato cioe nel fossato della Chiesa di S.ta Marta non essendoli permesso Lavorar solo nel Consolato applicati p metà alla camera del mag.co Officio de S.ri Padri del Commune e p l'altra metà a dett'arte e &

Parimente hanno condannato li detti Battino e Giacomo in lire sette e mezza p ogn'uno di essi applicati come sopra p la pena nella quale sono incorsi orgendo e Lavorando pelli contro detti privilegij sentenze edecreti di dett'arte equali pelli lequali come sopra si orgevano sono state trovate dal Birro della camera di detto mag.co Officio, et hora sono in potere delli Consoli di dett'arte e così &

Presenti et Instanti Franco Serra e Geronimo Ferrero Sindici di dett'arte, e che acettano le cose in loro favore et absenti detto Battino e Giacomo però come sopra Citati e quali hora se ne sono andati dall'udienza di detti Consoli e Consiglieri e pres.ti testimonij Giuseppe Giustiniano Arena e Gio: Geronimo Luxiardo chiamati &

Ꞓ il medemo Giorno

Si notifica &c a detti Battino, e Giacomo e qualsivoglia di loro qualmente &c
Percio da parte della qual sopra si fa notitia delle cose sudette a detti
Battino, e Giacomo accio non possano pretenderne in niun tempo ignoranza &c
altrimente &c e cio ad instanza di detti Franco, e Geronimo &c

Ꞓ 1569. a 19 7mbre:

Fran.co Burone messo ha riferito hauer hoggi dato la Copia della sopradetta
notificatione a detti Giacomo e Battino &c

Ꞓ 1569 a 24 7mbre:

l'è stato presentato un processo d'appellatione interposta p Batta: Becco
e Giacomo Ceboia dalla sentenza fatta p li consoli dell'ortori contro essi
fatta ad instanza del sindico di dett'arte, e domandano farsi un commando a
detti sindici a veder il processo di detta appellatione et anche p occasion della Causa

Ꞓ il medemo Giorno

Si Commanda &c a detti Franco Serra e Geronimo de Ferrari sindici dell'arte
dell'ortori qualmente il primo Giorno Giuridico alla mattina compaian dinanzi
a sudetti SS. Sindicatori a veder il processo dell'appellatione hoggi presentato
p detti Batta: e Giacomo come appare in atti et il primo di d'officio nel
quale s'officiera al doppo pranzo all'esame della causa del quale &c altrimente &c
e cio ad instanza di detto Batta: e Giacomo &c

a 26: d.o

Bernardo de Ii messo ha riferto hauer hoggi dato personalm.te detto Commando
a detto Franco &c

a 3 ottobre

Si Commanda &c a detti Franco, e Geronimo, che il primo Giorno d'officio al
doppo pranzo compaiano a sentir la sentenza in detta causa &c altrimente &c
e cio ad instanza di detti Batta: e Giacomo &c

a 6: d.o

Bernardo de Ii ha riferto hauer hieri dato personalm.te detto Commando
61 a detto Franco &c

a' 15 ottobre

Ammonite dette parti per il primo Giorno d'Officio nel quale

l'Officiera al doppo pranzo Compaiano ad udir la sentenza in

detta caosa & altrimente &

e ciò ad instanza di detti Franco e Geronimo e

di 1669 in giorno di Lunedì 17 ott.e al doppo pranzo

in sala grande del Palazzo

Li sudetti Sig.ri Sindicatori sedendo & vista la detta appellatione interposta

per detti Giacomo e Batta: dalla sentenza fatta per detti Consoli respettiuam.te

sentiti detti Giacomo e Battino e per essi Gio: Batta: Vardelecha, e

Gregorio Rosa calzaro che dimandano che s'anulli detta sentenza per che

non hanno Contrafatto a' capitoli di dett'arte de ontori et in Contradittorio

sentiti detti Franco e Geronimo Sindici dell'arte dell'ontori e con

essi Nicolò Bargone opponenti anchi che Ricercano si Confermi detta

sentenza attento che detti Giacomo e Batta: hanno Contrafatto a' detti

Cappitoli e finalmente visto tutto ciò si doueua uedere, e sentiti

molti di dett'arte e In ogni modo &

Hanno pronunciato, sententiato e dichiarato in tutto come sopra cioè

esser ben Giudicato per detti Consoli e Loro Consiglieri e male appellato

per detto Giacomo e batta: e così & ecc

presenti testimonij Francesco Vinelli d'ang.o e Giulio Percaro Chiamati

e presenti dette parti, et instanti accettati però detti Franco e Geronimo

Estato estratto Come sopra salvo &

Cop.a Antonio Rocca Not.o

1578 a' 13 Maggio

Faccio Fede Io Notaro infrascritto e' Scrivano di detti Sindicatori minori qualmente nella causa d'appellatione Interposta per Antonio Garibaldo dalla Sentenza fatta per li Consoli dell'arte dell'ontori e' stato sententiato come in appresso &c.

Li Sudetti mag.ci Vitaliano de Fornari, e' Paolo Doria absente però il mag.co S. Benedetto Canevari sedendo &c. Visti li decreti di detti S.ri Consoli dell'arte dell'ontori, e' che dalla Sentenza di Lire Cinque non si da appellatione in ogni modo &c. Hanno pronunciato e' Sententiato esser ben Giudicato per detti Consoli e male appellato per detto Antonio e' Cosi &c. e' come delle predette cose ne Consta per scrittura ricevuta da me notaro infrascritto il Giorno sopradetto alla quale &c.

Cop.ta Antonio Rocca Not.o

BIBLIOTECA CIVICA

1577 Mercordi 6. novembre nella Camera di solita residenza

Li Mag.ci S.ri Geronimo de Franchi q. S. Christofaro e' Christoff.o de Fornari, Dionisio Spinola e' Stefano Bava quatro de Cinque M.ci S.ri Padri dell'eccelso Commune di Genova delegati dall'Ill.ma Sig.ria sopra le cose supplicate per Benedetto Pratolongo, e' Giovanni Becco Consoli dell'arte dell'ontori e Consiglieri della medema in vigor di decreto ricevuto per il N. Oberto Cancelliere l'anno pres.te a' 4 9mbre: e' delle quali supplica e' decreto il tenor segue et e' tale

Ecc.mi et Ill.mi S.ri S.ri Oss.mi

La varieta de tempi e' la malitia dell'huomini fa conoscere che nelli Capitoli et ordini dell'arte dell'ontori vi bisogna Corettione e reformatione et anche qualche aditione per ovviare a' molti disordini e' malitie et anco Crescimento delle pene per essi statuti imposte perche la modecita di esse rende facile qualchedun a' Contravenirle dal che ne segue, e' maggior ne

potrebbe seguire disparere fra di loro, e danno anche alli Cittadini e pero li huomini di ess'arte hanno communemente deputati i loro Consoli e consiglieri per poter procurare riforme, correttione e provisione circa essi à mezzo di VV. SS.rie Ill.me come consta publico instrumento riceuuto per notaro publico che se li presenta e percio Benedetto de Protolongo e Gio: Becco Consoli, e Gio: Serra, Fran.co Chiapara, Fran.co mazzolo, e Baldassare morgiardino Consiglieri predetti supplicano VV. SS.rie Ill.me humilmente che siano seruite intorno a detta Correttione, riforme o nuoua additione darne cura a chi meglio le parera, e se cosi li piace a loro mag.ci Sapienti che hauuto d'essi consideratione riferano a loro SS.rie Ill.me quello le parera stia bene a prouedere cosi per bene e quiete di dett'arte, et huomini di essa, come per benefficio universale, come sperano di ottenere dalla buona gratia loro essendo giusto alle quali &.

Co. P. Nicola Garzone

1577 à 4 settembre

La risposta dell'Ill.ma S.ria della Rep.ca Genovese, e che li Mag.ci Padri del commune uedano le cose supplicate sentano li supplicanti, considerano li capitoli, e fatte le diligenze opportune e necessarie e quali sogliono adoperarsi in simili cose riferiscano in scritti alle SS.rie loro Ill.me cioe che pensano douersi prouedere e decretare sopra le cose supplicate
Vista donque detta supplica et inteso il tenore di quella, e di detto decreto presentato per detti Benedetto de Pratolongo, Gio: Becco Consoli dell'arte dell'ontori della pres.te Citta e per Giouanni Serra Fra.co Chiapara, Fra.co mazolo e Baldassare morgiardino Consiglieri di dett'arte e come Procuratori, e deputati congiontamente constituiti per ottener la riforma, Correttione et aggionta de capitoli, et ordini di detta loro =

arte espressamente nominati nell'Instrumento di detta deputatione riceuuto
da Batta: Martignone Notaro l'anno presente a 6. luglio uisto e letto da
li sudetti M.ci Padri del Commune e Sentiti essi Consoli e Consiglieri e uisti
e considerati con maturo essame e trutinatione continua li Capitoli et ordini
della loro arte, e le agionte che ricercano farsi a detti loro Capitoli et anche
li Capitoli formati di nuouo a beneficio di dett'arte de ontori presentato
tutto dalli sudetti nominati congiontamente dinanzi alli sudetti Mag.ci Ill. Padri
del Commune dellegati come sopra et essi et ogn'uno di essi diligentemente
considerati e più uolte tanto collegialmente quanto separattamente et
hauuta anche sopra di essi la douuta informatione e finalmente hoggi
al tribunale instanti detti consoli e consiglieri congiuntamente e Sentiti
essi di nuouo sopra il contenuto in detti Capitoli e Sentito anche il
Sindico della Camera e hauuta di nuouo la discussione di essi della bailia
e facultà come sopra commessale e in ogni miglior modo &
Hanno stimato douersi riferire alla Sud.ta Ill.ma Sig.ria sotto sua benigna Corettione
douersi prouedere e decretare da esse Ser.me Sig.rie in tutto come in appresso e
cioè a dett'arte de ontori, et huomini di essa douersi concederle li Capitoli
infrascritti e similmente l'infrascritte agionte fatte all'ordini di essa nel
modo e forma come qui sotto sono riformati e coretti; nel resto l'ordini
e Capitoli e auanti concessi a dett'arte dell'ontori douersi innouare e
confermare commandando che si debbano osseruare dall'huomini di dett'arte
così coretti e riformati sotto le pene contenute in essi et ogn'uno di essi e con
Quali agionte e capitoli corretti e riformati sono come qui sotto e
E primieramente s'agionga alle feste da celebrarsi la festa di S. Siro da
celebrarsi dall'huomini di dett'arte ——— nel Vechio a c. 68

63

Arte espressamente nominati nell'Instrumento di detta deputatione Riceuuto
di Batta: Martignone Notaro l'anno presente a' 6 luglio uisto e letto &
li sudetti M.ci Padri del Commune e sentiti essi Consoli e Consiglieri e uisti
e considerati con maturo essame e ruminatione continua li Capitoli et ordini
della loro arte, e le agionte che ricercano farsi a' detti loro Capitoli et anche
li Capitoli formati di nuouo a beneficio di dett'arte de ontori presentato
tutto dalli sudetti nominati congiontamente dinanzi alli sudetti mag.ci Ill. Padri
del Commune delegati come sopra et essi et ogn'uno di essi diligentemente
considerati e piu uolte tanto collegialmente quanto separatamente et
hauuta anche sopra di essi la douuta informatione e finalmente hoggi
al tribunale instanti detti consoli e consiglieri congiontamente e sentiti
essi di nuouo sopra il contenuto in detti Capitoli e sentito anche il
Sindico della Camera & hauuta di nuouo la discussione di essi della bailia
e facultà come sopra commessale & in ogni miglior modo &
Hanno stimato douersi riferire alla sud.ta Ill.ma Sig.ria sotto sua benigna corettione
douersi prouedere e decretare per le sue Sig.rie Ser.me in tutto come in appresso e
Cioè a dett'arte de ontori, et huomini di essa douersi concedere li Capitoli
infrascritti e similmente l'infrascritte agionte fatte all'ordini di essa nel
modo e forma come qui sotto sono reformati e coretti; nel resto l'ordini
e Capitoli già auanti concessi a dett'arte dell'ontori douersi innouare e
confermare commandando che si debbano osseruare dall'huomini di dett'arte
così coretti e riformati sotto le pene contenute in essi et ogn'uno di essi &c
I quali agionte e capitoli corretti e riformati sono come qui sotto e   C 6
E primieramente s'agionga alle feste da celebrarsi la festa di S. Siro da
celebrarsi dall'huomini di dett'arte ccc — nel Vechio a c. 18

63

BIBLIOTECA CIVICA

BIBLIOTECA CIVICA

Mod. 8

COMUNE DI GENOVA
BIBLIOTECA BERIO
N. 76

Inv. n= 76

BIBLIOTECA CIVICA

Mod. 8

COMUNE DI GENOVA
BIBLIOTECA BERIO
N. 76